

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV) . . . . .	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII) . . . . .	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	27
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	40
DIFESA (IV) . . . . .	»	51
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	66
FINANZE (VI) . . . . .	»	86
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	95
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	100
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	102
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	112

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	126
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	147
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	176
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI .....	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....	»	180
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	182

## COMMISSIONI RIUNITE

### **XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle Politiche e agli Affari europei, Sandro Gozi, sulle priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) ..... 3

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 28 febbraio 2017.*

**Audizione informale del Sottosegretario di Stato alla  
Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle**

**Politiche e agli Affari europei, Sandro Gozi, sulle  
priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma  
di lavoro della Commissione europea per il 2017 e  
Relazione programmatica per il 2017 sulla parteci-  
pazione dell'Italia all'Unione europea).**

L'audizione informale è stata svolta  
dalle 14 alle 15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.**

**C. 4310 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Andrea COLLETTI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede informazioni in merito alla proposta di legge C. 2188, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Ricorda

che l'iter della proposta di legge, di cui le Commissioni riunite I e II hanno avviato l'esame, è fermo da tempo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente della I Commissione*, osserva che la questione potrà essere affrontata nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, che avrà luogo al termine della sede referente.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, osserva che il decreto-legge n. 14 del 2017 (C. 4310) si articola in due Capi dedicati, rispettivamente, alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I) e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II).

Come relatore per la I Commissione illustrerà le disposizioni del Capo I nonché gli articoli 12 e 14, direttamente connessi agli ambiti di competenza della I Commissione. Gli articoli da 1 a 3 recano disposizioni in materia di «sicurezza integrata», definita, dall'articolo 1, comma 2, come l'insieme degli interventi assicurati

dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

Nella relazione illustrativa si evidenzia in proposito che « il modello sviluppato, anche in attuazione del principio del coordinamento legislativo tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ammette l'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscono soggetti giuridici diversi, con strumenti e legittimazioni distinte, nella consapevolezza che la cooperazione tra i diversi livelli di governo possa garantire – in un'ottica multifattoriale e poliedrica – maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, laddove quest'ultima non è più soltanto da identificarsi con la sfera della prevenzione e della repressione dei reati (e, quindi, con la sfera della sicurezza « primaria »), ma è intesa anche come attività volta al perseguimento di fattori di equilibrio e di coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale connessi ai processi di affievolimento della socialità nei territori delle aree metropolitane e di conurbazione ».

L'ambito di applicazione della sezione I – riguardante la sicurezza integrata – è individuato (dall'articolo 1, comma 1) nella disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

Il testo richiama a tal fine, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che demanda alla legge statale la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza (materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere b) e h), della Costituzione).

Restano ferme in ogni caso (articolo 2) le competenze che rientrano negli ambiti di legislazione esclusiva dello Stato « or-

dine pubblico e sicurezza » (materie che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione sono espressamente attribuite allo Stato, « ad eccezione della polizia amministrativa locale »).

L'articolo 2 individua quindi il « primo livello » di programmazione e determinazione delle competenze, costituito dalle « linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata ».

Tali linee generali sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

In attuazione delle Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (definite con accordo in sede di Conferenza) si prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, « anche » diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale (articolo 3, comma 1).

Si prevede inoltre (articolo 3, comma 2) che, anche sulla base di tali accordi, le regioni e le province autonome possano sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

Al contempo, lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticità segnalate in sede di applicazione dei predetti accordi (articolo 3, comma 3).

Infine, si prevede che gli strumenti e le modalità di monitoraggio dell'attuazione dei predetti accordi siano individuati dallo Stato e dalle regioni e province autonome, anche in sede di Conferenza unificata (articolo 3, comma 4).

La sezione II del capo I (articoli 4, 5 e 6) interviene in materia di sicurezza urbana che viene definita quale bene pubblico afferente « alla vivibilità e al decoro delle città », riprendendo in gran parte la definizione recata dal decreto ministeriale 5 agosto 2008.

L'articolo 4 del provvedimento in esame provvede ad individuare altresì alcune aree di intervento volte a promuovere la sicurezza urbana, quali: la riqualificazione e il recupero delle aree degradate; l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; la prevenzione della criminalità ed in particolare di tipo predatorio (il cosiddetto « *street crime* », relativa a reati ad alto tasso di allarme sociale quali furti e rapine); promozione del rispetto della legalità; l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Tutte le istituzioni repubblicane, Stato, regioni e enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, concorrono, anche con azioni integrate, alla realizzazione della sicurezza urbana.

Ricorda che alla criminalità nelle grandi aree urbane è dedicato uno specifico approfondimento nelle relazioni annualmente inviate al Parlamento del Ministro dell'interno sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata.

Nel 2015, evidenzia la relazione, sono stati commessi quasi 2,7 milioni di delitti, con un decremento del - 4,47 per cento rispetto al 2014. Per quanto riguarda i reati predatori più diffusi (furti e rapine) tra le città prese in esame: Milano ha un'incidenza del 32,88 per cento sui furti consumati in Lombardia e del 12,83 per cento su tutti quelli commessi nel Nord Italia; Roma ha un'incidenza pari al 72,06 per cento del totale regionale e al 37,17 per cento di quello del Centro Italia; per

Napoli l'incidenza è pari al 29,85 per cento del totale regionale ed al 9,42 per cento di quello del Sud.

Complessivamente nelle 9 città campione è stato commesso il 37,40 per cento delle rapine consumate in ambito nazionale: nella macro area di Torino, Milano e Genova è stato commesso il 35,46 per cento del totale delle rapine che hanno interessato il Nord del Paese; nella macroarea di Ancona, Firenze e Roma è stato consumato il 53,18 per cento del totale delle rapine commesse al Centro; nella macro area di Napoli, Bari e Palermo è stato consumato il 32,13 per cento del totale delle rapine commesse al Sud.

Tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città il provvedimento in esame indica i patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e il sindaco, che, incidendo su specifici contesti territoriali, individuano concretamente gli interventi da mettere in campo per la sicurezza urbana (articolo 5).

I patti hanno come base fondante, oltre alle linee generali per la promozione della sicurezza integrata (adottate in sede di Conferenza unificata), come definite dall'articolo 2 del presente provvedimento, specifiche linee guida adottate con accordo sancito in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, su proposta del Ministro dell'interno.

I patti non hanno come unico riferimento la sicurezza del centro abitato, ma devono tener conto anche delle esigenze delle aree rurali limitrofe.

Ricorda che i patti per la sicurezza, stipulati fin dal 1997, hanno trovato una base normativa con la legge finanziaria 2007 che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 439).

Sulla base delle previsioni della legge finanziaria per il 2007, è stato stipulato, il 20 marzo 2007, un Patto per la sicurezza tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI, che coinvolge tutti i comuni italiani e, nell'ambito di questo accordo cornice, un'intesa per la sicurezza delle aree urbane con i sindaci delle città sedi di aree metropolitane.

L'articolo 57 del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 ha esteso la predisposizione di piani coordinati di controllo del territorio, per specifiche esigenze, anche ai comuni minori e alle forme associative sovracomunali, per potenziare la capacità di intervento della polizia locale nelle attività ordinarie.

Tra le aree di intervento in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 4, il provvedimento in esame ne individua tre, quali obiettivi prioritari da perseguire con i patti per la sicurezza urbana. Si tratta dei seguenti obiettivi: la prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, attraverso «servizi e interventi di prossimità», in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; la promozione del rispetto della legalità, da perseguire anche attraverso iniziative di dissuasione delle condotte illecite (quali l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati) e dei fenomeni che turbano e limitano il libero utilizzo degli spazi pubblici; la promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, al fine di coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane (su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico) da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3. Tale ultima previsione affida ai regolamenti di polizia urbana l'individuazione delle aree alle quali applicare le misure a tutela del decoro previste dal medesimo articolo 9, ai commi 1 e 2, che prevedono una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300 e l'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nel caso di condotte limitative della libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture per il trasporto, delle relative pertinenze e aree interne.

Per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane il provvedimento in esame istituisce uno specifico organismo: il Comitato metropolitano dedicato all'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana (articolo 6).

Ciascun comitato metropolitano è copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, e vi fanno parte, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato i soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. La disposizione fa esplicitamente salve le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale del comitato metropolitano coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza. Infine, si prescrive che la partecipazione alle riunioni del comitato metropolitano è dovuta a titolo completamente gratuito.

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle linee guida sulle politiche di sicurezza (di cui all'articolo 2) e dei patti locali per la sicurezza urbana (di cui all'articolo 5), possono essere individuati obiettivi specifici, destinati all'incremento dei servizi di controllo del territorio e alla valorizzazione del territorio.

Per garantire il necessario sostegno logistico e strumentale alla realizzazione di tali obiettivi possono essere coinvolti enti pubblici (economici e non) e soggetti privati, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 (convertito con la legge n. 119 del 2013) in materia di accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo.

Ricorda che lo strumento degli accordi territoriali di sicurezza integrata per lo

sviluppo è stato introdotto dal legislatore nel 2013 al fine di rafforzare i presidi di legalità nel quadro di un rapporto di collaborazione fra istituzioni in attuazione di politiche integrate e di governo della sicurezza, anche attraverso gli strumenti pattizi.

Pertanto, all'inizio della legislatura l'articolo 6-bis del citato decreto-legge n. 93 del 2013 ha stabilito per le aree interessate da iniziative di sviluppo territoriale che gli accordi tra il Ministero dell'interno e regioni ed enti locali, possono avere la contribuzione anche di altri soggetti pubblici, sia pur non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico.

Tale contribuzione può essere prevista per le aree interessate da insediamenti produttivi o infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale.

In base alla disciplina stabilita dal predetto decreto-legge n. 93 del 2013, gli accordi territoriali possono prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito in deroga alle disposizioni vigenti in materia contabile e comunque nel rispetto della disciplina sul controllo, l'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, di cui alla legge n. 185 del 1990, il ricorso alla permuta di materiali o prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto ad una specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze. In caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finan-

ziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati ai presidi di polizia.

Il comma 2 dell'articolo 7 richiama l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuiscono la facoltà al Ministro dell'interno e, per sua delega, ai prefetti, di stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini. Si tratta dei c.d. patti per la sicurezza, su cui interviene anche l'articolo 5 dettando disposizioni per la sottoscrizione di patti per l'attuazione della sicurezza urbana.

L'articolo 8 introduce alcune modifiche al TUEL, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contingibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.

Un primo gruppo di disposizioni interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, modificando a tal fine l'articolo 50 del TUEL, ai commi 5 e 7. In particolare, sono ampliate le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale, finora limitate dal TUEL al caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (articolo 50, comma 5).

Aggiungendo un periodo alla disposizione citata, si prevede che il sindaco possa adottare ordinanze *extra ordinem* qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di: grave incuria; degrado del territorio; pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.



In particolare, la disposizione specifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Ricorda che, ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2008, già oggi il sindaco può intervenire, tra l'altro, per prevenire e contrastare l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili ovvero le situazioni che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico (articolo 2, lettere *c*) e *d*). Tali interventi possono consistere anche in ordinanze sindacali *ex* articolo 54, comma 4, che il sindaco adotta nell'esercizio di funzioni di ordine e sicurezza pubblica di competenza statale.

Pertanto, la disposizione introdotta al nuovo articolo 50, comma 5, del TUEL, ha l'effetto di ritagliare, rispetto al quadro normativo vigente, fattispecie in cui il sindaco può intervenire nell'esercizio di funzioni proprie del comune e dunque, di legittimare una nuova potestà di intervento autonomo del sindaco quale rappresentante della comunità locale.

In merito all'introduzione di nuove fattispecie di poteri di ordinanza *extra ordinem*, ricorda che da giurisprudenza costante e consolidata della Corte costituzionale deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se « temporalmente delimitate » (*ex plurimis*, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della « concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare » (sentenza n. 4 del 1977).

In relazione alle richiamate materie, il successivo comma 2 dell'articolo in commento, stabilisce che i comuni possono adottare regolamenti ai sensi delle norme del TUEL medesimo. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamen-

tare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

In secondo luogo, la novella aggiunge una nuova disposizione al comma 7 del citato articolo 50 del TUEL, che attualmente attribuisce al sindaco il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

In virtù della nuova disposizione introdotta, si riconosce esplicitamente in capo al sindaco il potere di adottare anche ordinanze di ordinaria amministrazione, non contingibili ed urgenti, per disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il ricorso a tale strumento è ammesso solo al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi. Tali ordinanze devono disporre per un tempo predefinito, comunque non superiore a sessanta giorni.

Quanto all'attribuzione ai sindaci del potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione (che non possono derogare a norme legislative o regolamentari vigenti) nella giurisprudenza costituzionale è stata sottolineata l'imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Nella sentenza n. 115 del 2011 (con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale del citato articolo 54, comma 4, del TUEL) la Corte, a proposito della configurabilità del potere del sindaco di emanare ordinanze di or-

dinaria amministrazione, deve rispettare il principio di riserva di legge relativa, di cui all'articolo 23 della Costituzione, il principio di imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, ed il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

Infine l'articolo 8 interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di ufficiale del Governo, modificando a tal fine l'articolo 54 TUEL.

In particolare viene integralmente sostituita la previsione dell'articolo 54, comma 4-*bis*, del TUEL, che nella versione (pre)vigente rinviava ad un decreto del Ministro dell'interno la disciplina dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana. (articolo 8, comma 1, lettera *b*)).

La nuova formulazione circoscrive, a livello di norma primaria, le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, in qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, TUEL, stabilendo che tali provvedimenti devono essere diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminali o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili; ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, secondo la relazione illustrativa, la nuova formulazione del comma 4-*bis* è finalizzata a ricondurre il potere di ordinanza extra ordinem del sindaco in qualità di ufficiale del Governo « a situazioni che, per la loro natura o il loro contesto, sono considerate più contigue all'esigenza di tutela della sicurezza primaria ».

L'articolo 12, stabilisce che nelle ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del TUEL, come modificati dal decreto

e testé illustrati, in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il questore può disporre la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni. Viene altresì estesa, al comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista attualmente in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto anche alle ipotesi di loro somministrazione. Ricorda che in base alla disciplina vigente, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione da 250 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. La relazione illustrativa del provvedimento sottolinea come le misure che s'intende introdurre sono tese « a limitare il fenomeno dell'abuso delle sostanze alcoliche, soprattutto da parte dei giovani, che può determinare, in aree della città interessate da aggregazione notturna, episodi ricorrenti connotati da condotte violente contro il patrimonio o la persona o di particolare gravità per la sicurezza urbana ». In base alla normativa vigente (legge n. 287 del 1991, così come modificata dal decreto legislativo n. 59 del 2010) per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto che si esplicita in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati. Ciò che caratterizza la somministrazione è, quindi, l'esistenza di strutture logistiche atte a consentire l'assunzione e il consumo in loco di alimenti e bevande, caratteristica questa assente nel caso di esercizi deputati alla mera vendita dei suddetti prodotti. In tali esercizi, infatti, l'attività caratterizzante è quella di vendita/acquisto di alimenti e bevande, mentre è del tutto indifferente che l'acquirente, di sua iniziativa, consumi i prodotti acquistati immediatamente o in prossimità dei locali di vendita o produzione.

L'articolo 14, infine, detta disposizioni per favorire l'istituzione del numero unico europeo 112 nelle regioni. Consente quindi alle regioni che hanno rispettato gli obiet-

tivi del pareggio di bilancio di bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da utilizzare per le attività connesse al Numero Unico Europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale in base ai protocolli d'intesa siglati ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Per le finalità indicate può essere assunto un contingente massimo commisurato alla popolazione residente in ciascuna regione, determinato in misura pari ad un'unità per trentamila residenti. A tal fine le regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalla cessazioni di servizio previste per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, in deroga alla disciplina delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge n. 208 del 2015 (legge stabilità 2016).

Ricorda, in proposito, che il Numero Unico di Emergenza Europeo 112 è stato introdotto nel 1991 (direttiva 91/396/CEE) per mettere a disposizione un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri, in aggiunta ai numeri di emergenza nazionali, e rendere così più accessibili i servizi di emergenza, soprattutto per i viaggiatori. Dal 1998 la normativa dell'UE impone agli Stati membri di garantire che tutti gli utenti di telefonia fissa e mobile possano chiamare gratuitamente il 112. Dal 2003 gli operatori di telecomunicazioni devono fornire ai servizi di emergenza informazioni sulla localizzazione del chiamante per consentire loro di reperire rapidamente le vittime di incidenti. Gli Stati membri hanno inoltre il compito di sensibilizzare i cittadini sull'uso del 112.

Sotto il profilo normativo, da ultimo l'articolo 8 della legge 124 del 2015, di riorganizzazione della p.a., ha previsto l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, con centrali operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità stabilite dai protocolli di intesa previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Al contempo ha auto-

rizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2015, 20 milioni per il 2016 e 28 milioni annui a decorrere dal 2017 e fino al 2024.

Infine, ricorda che la I Commissione ha avviato l'esame di una serie di proposte di legge in materia di sicurezza urbana e polizia locale (C. 1529 ed abbinata). Una delle finalità dell'intervento legislativo consiste nella realizzazione di una politica integrata per la sicurezza, in cui tutti i soggetti istituzionali, comuni, province, città metropolitane, regioni e lo Stato concorrono alla realizzazione di tale politica, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base di specifici accordi regolati dalla legge. Sempre alla Camera, inoltre, è stata costituita una Commissione monocamerale di inchiesta con il compito di verificare lo stato del degrado e il disagio delle città e delle loro periferie, con particolare riguardo alle implicazioni socio-economiche e di sicurezza. La Commissione ha avviato i propri lavori a partire dal mese di novembre 2016.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, come preannunciato dal relatore per la I Commissione, si soffermerà sulle parti di competenza della II Commissione ed, in particolare, sulle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (articoli da 9 a 18 del Capo II), ad eccezione sugli articoli 12 e 14, direttamente connessi agli ambiti di competenza della I Commissione.

L'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento (dal luogo della condotta illecita) nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi «ivi previsti», limita la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze (comma 1). Nella relazione illustrativa si evidenzia che i suddetti comportamenti, pur non integrando necessariamente violazioni di legge, compromettono la fruibilità di particolari luoghi, rendendone dif-

ficoltoso il libero utilizzo e la normale e sicura fruizione degli spazi pubblici, con profili di rischio anche per la sicurezza relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità.

La competenza all'adozione dei provvedimenti è del sindaco del comune interessato e i proventi delle sanzioni sono destinate ad interventi di recupero del degrado urbano (comma 4). Sostanzialmente, l'ordine di allontanamento imposto dal sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, sembra configurare una forma di mini-Daspo. Si ricorda che il Daspo di cui alla legge n. 401 del 1989 per le manifestazioni sportive è adottato dal questore (l'autorità provinciale di PS) e, solo nel caso di obbligo di firma, vi è un controllo del giudice. L'articolo 9 fa salve le eventuali previsioni vigenti a tutela delle aree interne delle citate infrastrutture. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione precisa che per infrastrutture fisse e mobili « si intende il complesso di opere secondarie e complementari alla struttura di base, necessarie affinché quest'ultima possa funzionare (ad esempio, del servizio metropolitano è considerata infrastruttura non solo la rete dei binari ma anche i vagoni dei convogli, mentre la stazione e le vie di accesso rientrano nel concetto di pertinenza) ». Nell'ambito applicativo dell'articolo 9 e sulla base dello stesso fondamento normativo, rientrano – come afferma la citata relazione – anche condotte come la « prostituzione con modalità ostentate » o « l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti » che, in senso più ampio, limitano o comunque recano disturbo alla libera fruizione di tali spazi da parte dei cittadini. Il comma 2 sanziona con la misura dell'allontanamento anche chi – negli spazi indicati dall'articolo 1 – viene trovato in stato di ubriachezza; – compie atti contrari alla pubblica decenza; – esercita il commercio abusivo. La misura si aggiunge quindi alle sanzioni amministrative già previste dall'ordinamento (articoli 688 e 726 del codice penale; articolo 29 del decreto legislativo n. 114 del 1998). Il

comma 3 prevede – tramite lo strumento dei regolamenti di polizia urbana – l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure previste dall'articolo 1 ad aree urbane dove si trovino musei, ad aree monumentali e archeologiche o ad altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibito a verde pubblico. Anche in tal caso, viene precisato che restano ferme le disposizioni vigenti in materia – contenute nei decreti legislativi numeri 42 del 2004 e 222 del 2016 – volte a regolamentare le attività commerciali in tali aree. L'ordine di allontanamento, che ha una durata di quarantotto ore, sembra configurarsi come una misura di prevenzione.

Viene dunque riconosciuto al sindaco il potere di adottare una misura di prevenzione, sia pure temporalmente molto limitata. Attualmente, le misure di prevenzione sono adottate dall'autorità giudiziaria o dal questore. Nel silenzio della norma, il potere sembrerebbe esercitato dal sindaco in qualità di ufficiale del Governo nello svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza. L'applicazione della misura consegue dunque automaticamente alla commissione di illeciti amministrativi.

L'articolo 10 ha per oggetto il DASPO urbano. La disposizione detta le modalità esecutive della misura dell'allontanamento dalle aree relative alle infrastrutture di trasporto e dalle loro pertinenze, come indicate dall'articolo 9. Nello specifico si stabilisce (comma 1): – che l'ordine di allontanamento, in forma scritta, è rivolto al trasgressore dall'organo che accerta le condotte illecite; – la validità temporale della misura inibitoria (48 ore dall'accertamento del fatto); – che la violazione dell'ordine comporta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria originaria (cioè quella prevista dall'articolo 9, comma 1); – la trasmissione del provvedimento al questore competente nonché, ove necessario, alle competenti autorità sociosanitarie locali.

La recidiva nelle condotte illecite di cui all'articolo 9 (limitazione della libera accessibilità delle infrastrutture di trasporto, ubriachezza, commercio abusivo) – ove ne

derivi un pericolo per la sicurezza — comporta la possibile adozione di un divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi; il provvedimento, adeguatamente motivato, è adottato dal questore e ne individua le più opportune modalità esecutive compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del trasgressore (comma 2). Tale ultima misura è modellata sul citato DASPO nelle manifestazioni sportive di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 (come evidenziato nella stessa relazione illustrativa del Governo). Una durata maggiore del divieto di accesso (da sei mesi a due anni) è prevista dal comma 3 quando le condotte vietate sono commesse da un condannato negli ultimi cinque anni, con conferma della sentenza almeno in secondo grado, per reati contro la persona e il patrimonio. Viene quindi previsto — direttamente dalla legge — un aumento della durata del divieto nei confronti dei soggetti già condannati. Se l'interessato è un minore va data notizia della misura alla procura presso il tribunale dei minorenni. Il comma 4 prevede l'applicazione, ove compatibile, della disciplina del DASPO di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 in materia di notifica del provvedimento (comma 2-*bis*), obbligo di presentazione agli uffici di polizia (comma 3) e ricorribilità in cassazione (comma 4). Ne consegue, in particolare, anche per la maggiore invasività della misura inibitoria, il controllo dell'autorità giudiziaria ai fini della convalida.

L'articolo 10 prevede, inoltre, la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena — in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale — sia subordinata all'imposizione del divieto di accedere nei luoghi e aree pubbliche specificamente individuate (comma 5). Infine, viene demandata ad un decreto del Ministro dell'Interno la determinazione, a risorse immutate, dei criteri generali per il rafforzamento della cooperazione tra le forze dell'ordine (Po-

lizia, carabinieri e guardia di finanza) e i corpi di polizia municipale (comma 6).

L'articolo 11 ha per oggetto le occupazioni arbitrarie di immobili. Il fenomeno, fonte di forti tensioni sociali e di situazioni di illegalità, è particolarmente esteso nelle grandi città. La relazione al disegno di legge di conversione riporta che solo nel territorio di Roma Capitale vi sono i più di cento immobili abusivamente occupati. La disposizione è volta a contemperare l'esigenza di dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di sgombero di edifici abusivamente occupati con le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché con quelle di garanzia dei diritti fondamentali della persona normalmente affidati al prefetto, che può impartire apposite disposizioni per assicurare l'equilibrio di tutti i valori in gioco.

Nello specifico, l'articolo 11 intende meglio definire i percorsi attraverso i quali l'autorità di pubblica sicurezza, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Si dispone, così, che il prefetto debba impartire modalità esecutive dei provvedimenti del giudice sulle occupazioni abusive di immobili: sia per prevenire, in relazione al numero di immobili da sgomberare, possibili turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica, sia per assicurare il concorso della forza pubblica alle operazioni di sgombero. Il comma 2 prevede che l'impiego della forza pubblica per lo sgombero deve tenere conto delle seguenti priorità: — situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei territori interessati; — rischi per l'incolumità e la salute pubblica; — diritti dei proprietari degli immobili; — i livelli assistenziali che regioni ed enti locali possono assicurare agli aventi diritto. Viene precisato dal comma 4 che l'eventuale annullamento del provvedimento del prefetto da parte del giudice amministrativo può comportare — escluso il caso di dolo o colpa grave — soltanto il risarcimento in forma specifica che, nel caso di specie, consiste

nell'obbligo dell'amministrazione di attivarsi per far cessare l'occupazione abusiva.

L'articolo 13 ha per oggetto il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi, prevedendo il ricorso alla misura del DASPO, per un periodo da uno a cinque anni, per chi vende o cede sostanze stupefacenti o psicotrope in tali luoghi. Il questore potrà, infatti, disporre per motivi di sicurezza – nei confronti di soggetti condannati definitivamente o con sentenza confermata in appello nell'ultimo triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) – il divieto di accesso nei locali pubblici (o aperti al pubblico) o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. Tale divieto – di durata tra uno e cinque anni – può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali (commi 1 e 2). Si ricorda come, in relazione alla disciplina del Daspo, che può essere emesso non necessariamente dopo una condanna penale, la Corte costituzionale (sentenza n. 512 del 2002) ha inquadrato la misura del Daspo tra quelle di prevenzione, che possono quindi essere inflitte indipendentemente dalla commissione di un reato accertato definitivamente. Ulteriori misure, di durata massima di due anni – mutate dalla disciplina del Daspo – saranno adottabili nei confronti dei condannati con sentenza definitiva negli ultimi tre anni per i reati previsti dal citato Testo unico stupefacenti: – obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri; – obbligo di rientro nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; – divieto di allontanarsi dal comune di residenza (misura analoga all'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previsto dall'articolo 6, comma 3, del Codice antimafia che, tuttavia, è di competenza dell'autorità giudiziaria); – obbligo di presentazione alla polizia negli orari di

entrata ed uscita degli istituti scolastici. Tali ulteriori misure potranno essere irrogate da questore, singolarmente o cumulativamente. Anche tali misure si fa rinvio alla possibile applicazione di alcune delle disposizioni sul Daspo, di cui all'articolo 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989.

I divieti e le misure dettate dall'articolo 13 sono adottabili anche nei confronti di minori ultraquattordicenni (comma 5) con notifica del provvedimento ai genitori o a chi esercita la relativa potestà. La disposizione riprende quella, identica, in vigore per il Daspo nelle manifestazioni sportive, dettata dalla legge n. 401 del 1989 (articolo 6, comma 1-*bis*; il divieto di allontanamento dal comune di residenza ha effetti analoghi a quelli del citato foglio di via obbligatorio, applicabile anche ai minorenni). Il comma 6 punisce con la sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente (da sei mesi a un anno) la violazione delle misure adottate dal questore previste dai commi 1 e 3. Spetta al prefetto adottare i relativi provvedimenti. Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, la clausola di salvezza introdotta al comma 6 («salvo che il fatto costituisca reato») sarebbe diretta a evitare il ne bis in idem e a consentire l'applicazione del principio di specialità, dato che l'illecito potrebbe ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 650 del codice penale che sanziona con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità dato per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica. Il comma 7, infine, reca una disposizione analoga a quella del comma 5 dell'articolo 9 ovvero la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena per i reati in materia di stupefacenti di cui al comma 1 sia subordinata alla imposizione del divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati.

L'articolo 15 prevede la possibilità di utilizzare il cosiddetto braccialetto elettronico nei confronti dei destinatari della

misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che a ciò abbiano prestato esplicito consenso. Tale disposizione troverà applicazione nei limiti della disponibilità degli strumenti tecnici di controllo, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Si ritiene nella relazione che « la proposta consente una maggiore efficacia della misura di prevenzione e un presumibile, significativo abbattimento dei costi, legato alla possibilità di verificare « da remoto » il rispetto delle prescrizioni imposte al prevenuto dall'autorità giudiziaria ». Inoltre consente un a migliore dislocazione delle pattuglie sul territorio ai fini del controllo dell'ordine pubblico, consentendo di recuperare a tali fini le pattuglie che si sarebbero dovute utilizzare per controllare il sorvegliato speciale, il quale ora potrà essere controllato a distanza. Sempre nella relazione si legge che « attualmente i « braccialetti » disponibili sono 2.000, di cui 200 dotati di dispositivo GPS, e la loro utilizzazione può essere sostenuta con le risorse disponibili a legislazione vigente ».

L'articolo 16, relativo all'articolo 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) del codice penale, prevede che il giudice possa disporre il ripristino o la ripulitura dei luoghi, ovvero l'obbligo alla rifusione delle spese derivanti dal risarcimento del danno, per chi deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati.

L'articolo 17 assicura la neutralità finanziaria dell'intero decreto-legge, precisando che l'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponi-

bili a legislazione vigente. Dall'attuazione del decreto-legge si attendono nuove entrate, non quantificabili, legate all'introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie, di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 6.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) anticipa fin d'ora le perplessità e la contrarietà del suo gruppo alle disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge, testé illustrato dalla relatrice Morani. Osserva, infatti, che allo stato attuale la misura che dispone l'uso del braccialetto elettronico è condizionata alla disponibilità materiale dei medesimi braccialetti, con ripercussioni sulla concessione di misure alternative o degli arresti domiciliari e, conseguentemente, sulla limitazione della libertà personale. Per questi motivi la posizione del suo gruppo sarà di forte opposizione a questa parte del decreto, opposizione dettata dall'esigenza di condurre una battaglia culturale contro il principio di legare la libertà personale alla effettiva disponibilità materiale di congegni elettronici di controllo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente della I Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 28 febbraio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 9 novembre 2016 recante la Comunicazione 2016 sulla politica di allargamento dell'UE. COM(2016) 715 final (*Esame e rinvio*) .....

16

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Andrea MANCIULLI. — Interviene il vicesegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 9 novembre 2016 recante la Comunicazione 2016 sulla politica di allargamento dell'UE.**

**COM(2016) 715 final.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ritiene particolarmente significativo che le Commissioni III e XIV abbiano deliberato di avviare l'esame del provvedimento in titolo: l'integrazione europea dei Balcani occidentali costituisce, infatti, un impegno prioritario per la politica estera dell'Italia,

anche in ragione della rafforzata domanda di sicurezza e di stabilità che proviene dall'opinione pubblica europea, per la quale i Paesi dei Balcani occidentali devono e possono fare molto, soprattutto per quanto concerne la lotta al terrorismo, al crimine organizzato e alla tratta e al traffico di esseri umani e a tutte le connesse forme di immigrazione illegale.

Ricorda che quest'impegno prioritario potrà esprimersi al meglio nell'anno in corso nell'esercizio della presidenza italiana del Processo di Berlino, strumento inaugurato nel 2014 su iniziativa tedesca per promuovere il processo regionale di integrazione europea, che culminerà nel Vertice di Trieste, programmato per il 12 luglio prossimo.

Segnala, infine, che all'inizio del mese di aprile è stata preannunciata la presenza a Roma del Commissario per la Politica di vicinato e i negoziati di allargamento, Johannes Hahn, che potrà essere audito dalle Commissioni III e XIV in relazione ai contenuti della Comunicazione in titolo.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice per la XIV Commissione*, segnala che il Parlamento è chiamato ad esaminare la «Comunicazione 2016 sulla politica di allar-



gamento dell'UE» (COM(2016)715), presentata dalla Commissione europea il 9 novembre 2016 e nella quale la Commissione delinea un bilancio dei progressi compiuti nel processo di allargamento e formula raccomandazioni per ciascun Paese dell'allargamento e in merito a tematiche specifiche.

Ricorda che dopo l'ingresso, nel luglio del 2013, della Croazia, non si sono registrati ulteriori allargamenti dell'Unione europea e che i Paesi interessati al processo di allargamento che hanno attualmente lo *status* di paese candidato sono i seguenti: Albania (candidato da giugno 2014, i negoziati di adesione non sono ancora stati avviati); Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (dal dicembre 2005, i negoziati di adesione non sono ancora stati avviati); Montenegro (dal dicembre 2010, i negoziati di adesione sono stati avviati a giugno 2012. Al momento sono stati aperti 20 capitoli negoziali e ne sono stati chiusi 2, Scienza e ricerca ed Istruzione e cultura); Serbia (da marzo 2012, i negoziati di adesione sono stati avviati a gennaio 2014. Al momento sono stati aperti 4 capitoli negoziali); Turchia (da dicembre 1999, i negoziati di adesione sono stati avviati ad ottobre 2005. Al momento sono stati aperti 16 capitoli negoziali e ne è stato chiuso 1 su Scienza e ricerca).

La Bosnia-Erzegovina – che ha ufficialmente presentato la domanda di adesione all'UE il 15 febbraio 2016 – e il Kosovo sono ancora potenziali candidati. Ricorda in proposito che cinque Stati membri dell'UE non riconoscono il Kosovo: Cipro, Grecia, Spagna, Romania, Repubblica Slovacca.

Il Presidente della Commissione europea Juncker, all'inizio del suo mandato, ha espressamente escluso la possibilità di nuove adesioni all'UE nel breve e medio termine. Tale posizione è stata ribadita dalla Commissione europea in occasione della relazione annuale sull'allargamento, presentata a novembre 2015, nella quale si indica che, considerate le sfide che i Paesi dell'allargamento devono affrontare, nessuno di loro sarà pronto ad aderire all'U-

nione europea nel corso del mandato dell'attuale Commissione europea, che scade nel 2019.

Segnala che, sul piano formale, la presentazione dalla relazione annuale sull'allargamento da parte della Commissione è solitamente seguita dall'adozione di conclusioni da parte del Consiglio dei ministri dell'UE. In occasione della riunione del 12 dicembre 2016, il Consiglio Affari Generali dell'UE non ha tuttavia – per la prima volta nella procedura annuale di esame del pacchetto allargamento – potuto approvare il progetto di conclusioni, per l'opposizione del rappresentante del Governo austriaco. Questi aveva infatti chiesto che fosse modificato il testo del progetto di conclusioni con l'inserimento di un riferimento alla necessità di congelare i negoziati con la Turchia, ma tale richiesta non è stata accolta dalle altre delegazioni (ricorda in proposito che lo stesso Parlamento europeo, in una risoluzione approvata a larga maggioranza il 24 novembre 2016, aveva chiesto il congelamento dei negoziati con la Turchia). In mancanza di un consenso, quindi, la Presidenza slovacca del Consiglio dell'UE ha deciso di procedere comunque all'adozione del testo come « conclusioni della Presidenza », precisando che dal punto di vista formale esse non potranno essere considerate conclusioni del Consiglio. Per quanto riguarda, in particolare, i negoziati di adesione con la Turchia, le conclusioni della Presidenza indicano che il Consiglio ritiene che, nelle attuali circostanze, non debbano essere aperti nuovi capitoli di negoziato con la Turchia.

Quanto ai contenuti della Comunicazione, in via generale, rinviando alla illustrazione della relatrice per la III Commissione, anticipa che la Commissione europea rileva che l'attrattiva dell'UE nei Paesi dell'allargamento è stata parzialmente intaccata dalla tendenza depressiva dell'economia e dallo scetticismo verso il progetto europeo. Nel contempo, la stabile prospettiva dell'adesione all'UE ha comunque continuato a promuovere la trasformazione, la stabilità e la sicurezza nei Paesi dell'Europa sudorientale. Quindi, a giudizio della Commissione, il processo

di allargamento resta uno strumento insostituibile per rafforzare tali Paesi e sostenerli nella loro modernizzazione, in linea con i criteri di adesione.

Quanto ai temi di carattere trasversale, la Commissione, in particolare, evidenzia come nei Paesi candidati persistano carenze strutturali, in particolare negli ambiti fondamentali dello Stato di diritto e dell'economia e come la crisi migratoria abbia confermato la rilevanza strategica delle politiche di allargamento. Relativamente allo Stato di diritto e alla tutela dei diritti fondamentali, in molti Paesi la messa a punto di sistemi giudiziari funzionanti e indipendenti procede con lentezza. Inoltre, numerosi Paesi registrano una situazione di corruzione politica sistemica e l'impegno politico contro la corruzione non si è tradotto in risultati concreti. Ciò si riflette negativamente anche sugli investimenti.

Anche la libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione continua a destare particolare preoccupazione nella maggior parte dei Paesi dell'allargamento, così come la discriminazione nei confronti dei gruppi vulnerabili, anche sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. Occorre un ulteriore impegno per garantire la parità tra donne e uomini, in particolare nel mercato del lavoro e devono essere rafforzati i diritti dei bambini, compreso lo sviluppo di sistemi per la protezione dei minori.

A ciò si affiancano le questioni del terrorismo e della radicalizzazione, che continuano a costituire una minaccia per l'UE e per i Paesi dell'allargamento. Occorre, quindi, una più forte azione per contrastare la radicalizzazione, in particolare nell'ambito dell'istruzione, potenziando il controllo dei finanziamenti esteri volti a promuovere contenuti radicali.

Il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche resta una sfida fondamentale e i progressi nelle riforme della pubblica amministrazione non sono stati uniformi. Nella maggior parte dei Paesi, la struttura dell'amministrazione statale resta complessa e non garantisce un'adequata assunzione di responsabilità.

Sul versante economico, tutti i Paesi dell'allargamento fanno fronte a importanti sfide economiche e sociali strutturali, con una pubblica amministrazione poco efficiente ed elevati tassi di disoccupazione, in particolare quella giovanile. La Commissione sottolinea, infatti, come le infrastrutture e l'istruzione devono essere migliorate.

Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 231/2014, approvato l'11 marzo 2014, definisce il quadro normativo attraverso il quale l'Unione fornirà assistenza tecnica e finanziaria ai Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione e prevede uno stanziamento complessivo, per l'intero periodo 2014-2020, di circa 11 miliardi di euro.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice per la III Commissione*, ringraziando la collega Camani per l'inquadramento del provvedimento nel contesto delle politiche dell'Unione europea, tenendo tuttavia conto della specificità della politica estera dell'Unione europea, caratterizzata dal metodo intergovernativo, annuncia che si soffermerà sui profili attinenti le relazioni esterne dell'Unione europea con i Paesi interessati dalla politica di allargamento, attingendo anche alle risultanze della recente missione svolta da una delegazione della III Commissione in Kosovo, in occasione della Conferenza delle omologhe Commissioni dei Paesi dell'Unione europea e dei Balcani, tenutasi nei giorni 20-22 febbraio.

Ribadisce che, dopo l'ultimo ingresso, risalente al 2013 e riguardante la Croazia, la Commissione europea nel novembre del 2016 ha adottato il suo pacchetto annuale sull'allargamento, che valuta lo stato di avanzamento dei Balcani Occidentali e della Turchia nell'attuazione delle principali riforme politiche ed economiche e individua le misure necessarie ad affrontare le questioni ancora aperte.

Ricorda che, nel presentare il pacchetto sull'allargamento, Johannes Hahn, Commissario per la Politica di vicinato e i negoziati di allargamento, ha dichiarato:

« La prospettiva dell'adesione all'UE continua a incoraggiare la trasformazione e a mantenere la stabilità nei paesi dell'Europa sudorientale, e un processo di allargamento credibile resta uno strumento insostituibile per rafforzare questi paesi e aiutarli nelle riforme politiche ed economiche ».

Evidenzia come la politica di allargamento, che ha per base giuridica l'articolo 49 del TUE, continui a produrre risultati e come nella maggior parte dei Paesi le riforme avanzino, anche se a ritmi diversi. È essenziale continuare a rispettare il principio della priorità alle questioni fondamentali: la Commissione continuerà a incentrare gli sforzi sullo Stato di diritto, che include la sicurezza, i diritti fondamentali, le istituzioni democratiche e le riforme della pubblica amministrazione, e sullo sviluppo economico e la competitività. È di vitale importanza che la società civile e i soggetti interessati in senso lato rivestano un ruolo più forte.

Richiamando le parole del presidente, ricorda che nell'anno in corso l'Italia presiede il Processo di Berlino, il Processo finalizzato all'integrazione europea dei Balcani occidentali, avviato dalla Germania nel 2014. Si tratta di un esercizio che vede già il nostro Paese fortemente impegnato nella realizzazione del Vertice di Trieste, nel luglio prossimo, a margine del quale è prevista la realizzazione di un *forum* economico dedicato alle piccole e medie imprese e ai temi della cooperazione economica regionale.

Ribadisce che per il nostro Paese l'integrazione europea dei Balcani occidentali rappresenta un obiettivo prioritario sul piano strategico, anche in parallelo all'azione svolta in Consiglio di Sicurezza.

Passando ad illustrare la Comunicazione, la Commissione europea rileva come occorra un maggiore impegno per superare le controversie bilaterali al fine di non intralciare il processo di adesione. In particolare, occorrono progressi: nella normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo; nel raggiungimento di una soluzione concordata in merito alla questione del nome per l'Ex Repubblica ju-

goslava di Macedonia; e, infine, nei colloqui guidati dalle Nazioni Unite per una soluzione della questione cipriota.

Ricorda che la Commissione formula raccomandazioni per ciascun Paese interessato dall'allargamento, a partire dalla Turchia, cui riconosce lo sforzo in tema di migranti e rifugiati. La Commissione sottolinea, però, le carenze in tema di diritti umani, Stato di diritto, libertà di espressione e di comunicazione e riforma della pubblica amministrazione. La Turchia dovrebbe anche risolvere i propri squilibri macroeconomici; portare a termine ulteriori riforme strutturali e migliorare il clima imprenditoriale. La Commissione sostiene che la Turchia ha un buon livello di preparazione in vista del raggiungimento della capacità di far fronte alla pressione della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e che essa ha continuato ad allinearsi con l'*acquis* dell'UE.

Evidenzia che la Commissione riconosce i risultati raggiunti dal Montenegro in tema di Stato di diritto, riforma della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario e lotta alla corruzione, mentre rileva delle carenze persistenti in tema di diritti umani, soprattutto nei confronti della minoranza Rom. Dal punto di vista economico, la sostenibilità del bilancio del Montenegro è messa a dura prova dai livelli di debito pubblico. Infine, il Montenegro è moderatamente preparato rispetto a molti capitoli dell'*acquis* dell'Unione europea, tra cui la libera circolazione delle merci, gli appalti pubblici, le statistiche e la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Per quanto riguarda la Serbia, ricorda che la Commissione ritiene che questa è moderatamente preparata nel settore della riforma della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario. Il Paese, però, ha un limitato livello di preparazione nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione, che persiste in numerosi settori, e nella lotta contro la criminalità organizzata. La Serbia ha partecipato in modo costruttivo alle iniziative regionali e si è adoperata per migliorare le relazioni bi-

lateralmente in uno spirito di conciliazione. Deve, però, intensificare il dialogo con il Kosovo per quanto riguarda l'attuazione di tutti gli accordi. Sul piano economico, le riforme stanno rivelandosi fruttuose e devono continuare, mentre occorre migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione.

Per quanto riguarda l'allineamento all'*acquis* dell'UE, sottolinea che la Serbia ha un buon livello di preparazione in settori quali il diritto societario, la proprietà intellettuale, la scienza e la ricerca, l'istruzione e la cultura e le dogane. Occorre però migliorare la programmazione degli investimenti di progetti infrastrutturali strategici nei settori dell'energia e dei trasporti.

Ricorda che la Commissione europea si dichiara disposta a rinnovare la propria raccomandazione per l'apertura dei negoziati di adesione con l'Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, subordinatamente, tuttavia, ai progressi nell'attuazione dell'accordo di Przino del 2015. Nel Paese persistono carenze importanti in tema di sistema giudiziario e corruzione. Inoltre, occorre risolvere il contenzioso con la Grecia sulla questione del nome. La Commissione, inoltre, rileva che occorre continuare a preservare la stabilità macroeconomica e che il Paese è stato colpito dalla crisi migratoria e ha collaborato con i Paesi limitrofi e con gli Stati membri nella gestione dei flussi migratori misti.

Evidenzia che la Commissione apprezza i progressi conseguiti dall'Albania in tema di modifiche costituzionali, riforma del sistema giudiziario e della pubblica amministrazione. Riscontra, però, un limitato livello di preparazione nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. L'Albania è moderatamente preparata allo sviluppo di un'economia di mercato funzionante. La crescita economica si è accelerata e la situazione del mercato del lavoro è migliorata, ma il tasso di disoccupazione rimane elevato. Inoltre, ha conseguito progressi nell'allineamento all'*acquis* dell'UE in un certo numero di settori.

Essendo recente la domanda di adesione all'UE da parte della Bosnia-Erzegovina (febbraio 2016), ricorda che la Costituzione della Bosnia-Erzegovina continua a non essere conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come sancito dalla sentenza nella causa Sejdic-Finci. Il Paese è stato seriamente colpito dal fenomeno dei combattenti terroristi stranieri e dalla radicalizzazione. La Bosnia-Erzegovina ha già adottato misure significative per far fronte a tale problema, che devono essere integrate da ulteriori disposizioni per individuare, prevenire e bloccare il flusso di terroristi combattenti stranieri. Deve essere, inoltre, intensificato l'impegno per affrontare le questioni relative ai diritti umani e delle minoranze. Infine, non è stato compiuto alcun progresso in materia di libertà di espressione. Sul piano economico, il Paese si trova ancora in una fase iniziale nello sviluppo di un'economia di mercato funzionante. Infine, occorre un ulteriore sforzo per l'allineamento all'*acquis* dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il Kosovo, ricorda che, secondo la Commissione, tale Paese si trova in una fase iniziale di adeguamento ai requisiti richiesti dall'Unione europea sia sul piano politico che su quello economico. Tuttavia, la Commissione accoglie con favore l'entrata in vigore, avvenuta il 1° aprile 2016, dell'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) che fornisce un quadro globale per l'intensificazione delle relazioni politiche ed economiche tra l'UE e il Kosovo.

Sul piano delle tematiche trasversali, rifacendosi a quanto la collega Camani ha richiamato sulle questioni del terrorismo e della radicalizzazione, segnala che per la Commissione anche il fenomeno dei combattenti che partono dall'UE e dai Paesi dell'allargamento per unirsi a gruppi di insorti, in particolare in Siria e in Iraq, e la potenziale minaccia che rappresentano per la sicurezza al loro rientro sono destinati a perdurare nei prossimi anni.

Per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, sottolinea che la situazione è sostanzialmente stabile nei Paesi dei Balcani occidentali. In Turchia, invece, si

sono registrati passi indietro. La Turchia deve, in particolare, garantire il funzionamento di un sistema imparziale di controllo giudiziario delle violazioni dei diritti umani.

Mette in evidenza come la situazione della libertà di espressione si sia ulteriormente deteriorata in Turchia, mentre nei Balcani occidentali persistono ingerenze politiche indebite nell'attività delle emittenti pubbliche e opacità dei finanziamenti pubblici dei mezzi di comunicazione.

Per quanto riguarda la crisi migratoria, ricorda che la Comunicazione mette in luce come questa ha confermato la rilevanza strategica delle politiche di allargamento nella regione. La chiusura della rotta dei Balcani occidentali e l'accordo tra Unione europea e Turchia hanno portato, a giudizio della Commissione, importanti risultati. Alcuni Paesi dell'allargamento hanno dovuto adattare rapidamente i propri quadri giuridici e istituzionali e le proprie infrastrutture per far fronte alla crisi.

Quanto al funzionamento delle istituzioni democratiche e alle riforme della pubblica amministrazione, sottolinea che,

in Turchia, l'impatto dei recenti licenziamenti di massa non è stato ancora misurato, mentre la maggior parte dei Paesi dei Balcani occidentali ha compiuto progressi nell'adozione di strategie e programmi per la riforma della pubblica amministrazione e della gestione delle finanze pubbliche, ma occorre garantirne l'attuazione e la sostenibilità a lungo termine.

Sul versante economico, infine, ricorda che la situazione è gradualmente migliorata nei Balcani occidentali, con un aumento della crescita, degli investimenti e dei posti di lavoro nel settore privato, mentre l'Unione europea e la Turchia sono in procinto di avviare negoziati per la modernizzazione e l'ampliamento dell'Unione doganale UE-Turchia.

Il viceministro Mario GIRO si associa agli interventi delle relatrici.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	22
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	25

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI, indi della presidente della VII Commissione, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.*

##### La seduta comincia alle 13.45.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.**

**Atto n. 378.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite VII e XII

proseguono oggi l'esame degli schemi di decreto legislativo recanti, rispettivamente, norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378) e istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380), iniziato il 24 gennaio scorso. Ricorda che il 30 gennaio si è svolta una seduta di audizioni informali e che la seduta odierna è dedicata allo svolgimento della discussione su tali atti. Ricorda, altresì, che, poiché il termine per l'espressione di entrambi i pareri scade venerdì 17 marzo, in sede di Ufficio di presidenza di ciascuna Commissione si è convenuto di addivenire alla deliberazione di tali pareri nella seduta di giovedì 16 marzo, previa presentazione delle relative proposte di parere mercoledì 15 marzo. Inoltre, allo stato, i due schemi di decreto non sono corredati dai prescritti pareri della Conferenza unificata e che la V Commissione (Bilancio) dovrà esprimere la propria valutazione sulle conseguenze di carattere economico-finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento. Comunica, infine, che è stato richiesto il parere del

Comitato per la legislazione sui suddetti schemi di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento.

Maria MARZANA (M5S) auspica che questa seduta possa costituire l'inizio di un percorso il più possibile condiviso. Ravvisa diversi profili critici nel provvedimento, emersi non soltanto nel corso delle audizioni, ma anche a seguito di incontri che il suo Gruppo ha effettuato sul tema. I principali aspetti problematici concernono la composizione numerica delle classi, il percorso che porta al conseguimento della certificazione, i servizi, la continuità didattica. Quanto alle classi, rileva perplessità in merito al numero massimo di alunni, fissato dal decreto, in presenza di un alunno diversamente abile: tale numero viene sostanzialmente incrementato rispetto alla situazione prevista dalla normativa vigente. Peraltro, il decreto non prende in considerazione l'eventualità della presenza in classe di più di un alunno con abilità diversa. Sottolinea le implicazioni in termini di didattica e di sicurezza sottostanti questo aspetto. Quanto al percorso scolastico, lamenta la mancanza di un confronto con le famiglie e con i professionisti nella sua elaborazione e rileva che tale circostanza determina un passo indietro rispetto alla realizzazione di un'autentica inclusione scolastica. Rileva, inoltre, la mancanza di un'assistenza specialistica e di servizi di trasporto che sarebbero di competenza degli enti locali, cui non sono state assegnate risorse e che non sempre sono in grado di fornire tali servizi in modo costante nel tempo. Al riguardo, il decreto dovrebbe dare una definizione dei LEP e prevedere risorse adeguate. Infine, con riferimento al personale di sostegno, riferisce che le misure previste dal provvedimento non assicurano la necessaria continuità didattica.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, segnala di aver ben chiare le questioni aperte nel provvedimento alle quali, con la collega

Carnevali, relatrice per la XII Commissione, intende dare una risposta. Tuttavia, rispetto al tema della continuità didattica, si devono fare i conti con la facoltà di assegnazione provvisoria e con le domande di trasferimento dei docenti. Chiede alla collega Marzana di chiarire quale sia la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto al concetto stesso di continuità didattica e di indicare una soluzione alternativa a quella contenuta nel testo in esame che tenga bilanciate le esigenze di tutti.

Maria MARZANA (M5S), raccogliendo l'invito della relatrice, sostiene la necessità di coprire tutti i posti vacanti e di ridurre drasticamente il numero dei posti in deroga che alimentano la precarietà in questo settore. Ritene, inoltre, che il dirigente scolastico, con l'accordo delle famiglie, debba poter prolungare il contratto al docente di sostegno, al fine di poter garantire alle classi il medesimo *team* di docenti degli anni precedenti.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, pensa che la misura suggerita dalla collega Marzana sia di difficile attuazione in quanto, in base alle vigenti norme contrattuali, i docenti hanno il diritto di chiedere un trasferimento. Afferma, inoltre, che continuità didattica non significa stabilizzazione, in quanto non presuppone la garanzia dell'assunzione.

Laura COCCIA (PD) reputa che il principio di continuità didattica dovrebbe essere l'obiettivo finale nell'ambito del progetto di attuazione dell'inclusione scolastica. Tuttavia occorre tener conto del fenomeno del *burn out* segnalato dalle organizzazioni sindacali nel corso delle audizioni. La possibilità di un trasferimento, in alcuni casi, deve poter essere garantita. È importante puntare alla formazione di tutto il gruppo di docenti che opera in una classe in cui è presente un ragazzo diversamente abile. La presenza del docente di sostegno è infatti prevista solo per un numero ridotto di ore: per quelle rimanenti, il resto del corpo do-

cente, avendo le competenze necessarie, potrebbe assicurare la necessaria assistenza. Manifesta perplessità rispetto alla previsione di cattedre miste che generano confusione sui ruoli.

Paola BINETTI (Misto-UDC), nel rilevare che negli interventi dei deputati che l'hanno preceduta è stata rimarcata l'importanza di assicurare la continuità didattica e richiamata l'opportunità di tenere conto delle conseguenze di un possibile *burn-out* degli insegnanti, sottolinea che, come spesso accade, è necessario trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze. Ricordando che nella discussione della legge delega sulla buona scuola è emerso un orientamento favorevole all'introduzione di percorsi specifici per gli insegnanti di sostegno, al fine di assicurare una formazione adeguata, e rimarcando l'intreccio con l'altro schema di decreto legislativo all'esame della Commissioni riunite, relativo alla formazione nei primi sei anni di vita, osserva che l'esigenza della stabilità, che non può essere garantita in ogni circostanza, deve in ogni caso rappresentare un obiettivo tendenziale.

Gianluca VACCA (M5S), si compiace che oggi la collega Malpezzi desideri il puntuale contributo del Movimento 5 Stelle e sottolinea che in numerose occasioni, in passato, gli appelli e i suggerimenti avanzati sono rimasti inascoltati. Ritiene che la continuità didattica non debba essere garantita aumentando i posti in deroga che vengono ricoperti con i docenti supplenti. Se questa dovesse restare l'unica strada percorribile, le supplenze dovrebbero essere pluriennali per non spezzare il legame di fiducia e di collaborazione che si instaura tra il ragazzo e il docente. Inoltre, i dirigenti scolastici, nell'effettuare le assegnazioni sulle cattedre, dovrebbero avere come assoluta priorità quella di garantire ai ragazzi lo stesso insegnante dell'anno precedente, come avviene per i docenti su posti normali. L'assegnazione deve essere fatta con riguardo all'alunno. Conclude affermando che il *caos* di trasferimenti

degli ultimi due anni è dovuto alle distorsioni provocate dalla legge 107.

Maria MARZANA (M5S) sottolinea che la soluzione prospettata dal Governo e dal Partito Democratico al problema della continuità didattica si è concretizzata nel porre un vincolo decennale al docente sul posto di sostegno, anziché sulla classe. Considera tale vincolo inutile, quando basterebbe prorogare di anno in anno il contratto al docente di sostegno, nella medesima classe, nel caso di contratti a tempo determinato.

Maria Grazia ROCCHI (PD) sostiene che la continuità didattica è importante per tutti gli alunni, non solo per i bambini con abilità diversa. Essa non può essere considerata un obiettivo da conseguire attraverso specifiche misure, ma un principio cui deve essere ispirata l'azione complessiva nella definizione del *team* di docenti che accompagna la classe nel suo percorso. Infatti, per un alunno, specialmente per un alunno diversamente abile, la continuità è quella che si instaura con il gruppo degli insegnanti e con i suoi compagni. Il principio deve essere perseguito con diverse misure e accorgimenti che devono essere attuati cercando di assicurare, ogni qualvolta sia possibile, i medesimi insegnanti degli anni precedenti. Una sola misura non può risolvere questo aspetto.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, nell'osservare che molti dei rilievi emersi nel corso della discussione traggono spunto dalle audizioni svolte sul tema, ribadisce la disponibilità a proporre significative correzioni al testo in esame, in particolare per quanto riguarda gli articoli 5, 6 e 7, che investono in materia diretta materie afferenti alla competenza della Commissione Affari sociali. Sottolinea che il mondo associativo non chiede il ritiro del provvedimento delegato, ma sta invece collaborando attivamente al miglioramento del testo, anche attraverso una diversa definizione di strumenti quali il profilo di funzionamento e il piano



educativo individuale. Ricorda, in proposito, che la delega fissa importanti obiettivi da perseguire. In risposta alle critiche sollevate sul tema delle risorse, ricorda che con le recenti manovre finanziarie sono state stanziati somme cospicue per il sostegno alle persone con disabilità, in particolare con riferimento al trasporto, restando ferma la responsabilità in capo alle regioni. Osservando che il mondo associativo privilegia una visione della continuità nell'ambito della classe, condivide quanto affermato dalla collega Rocchi circa l'importanza della relazione tra pari. La continuità rappresenta un valore da tutelare, in particolare per alunni in una condizione particolare, ma vi sono casi in cui anche una discontinuità è indicata nel caso di un rapporto non proficuo tra insegnante ed alunno. In conclusione, insiste per una valorizzazione dell'indirizzo contenuto nella delega per quanto riguarda la formazione didattica specializzata.

Maria MARZANA (M5S) segnala che con la legge di bilancio sono state apposite risorse per i supporti logistici e per l'assistenza ai bambini con abilità diversa; tuttavia nel decreto di riparto di tali risorse, non sono state incluse le regioni a statuto speciale. Tale discriminazione ha determinato notevoli difficoltà finanziarie per le regioni escluse dal finanziamento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.**

**Atto n. 380.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che anche per questo atto sono previsti interventi sul testo dello schema e che, come si era concordato negli Uffici di Presidenza, una proposta di parere sarà presentata il 15 marzo, per poi essere posta in votazione il 16 marzo.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore per la VII Commissione*, sulla base degli interventi delle persone ascoltate nelle audizioni, ritiene che questo provvedimento sia stato accolto con maggior favore degli altri. Sottolinea che, peraltro, il 50 per cento delle risorse complessivamente stanziati per gli otto decreti delegati è stato destinato alle misure recate da quello in esame. Tale circostanza lascerebbe intendere che il Governo abbia voluto fare un vero e proprio investimento sul nuovo sistema di educazione e istruzione per la fascia di età 0-6. Ricordando le diverse occasioni in cui il tema è stato affrontato e dibattuto nella Commissione cultura, preannuncia di volersi coordinare con i colleghi del Senato per proporre un parere favorevole che auspica possa incontrare l'accordo di tutti i colleghi delle due Commissioni.

Maria MARZANA (M5S) ritiene, contrariamente a quanto affermato dal collega D'Ottavio, che la discussione sul tema dell'istruzione 0-6 sia ancora aperta, perché anche questo provvedimento ha diversi profili critici che investono soprattutto la questione del personale. Da un punto di vista numerico, non essendo previste nuove assunzioni, ma solo una diversa collocazione del personale già assegnato, e dal punto di vista della formazione, rispetto alla quale le norme del decreto risultano alquanto confuse, occorrono modifiche. Trova positiva l'istituzione del sistema integrato, ma la formazione dovrebbe essere più specializzante. Inoltre, solo una parte dei docenti e degli educatori sono assunti in scuole dello Stato o in scuole paritarie; quelli dedicati alla fascia da 0 a 3 anni, sono assunti dalle regioni. Sarebbe opportuna una omogeneizzazione del settore.

Daniela SBROLLINI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, nel ringraziare il relatore per la VII Commissione per il lavoro svolto e la collega Marzana per le osservazioni utili a migliorare il testo in esame, si augura che le Commissioni riunite possano approvare un testo ampiamente condiviso. Segnala che, in sede di predisposizione della proposta di parere, si potrà tenere conto di quanto emerso nel

corso delle audizioni svolte, al fine di affrontare adeguatamente un testo che investe il processo formativo iniziale, in cui si delinea l'identità di ogni individuo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche alla legge elettorale ( <i>Deliberazione</i> ) .....	27
Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini ( <i>Deliberazione</i> ) .....	28
ALLEGATO 1 ( <i>Programma</i> ) .....	33

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	28
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	34

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi e C. 4284 Turco.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4284</i> ) .....	31
Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». Testo base C. 3683, approvata dal Senato, C. 460 Speranza e C. 540 Verini ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Emendamenti C. 3772-A e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	32
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Emendamenti C. 3500-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	32

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche alla legge elettorale.**  
(*Deliberazione*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, sulla base di quanto convenuto in

sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2352 e abb., recanti modifiche alla legge elettorale. Nell'ambito di tale indagine saranno svolte audizioni di esperti nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 marzo.

La Commissione approva la proposta del presidente.

**Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.**

*(Deliberazione).*

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propongo lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra uomini e donne.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 31 maggio 2017 e si svolgerà sulla base del programma riportato in allegato *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.**

**Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb.**

*(Parere alla XII Commissione).*

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* ricorda che, a seguito di quanto convenuto nella seduta di giovedì 23 febbraio scorso, ha rappresentato al Presidente della XII Commissione l'esigenza che la I Commissione possa disporre di maggior tempo ai fini dell'espressione del parere di competenza sul provvedimento in oggetto, in considerazione della delicatezza e della complessità del medesimo. Analoga richiesta è stata avanzata dalla II Commissione, anche essa competente in sede consultiva. A seguito di tali richieste, il Presidente della XII Commissione – sulla base di quanto convenuto a maggioranza dalla Commissione medesima – ha rappresentato alla Presidenza della Camera la necessità di disporre un rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea (previsto nel calendario dei lavori a partire dal 27 febbraio 2017) e di consentire che la conclusione dell'esame in sede referente possa avvenire entro giovedì 2 marzo, al fine di permettere alle Commissioni affari costituzionali e giustizia di esprimere i rispettivi pareri. La Presidenza ha quindi comunicato all'Assemblea, in data 24 febbraio 2017, che il provvedimento in oggetto sarà iscritto in un successivo calendario dei lavori.

Pertanto, essendo stata accolta la richiesta della Commissione di disporre di maggior tempo per l'esame del provvedimento, è stata convocata la seduta odierna per il seguito dell'esame, mentre – come concordato nella seduta della I Commissione del 23 febbraio scorso – il parere dovrà essere reso alla XII Commissione entro domani mercoledì 1° marzo 2017. Chiede quindi se vi siano deputati che intendano intervenire nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore, deputato Lattuca, che ha chiesto di parlare.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*). Desidera spiegare i motivi per cui non ha considerato nella proposta di parere le osservazioni avanzate nella scorsa seduta dal collega Menorello e da alcuni colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle. Riguardo alle argomentazioni del collega Menorello, che riprendeva la condizione posta nel parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali relativa al coordinamento statale della banca dati previsto dall'articolo 6, comma 3, osserva che non ha ritenuto la questione rilevante sul piano costituzionale, dato che tutto il provvedimento rientra nella materia « ordinamento civile » che l'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato. La questione posta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali è sicuramente di buon senso, ma è di merito ed esula dall'ambito del parere della I Commissione.

Riguardo alla questione avanzata dai deputati del Movimento 5 Stelle in relazione al richiamo alla deontologia professionale previsto dall'articolo 1, comma 7, ricorda che l'articolo 1 concerne il consenso informato e la disposizione richiamata riguarda l'impossibilità di esigere trattamenti sanitari non conformi alla legge e alla deontologia professionale e non il rifiuto di sottoporsi a trattamento

sanitari. Sottolinea, quindi, che è quest'ultima fattispecie e non il divieto di esigere trattamenti sanitari che rientra nella tutela dell'articolo 32 della Costituzione.

Domenico MENORELLO (CI) fa notare che sarebbe stato opportuno che il relatore presentasse la sua proposta di parere in esito al dibattito e non prima. Fa presente che il provvedimento presenta profili di dubbia costituzionalità, che si riserva di approfondire nella seduta di domani, sui quali auspica una seria riflessione da parte del relatore.

Federica DIENI (M5S) rileva come il provvedimento in esame sia molto atteso dai cittadini e che non è procrastinabile l'avvio del suo esame in Assemblea. Chiede a tutti di mettersi una mano sulla coscienza di fronte al dramma di persone malate e senza speranza di guarigione costrette ad andare all'estero per poter decidere in ordine alla propria esistenza. Per questi motivi ritiene che la Commissione possa esprimere il proprio parere già nella seduta odierna.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ribadisce che nella precedente seduta si era già concordato di prevedere l'espressione del parere nella giornata di domani, mercoledì 1° marzo, ferma restando la convocazione di una seduta dedicata alla discussione nella giornata odierna.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) giudica inopportuno che la proposta di parere venga formulata dal relatore ancora prima che si sia svolto un adeguato dibattito tra i gruppi.

Emanuele FIANO (PD) ricorda i numerosi precedenti in cui la proposta di parere del relatore è stata avanzata prima del dibattito proprio allo scopo di acquisire le osservazioni dei colleghi e, eventualmente, consentire l'integrazione del parere medesimo. Ricorda, inoltre, che successivamente si passerà al voto e in quella fase si potranno definire le diverse posizioni.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ritiene che si stia discutendo sul nulla, dato che è stato già deciso che il parere sarà reso nella seduta di domani. Ritiene, inoltre, che non si debba legiferare sull'onda dell'emotività di recenti fatti di cronaca e che una questione così delicata come quella in esame meriti un'adeguata riflessione. Proprio per questo ritiene opportuno aggiornare la discussione alla seduta di domani. Anticipa che in sede di discussione porrà degli spunti di riflessione sulla criticità del provvedimento sul piano della legittimità costituzionale.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) ricorda che il suo gruppo, già nella precedente seduta, aveva espresso il proprio favore rispetto all'espressione del parere di competenza, non comprendendo le ragioni di un rinvio. Nel dichiarare di essere disponibile a confrontarsi con gli altri gruppi nell'ambito di una seria discussione, osserva, tuttavia, che il provvedimento è all'esame della Camera dei deputati da tempo e richiede ora una sollecita conclusione. Auspica, pertanto, che domani la I Commissione possa esprimersi sul provvedimento in sede consultiva. Non si tratta, a suo avviso, di cavalcare i sentimenti dell'opinione pubblica, ma di assicurare quanto prima ai cittadini risposte certe in ordine a temi di assoluta delicatezza e importanza.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene che la presentazione da parte del relatore di una proposta di parere in tale fase non sia stata irrituale, facendo notare, al contrario, che essa può contribuire a chiarire le questioni in gioco, semplificando la dialettica tra i gruppi. Fa altresì notare che la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva su ambiti materiali di propria stretta competenza, spettando alla Commissione in sede referente il compito di svolgere discussioni più approfondite sul merito.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che, considerata la delicatezza del tema in oggetto, si è già

concordato di concedere ampi margini temporali per consentire, pur nell'ambito di una sede consultiva, un'adeguata discussione.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, sottolinea di aver presentato la sua proposta di parere nella seduta odierna per ragioni di mera economia procedurale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* rileva che l'organizzazione dei lavori della Commissione nella seduta di domani è predisposta proprio con il fine di permettere un'ampia discussione sul provvedimento in esame.

Andrea CECCONI (M5S) desidera entrare nel merito della proposta di parere del relatore, con riguardo in particolare al mancato recepimento dell'osservazione avanzata dal suo gruppo. Sottolinea che non si contesta il fatto che sia vietato chiedere al medico trattamenti sanitari, ma si pone l'accento sulle criticità che possono essere mosse sul piano costituzionale rispetto alla disposizione che equipara a legge un codice deontologico emanato da un ordine professionale. Criticità dimostrata dalle disposizioni del codice in questione con riferimento all'obiezione di coscienza dei medici, che tanti problemi ha creato nell'applicazione della legge n. 194 del 1978.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 1° marzo.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Modifiche alla legge elettorale.**

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi e C. 4284 Turco.

**Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767).**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4284).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C.4284 Turco ed altri, recante « Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015, n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Osserva, quindi, che la proposta di legge C. 4284 Turco dispone l'abrogazione della legge n. 270 del 2005 (cosiddetta legge Calderoli) e della legge n. 52 del 2015 (cosiddetta *Italicum*), nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 75 del 2006, che hanno apportato modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione dei componenti della Camera e del Senato. Fatte salve le disposizioni relative all'elezione dei deputati e dei senatori assegnati alla circoscrizione Estero, dispone quindi la reviviscenza della cosiddetta legge Mattarella per il sistema di elezione dei componenti di entrambi i rami del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ».** Testo base C. 3683, approvata dal Senato, C. 460 Speranza e C. 540 Verini.

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Bilancio.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, deputato Alessandro Naccarato, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.35.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 28 febbraio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.**

**Emendamenti C. 3772-A e abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento 6.100 della Commissione e il subemendamento 0.6.53.100 della Commissione all'emendamento 6.53 Spadoni, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.**

**Emendamenti C. 3500-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 7.100, 8.100 e 22.100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.45.**



## ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità  
tra donne e uomini.****PROGRAMMA**

L'indagine mira a conoscere, con un approccio onnicomprensivo, lo stato delle politiche e della normativa in materia di parità tra donne e uomini, ad individuare gli obiettivi e gli *standard* internazionali sinora raggiunti e le criticità ancora esistenti. Lo scopo è delineare strategie e *standard* nazionali idonei a realizzare e rendere effettiva l'attuazione del principio di uguaglianza di genere. Ciò avverrà anche attraverso lo studio di «buone pratiche», adottate in altri Paesi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, elemento chiave che costituisce una innovazione nel panorama nazionale. Al tempo stesso è importante sottolineare che il progresso raggiunto in termini di libertà fondamentali, diritti umani e *standard* di non discriminazione, dovrebbe essere consolidato e rinforzato. I progressi nel campo dell'eguaglianza di genere sono possibili e necessari.

In tale ambito i risultati dell'indagine potrebbero costituire la base di una legge quadro sulla materia, anche alla luce delle leggi approvate in altri Stati dell'Unione europea, quali ad esempio la Spagna, e in alcune Regioni.

L'indagine si focalizzerà sull'analisi delle normative vigenti e delle politiche in materia di: rappresentanza di genere nelle istituzioni europee, nazionali e territoriali, con particolare attenzione al ruolo svolto dai partiti politici, dal mondo delle associazioni e delle categorie professionali e agli strumenti di informazione politica-

elettorale; rappresentanza di genere nei luoghi di decisione, con particolare attenzione alle posizioni di vertice; presenza e potenziamento del ruolo delle donne nelle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro; istruzione, formazione e *training* a supporto dell'accesso alla vita economica, politica e sociale in condizioni di parità e non discriminazione; prevenzione e contrasto della violenza e della discriminazione di genere e relativo accesso alla giustizia; rispetto del principio di parità tra donne e uomini da parte dei mezzi di comunicazione di massa.

I soggetti da ascoltare in audizione (cui potrebbero essere sottoposti preventivamente quesiti mirati al fine di calibrare le risposte e di circoscrivere utilmente l'oggetto dell'audizione) o ai quali richiedere documentazione saranno i seguenti: Eige (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere); Istat; OSCE, rappresentanti del Consiglio d'Europa e di UN Women; esperti nei campi politico-istituzionale, economico e delle scienze sociali; associazioni non governative operanti nei settori oggetto dell'indagine; Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, UPI, ANCI; Rai; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; associazioni sindacali e associazioni di rappresentanza delle realtà imprenditoriali; Consigliera nazionale di parità; Rappresentanti del Governo.

L'indagine dovrebbe concludersi entro la fine del mese di maggio 2017.

## ALLEGATO 2

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb.).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato C. 1142 Mantero ed abb., recante « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari », come risultante dagli emendamenti approvati;

ricordato che l'articolo 32 della Costituzione, prevede, al primo comma, la tutela della salute « come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività » e dispone, al secondo comma, che « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana »;

rilevato, al riguardo, che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008, il « consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che « la libertà personale è inviolabile », e, come sopra ricordato, che « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge »;

sottolineato che la Corte costituzionale, nella medesima sentenza n. 438 del 2008, ha precisato che « la circostanza che il consenso informato trova il suo fonda-

mento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione »;

rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il consenso informato costituisce « un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale » (sentenze n. 438 del 2008 cit. e n. 253 del 2009);

considerato che sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è intervenuta la sentenza n. 262 del 2016 della Corte costituzionale, secondo la quale « l'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura (*ex multis*, sentenze n. 438 del 2008 cit.; n. 282 del 2002; n. 185 del 1998; n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamentazione [...] e interferisce nella materia dell'« ordinamento civile », attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato

dall'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione. D'altra parte, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari [...] — al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti — necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazio-

nale, per ragioni imperative di eguaglianza, *ratio* ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di « ordinamento civile », disposta dalla Costituzione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Esame emendamenti C. 3772 ed abb./A .....	36
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Esame emendamenti C. 3500/A .	36
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico. C. 1142 Mantero ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. C. 2669 Morani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	39
AVVERTENZA .....	39

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 28 febbraio 2017.*

**Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.**  
**Esame emendamenti C. 3772 ed abb./A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.40 alle 13.05.

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 28 febbraio 2017.*

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.**  
**Esame emendamenti C. 3500/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico. C. 1142 Mantero ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

Antonio MAROTTA (AP-NCD-CpE) in riferimento al provvedimento in titolo, osserva, preliminarmente, come lo stesso presenti alcuni profili di criticità. In particolare, rammenta che il comma 2 dell'articolo 1 prevede la promozione e valorizzazione della « relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico ». Al riguardo, ritiene che la norma appaia meramente dichiaratoria ed ottativa, non essendo alcuna disposizione che sanziona i comportamenti difformi, né un nesso con la responsabilità medica, né previsione di modifica alle Regole di deontologia professionale. Reputa, pertanto, opportuno introdurre disposizioni che reinvii alla responsabilità medica i casi di violazione del consenso informato, nonché disposizioni volte a modificare i Codici deontologici.

Relativamente al comma 4 dell'articolo 1, che, analogamente al comma 5 dell'articolo 3, prevede che « il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che con-

sentano alla persona con disabilità di comunicare », giudica opportuno, tenuto conto dell'importanza della rilevazione, che attiene la vita stessa di un essere umano, regolamentare in maniera precisa e formale la videoregistrazione, nonché ridurre la genericità della parte che fa riferimento ad altri « dispositivi ».

Quanto al comma 7 dell'articolo 1, che prevede l'esonero del medico da responsabilità civili o penali qualora ottemperi alla volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, ritiene opportuno: individuare con maggiore precisione, sotto forma di protocollo redatto dal Ministro della salute, le procedure e la condotta che il medico deve seguire al fine di garantirsi l'esonero; coordinare la disposizione con il disposto dell'articolo 579 del codice penale che sanziona l'omicidio del consenziente; introdurre una esimente nelle disposizioni sull'omissione di cui alla legge 9 aprile 2003, n. 72.

Con riferimento all'articolo 3 sulle disposizioni anticipate di trattamento, osserva che vi è assoluta incertezza su come deve essere dato il consenso, da chiunque venga prestato. Tale consenso, a suo avviso, non può essere né snello né privo di formalismi, ma deve essere soggetto a una serie di regolamentazioni puntuali e precise, nelle quali siano esplicitate tutte le possibili ipotesi di malattia o di evento dannoso tale da rendere attuabili le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Al riguardo, rileva l'opportunità che queste siano rese sulla base di un formulario redatto dal Ministro della salute, con il concorso di medici e psicologi, tramite il quale il soggetto dichiarante sia reso edotto di tutte possibili implicazioni delle dichiarazioni che intende rendere.

Sempre in riferimento all'articolo 3, che prevede l'istituzione della figura del « fiduciario », sottolinea come alla stessa debbano essere attribuiti precisi doveri e responsabilità previsti in maniera capillare e circostanziata attribuendosi alla sua manifestazione di volontà la vita o la morte di una persona. Relativamente al comma 5 del medesimo articolo, dove si prevede che il

medico possa sottoscrivere e validare le DAT, occorre chiarire, a suo avviso, in maniera più precisa il caso in cui il medico svolge la duplice funzione quella di medico e di pubblico ufficiale: in particolare deve essere esclusa l'ipotesi che il medico che sottoscrive le DAT, sia lo stesso successivamente chiamato ad applicarle.

Evidenzia, altresì, come il medesimo comma 5 preveda che «in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni». In tali casi ritiene che non ci sia alcuna garanzia non essendoci alcun pubblico ufficiale: è opportuno, pertanto, a suo avviso, valutare in maniera più approfondita ed eventualmente indicare presupposti e forma.

Sottolinea che il comma 6 dell'articolo 3 prevede che le Regioni «possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, »: rileva l'opportunità che tale raccolta si resa uniforme su tutto il territorio nazionale, mediante l'emana-zione, da parte del Ministro della salute, di uno specifico decreto, indicante le caratteristiche ed eventualmente i modelli ai quali le Regioni devono uniformarsi.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel manifestare apprezzamento in ordine alla scelta della Commissione Giustizia di disporre di tempo congruo per valutare attentamente il merito del provvedimento in titolo, a suo avviso, generico e lacunoso sotto diversi aspetti, concorda pienamente con i rilievi testé espressi dal collega Marotta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.**

**C. 2669 Morani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) rileva l'opportunità che sul provvedimento in titolo sia svolto un ciclo di audizioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta della collega Agostinelli, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali richieste di audizioni entro la prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.**

**C. 3891, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE.**

**(COM (2016) 723 final).**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

Francesca BUSINAROLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine ai tempi entro i quali la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di direttiva in discussione.

Ritiene, inoltre, opportuno che sia svolto un ciclo di audizioni per meglio approfondire i contenuti del provvedimento. In proposito, richiama l'attenzione sull'opportunità che siano introdotte disposizioni volte a prevedere, conformemente a quanto previsto dalla proposta elaborata dalla « Commissione Rordorf »

di riforma organica del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, l'applicazione delle procedure di allerta anche alle società quotate in borsa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel convenire con la collega circa l'opportunità che il Governo chiarisca con quali tempi la Commissione debba concludere l'esame del provvedimento in discussione, ritiene che potrebbe essere svolto un ciclo mirato di audizioni per approfondirne, data la particolare complessità della materia, i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Pristina, Kosovo, in occasione del <i>Summit of the Foreign Affairs Committees of the Countries of Europe and Balkans</i> (19-21 febbraio 2017) .....	40
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione di sintesi</i> ) .....	42
ALLEGATO 2 ( <i>Dichiarazione congiunta</i> ) .....	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
ERRATA CORRIGE .....	41

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Sugli esiti della missione svolta a Pristina, Kosovo, in occasione del *Summit of the Foreign Affairs Committees of the Countries of Europe and Balkans* (19-21 febbraio 2017).**

Andrea MANCIULLI, *presidente*, in merito alla missione in titolo rinvia ad una relazione di sintesi predisposta dall'onorevole Tidei e dal deputato Scagliusi, che vi hanno partecipato in rappresentanza della Commissione (*vedi allegato 1*). Segnala altresì che ad esito del *Summit* in titolo è stata adottata una Dichiarazione finale congiunta (*vedi allegato 2*).

Marietta TIDEI (PD) esprime soddisfazione per gli esiti della missione e sottolinea che è stata molto apprezzata la presenza italiana in ragione del ruolo dell'Italia quale presidenza di turno del

Processo di Berlino. Ricorda che per i Paesi dei Balcani Occidentali l'Unione europea resta un riferimento in materia di sviluppo e cooperazione ed evidenzia come dalla Conferenza sia emersa la necessità di una cooperazione regionale più forte come preconditione all'integrazione europea. Riferisce che la delegazione italiana ha potuto registrare il forte ruolo giocato dalla delegazione albanese, la quale è fortemente impegnata in materia di cooperazione regionale. La delegazione ha anche visitato i contingenti italiani nelle missioni KFOR e MSU. Concludendo, evidenzia che rimane ancora aperto il problema dei rapporti con le municipalità serbe e che la liberalizzazione dei visti è rallentata dalla mancata ratifica dell'accordo di delimitazione delle linee di confine con il Montenegro e dalla persistente corruzione. Resta ancora aperta e irrisolta la questione connessa alla lotta contro il terrorismo.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), esprimendo perplessità riguardo alla politica di allargamento dell'Unione europea, ritiene che l'integrazione del Kosovo, così come



l'adesione di altri Paesi candidati, dovrebbe essere preceduta da una sostanziale revisione dei Trattati fondamentali dell'Unione europea. Ciò premesso, riconosce gli sforzi del governo kosovaro per avvicinarsi agli standard richiesti dall'Unione europea, ma sottolinea la persistenza di carenze riguardanti la lotta alla criminalità e al terrorismo. In merito, riferisce di aver proposto, nell'ambito della Conferenza, una maggiore collaborazione tra i servizi di *intelligence* dei Paesi dell'Unione europea e quelli dei Paesi dei Balcani occidentali nel contrasto al terrorismo e al traffico di armi.

Maria Edera SPADONI (M5S), ringraziando i colleghi per la relazione sulla missione svolta in Kosovo, auspica che un lavoro analogo possa essere svolto anche in riferimento alle attività della Delegazione italiana presso il Consiglio d'Europa, vista l'importanza dei documenti prodotti in quella sede e anche nello spirito della proposta di legge C. 3929 a prima firma Nicoletti.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dichiarandosi d'accordo con la collega Spadoni, anche in qualità di cofirmatario della proposta di legge presentata dal collega Nicoletti, ricorda che, anche in mancanza di una legge specifica, si può decidere di

riferire alla Commissione in merito alle attività svolte dalla Delegazione italiana presso il Consiglio d'Europa. Ricorda, infine, che anche la Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO si sta interessando alla questione dei Balcani Occidentali in quanto strettamente collegata al terrorismo, alla radicalizzazione e al fenomeno dei *foreign fighters*. A tale proposito segnala che il 16 marzo si terrà un evento seminariale riguardante proprio la radicalizzazione nei Balcani.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 768 del 16 febbraio 2017, a pagina 23, seconda colonna, trentasettesima riga, dopo le parole: « Scheda n. 49) » inserire le seguenti: « inserire al punto 1 della scheda tra i Paesi inclusi nell'Area Geografica d'intervento, lo Yemen e la Turchia; ».

## ALLEGATO 1

**Sugli esiti della missione svolta a Pristina, Kosovo, in occasione del Summit of the Foreign Affairs Committees of the Countries of Europe and Balkans (19-21 febbraio 2017).**

**RELAZIONE DI SINTESI**

Una delegazione della III Commissione, composta dai deputati Marietta Tidei (PD) ed Emanuele Scagliusi (M5S), si è recata in missione a Pristina dal 19 al 22 febbraio 2017 in occasione della Conferenza della Commissioni esteri dei Parlamenti dell'Unione europea e dei Paesi dei Balcani Occidentali, promossa dal Presidente della Commissione esteri del Kosovo, Elmi Reçica.

A margine dei lavori della Conferenza la delegazione italiana ha partecipato anche ad un'agenda di incontri bilaterali a partire dal Presidente dell'Assemblea della Repubblica del Kosovo, Kadri Veseli; dal Vice Presidente dell'Assemblea, Xhavit Haliti; dai Presidenti della Commissione degli Affari Esteri, Elmi Reçica, e della Commissione dell'Integrazione europea, Njomza Emini, con cui si sono stati ripercorsi tutti i dossier di politica estera ed europea del Kosovo. A livello governativo la delegazione ha incontrato la neoeletta Ministra per l'integrazione europea, Mimosha Ahmetaj, che ha auspicato, al pari della Presidente della competente Commissione parlamentare, di potersi al più presto recare in Italia per svolgere visite negli Stati membri, a partire dal gruppo dei Paesi fondatori.

I deputati della Commissione hanno anche visitato il contingente italiano presso la *KFOR*, attualmente sotto il comando del generale di divisione, Giovanni Fungo, nonché la base dei Carabinieri della *Multinational Special Unit* (MSU), guidata dal colonnello Fabio Cagnazzo,

sotto la cui assistenza e protezione hanno visitato il sito del Ponte di Mitrovica, uno dei luoghi simbolo del conflitto del '99 e teatro dei più recenti scontri connessi alle perduranti tensioni interetniche tra minoranza serba e maggioranza albanese.

La missione ha inaugurato per il 2017 la stagione dei rapporti parlamentari bilaterali, contribuendo a preparare, tra l'altro, il terreno per i lavori del Vertice governativo di Trieste, previsto il 12 luglio prossimo, nell'esercizio della presidenza italiana del Processo di Berlino, per il quale si è auspicata la presenza di delegazioni parlamentari con funzione di osservatori.

Sul piano dei contenuti, quanto ai lavori della Conferenza, si è distinto per una specifica caratura europeista al di là della dominante retorica integrazionista l'intervento del presidente Veseli, prossimo ad una visita a Roma. Dichiaratosi convinto della capacità dell'Europa di superare l'attuale fase di crisi e certo che gli euroentusiasti superano ancora in numero gli euroscettici, Veseli ha dato risalto alla necessità di creare prospettive di sicurezza per i giovani europei e per i giovani kosovari in particolare. Ha fornito la propria rappresentazione dell'Europa, non riducibile allo stereotipo dei burocrati brussellesi, e sintetizzata nei valori della democrazia liberale, del primato della legge, dell'economia di mercato, del pluralismo, del multiculturalismo. Quanto al Kosovo, ne ha rivendicato il ruolo chiave per la sicurezza e la stabilità della regione, ne-

cessarie premesse per la prosperità nell'area balcanica, e ciò anche grazie ad una Costituzione non a caso incentrata sulla tutela delle minoranze. Quanto alla deriva nazionalista che investe tutta l'Europa e quella sudorientale in modo specifico, Veseli ha ribadito più volte che la retorica nazionalista e populista non può avere la meglio sulla sicurezza e sul benessere sociale. In questo i Parlamenti nazionali e la diplomazia parlamentare sono strumenti focali, da potenziare e sfruttare soprattutto in tempi difficili come quelli attuali.

Di particolare impatto per l'inquadramento geopolitico del Paese è stato l'intervento del Presidente della Repubblica Hashim Thaçi che, nel tracciare il quadro dei suoi più recenti incontri internazionali, ha enfatizzato l'istituzione della Commissione per la verità e la riconciliazione, da spendere nel rapporto con Bruxelles sul dossier della *querelle* serbo-kosovara, e prospettato prossimi nuovi riconoscimenti in campo internazionale, ricordando quelli registrati nel 2016 da parte della UEFA e della FIFA. Prossimi obiettivi saranno l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, nel solco della linea di azione coordinata con tutti gli attori internazionali, che ha contraddistinto fin dall'inizio il processo di nascita del Kosovo. Importanti i riferimenti alla Russia, che Thaçi ha inquadrato come partner problematico ma sempre presente nell'azione della comunità internazionale (Mosca ha un proprio ufficio di collegamento a Pristina). Ha auspicato che Mosca sappia guardare al Kosovo anche al di là del proprio rapporto con la Serbia e della questione Crimea, considerato che dal superamento dello stallo attuale anche a Belgrado deriverebbe un beneficio in termini di alleggerimento del rapporto con la comunità internazionale.

Per il Kosovo è stato centrale il riconoscimento di legittimità ricevuto dalla Corte internazionale di giustizia nel 2010 ed è importante adesso il percorso di nascita di forze di sicurezza nazionali, formate su base multi-etnica. Pristina sostiene Podgorica nell'ingresso alla NATO, a testimonianza della volontà politica di su-

peramento del problema della demarcazione dei confini, ed è impegnata, in generale, sui temi della lotta contro l'odio e gli atavici antagonismi regionali. Occorre tuttavia — e in questo i Parlamenti di rivelano attori centrali — inaugurare un nuovo linguaggio nel rappresentare il Kosovo, un linguaggio basato sul concetto di cittadinanza e che riconosca al Kosovo la sua nuova immagine di simbolo di pace e di stabilità.

Thaçi si è ulteriormente intrattenuto in un'analisi sulla fase critica attraversata dall'Europa, osservando che l'assenza del Regno Unito priverà l'Unione europea di profondità e di sostanza e che occorre fronteggiare l'attivismo russo, assai percepibile in area balcanica.

Nel corso della sessione della Conferenza dedicata ai temi della integrazione europea è intervenuta come capo delegazione italiana l'onorevole Tidei con un articolato intervento che ha toccato i temi della cooperazione bilaterale, dell'immigrazione e della lotta al terrorismo, inquadrati nel più avanzato ruolo dell'Italia nella regione come presidente del Processo di Berlino, ma anche come presidente di turno del G7 e membro non permanente del Consiglio di Sicurezza. L'onorevole Tidei ha insistito sulla necessità che, anche nell'interesse della stabilità dei Balcani occidentali, l'Unione europea sappia superare la crisi in atto, emersa nella sua gravità laddove nella gestione dei flussi migratori non tutti gli Stati membri hanno contribuito nella stessa misura in cui hanno ricevuto benefici dall'Unione, costruendo alleanze a livello sub-regionale nell'intento di minare alle stesse decisioni assunte in sede europea nella materia e mettendo a rischio la credibilità dell'Unione europea. Ha, poi, ricordato il perdurante impegno italiano nei Balcani nelle missioni internazionali fin dal 1991, segnalando gli esiti del recente dibattito parlamentare in Commissione per l'autorizzazione delle missioni internazionali.

Si è distinto per visione l'intervento della presidente della Commissione affari esteri dell'Albania, Arta Dade, che ha propugnato un modello europeo fondato

su ponti e non su muri e sul valore dell'inclusività. La presidente Dade ha rivendicato un ruolo strategico della regione rispetto alle vie euroasiatiche nell'espansione dei mercati e degli investimenti esteri. Ha auspicato maggiore interconnessione infrastrutturale con Grecia e Italia *in primis*, con cui la collaborazione regionale è avviata da tempo. In questo quadro il Processo di Berlino rappresenta una *chance* per migliorare il grado di convivenza e di buone relazioni regionali, soprattutto se saprà dare slancio all'agenda sull'interconnettività.

In generale, i lavori di questa sessione si sono contraddistinti per elevata partecipazione, profondità di analisi e per una sapiente conduzione da parte del presidente Reçica, che ha raccolto molti apprezzamenti per una conferenza ritenuta da tutti impensabile dieci anni fa.

Di specifico interesse la sessione sulla lotta contro il terrorismo e il radicalismo nella regione, che ha dato conto, soprattutto attraverso gli interventi degli esponenti OSCE (l'ambasciatore Jan Braathu) e UNDP (l'italiana Alessandra Roccasalvo), dei passi significativi compiuti da Pristina sul piano degli strumenti normativi con l'adozione nel 2015 di una legge contro il fenomeno dei *foreign fighters* (il Kosovo ha registrato la più alta percentuale regionale di partenze e arruolamenti) e, più di recente, sul terreno della deradicalizzazione mediante l'adozione di una Strategia nazionale di intervento sul piano sociale, educativo e del dialogo interreligioso. La sessione è stata introdotta dal presidente della Commissione esteri del Parlamento ceco, Karel Schwarzenberg, che ha richiamato le responsabilità internazionali ed europee nell'aver lasciato il Kosovo in condizioni tali da non dare alternative ai giovani kosovari, che rappresentano il 65 per cento della popolazione complessiva. Nell'analisi di uno dei presidenti di un Paese del Gruppo Višegrad, la responsabilità profonda è soprattutto dei partiti tradizionali europei, rimasti fermi a logiche da XX secolo e che hanno creato le

condizioni dell'attuale insicurezza non fornendo le risposte necessarie ai popoli europei.

In fase di dibattito la presidente albanese Dode ha rafforzato questa visione descrivendo i *foreign fighters* come cittadini emarginati che vanno inclusi e accompagnati nel percorso di deradicalizzazione. Per ottenere risultati tangibili su questo terreno occorre assolutamente integrare il Kosovo nella comunità internazionale per privare di argomenti i predicatori dell'odio fondamentalista. Importante è anche lavorare sul ruolo delle donne, che molta parte positiva hanno avuto nel superamento del conflitto di fine anni Novanta.

In questo segmento di conferenza si è collocato l'intervento del deputato Scagliusi, incentrato sul tema del documentato commercio di armi gravitante intorno al Kosovo, Paese che continuerebbe a rappresentare il maggiore serbatoio di affiliati al *Daesh*. Scagliusi ha riferito i dati sulla carente azione di controllo esercitata dalle istituzioni kosovare dagli imam più radicali, finanziati dalla monarchia saudita. Tale situazione sul campo rappresenta la maggiore sfida per le missioni internazionali attive in Kosovo e costituisce una preoccupazione per l'Italia, alla luce dei comprovati ingressi di soggetti radicalizzati attraverso il porto di Bari. Per questo occorre rafforzare la collaborazione tra le *intelligence*, bloccare l'import ed export di armi verso Paesi non rispettosi dei diritti umani e, in generale, operare tutti in una rete di carattere transnazionale, atteso l'impatto globale delle questioni che affliggono tuttora il Kosovo.

La Conferenza si è poi conclusa con l'adozione di una dichiarazione finale, di sintesi delle questioni trattate.

Quanto all'agenda di incontri bilaterali, essi hanno dato tutti risalto all'ottimo stato delle relazioni italo-kosovare, legate allo storico riconoscimento del nuovo Stato compiuto dall'Italia nel febbraio 2008, insieme al primo gruppo di Paesi *recognizer*, ma anche l'aspettativa da parte di Pristina di un deciso incremento della

presenza economica, commerciale e bancaria dell'Italia che, pur essendo al sesto posto tra gli interlocutori commerciali del Kosovo, è chiamata insieme agli altri partner europei a fare di più anche per bilanciare la significativa presenza nel sistema economico kosovaro di rilevanti attori regionali e globali, a partire dalla Turchia.

Sul piano del processo di avvicinamento del Kosovo all'Unione europea, gli interlocutori politici hanno definito questo obiettivo come la priorità assoluta nel quadro di un orientamento strategico di deciso stampo euroatlantico. Pur nella consapevolezza della difficile fase attraversata dall'Unione europea e dal processo di allargamento, hanno insistito sulla necessità che l'Europa non sottovaluti e non frustri l'aspettativa della giovane popolazione kosovara nei confronti dell'integrazione e della possibilità di accedere soprattutto alle opportunità in campo formativo che deriverebbero da tale percorso, nell'interesse della stabilità dell'intera regione e della necessità di scoraggiare profonde derive di carattere fondamentalista, dovute alla pressione esercitata in Kosovo da formazioni filo-*Daesh*. Essenziale per il percorso europeo di Pristina resta il dialogo regionale, a partire dall'accordo di demarcazione del confine con il Montenegro (dal cui esito dipende anche la prospettiva di elezioni anticipate a giugno 2017) e la gestione del rapporto con Belgrado.

Più in dettaglio, in occasione del colloquio tra il Presidente del Parlamento l'onorevole Tidei ha prospettato per l'appuntamento di luglio a Trieste un deciso accento sui temi dell'economia, oltre che al tradizionale *volet* relativo all'integrazione europea, esprimendo l'auspicio dell'Italia per una piena implementazione dell'ASA EU-Kosovo; per il rispetto della *roadmap* in tema di visti; per una normalizzazione del rapporto con la Serbia, con il superamento delle resistenze anche sul piano interno; per una risposta congiunta ai temi dell'immigrazione e del terrorismo, su cui i Paesi dei Balcani e il Kosovo soprattutto molto possono fare. L'onore-

vole Tidei si è inoltre impegnata per un rafforzamento dell'associazione di amicizia di riferimento in ambito UIP.

Veseli, in restituzione alle parole della capo delegazione italiana, ha espresso un forte apprezzamento per il ruolo svolto dall'Italia nella costruzione della statualità kosovara e un auspicio per una crescita del legame tra Roma e Pristina sui temi dell'economia. Alla luce della stabilità istituzionale ormai assicurata da Pristina, Veseli ha inoltre incoraggiato un approccio più pragmatico da parte europea nei confronti del Kosovo, su cui Bruxelles investe enormemente, evitando che temi esterni come l'immigrazione abbiano un impatto all'interno. Su questo terreno l'Italia è cruciale per la costruzione di un contesto anche economico che sappia assicurare successo alla politica per i ritorni in patria dei molti fuoriusciti dei tempi del conflitto di fine anni Novanta. Quanto al mancato riconoscimento da parte di cinque Paesi europei, capofila la Spagna, la questione è destinata al superamento anche perché i progressi del Kosovo sul terreno della riconciliazione sono tangibili, come pure il processo di pur lenta ma graduale integrazione nelle organizzazioni internazionali.

L'ultimo punto, quello della partecipazione del Kosovo ai *fora* internazionali, è stato al centro del colloquio con il vicepresidente del Parlamento, Xhavit Haliti, che ha impostato il colloquio in termini decisamente franchi e non retorici. In tema di rispetto delle condizionalità imposte al Kosovo per sciogliere il nodo dei visti, Haliti ha riferito che troppo poco è stato fatto nel contrasto alla corruzione e che occorrerebbe maggior impegno da parte delle procure kosovare. Quanto al rapporto con la Serbia, il dialogo sarebbe indebolito dalla scarsa sincerità reciproca e dal sostegno che Belgrado riceve in ambito europeo, soprattutto dalla Spagna, nello scoraggiare in ogni modo l'integrazione europea del Kosovo, inclusa la preclusione del diritto di parola alla delegazione del Kosovo ai lavori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Su questo tema Haliti ha molto insistito in-

vocando l'intercessione dell'onorevole Nicoletti affinché, forte della sua autorevolezza in tale sede, possa mediare per un negoziato che in contesti analoghi – ad esempio in quello NATO – ha sortito effetti positivi. Sulla questione la delegazione italiana ha dato rassicurazioni circa un contributo costruttivo, che potrebbe essere facilitato da progressi tangibili da parte di Pristina sul terreno dei diritti umani e soprattutto della libertà di stampa. Haliti ha reso anche dichiarazioni sul tema della lotta al terrorismo di matrice fondamentalista, ammettendo l'errore commesso dal Kosovo e dalla comunità internazionale nell'aver permesso la partenza di cittadini kosovari in Siria al fine di contrastare il regime di Assad, non avendo previsto che tali soggetti si sarebbero poi radicalizzati e arruolati sotto le insegne di *Daesh*.

Quanto all'incontro con il « padrone di casa », il presidente della Commissione esteri del Kosovo, Elmi Reçica, esso si è aperto con una presentazione del presidente sull'ottimo stato delle relazioni bilaterali, connesse ai benefici che dall'Italia sono sempre derivati al Kosovo. Ha ricordato i contributi dati dall'Italia nel campo della cura ospedaliera contro le leucemie infantili, al sostegno che molti giovani kosovari hanno ricevuto in Italia e anche al lavoro di sacerdoti italiani impegnati nel sociale. A fronte delle rassicurazioni dell'onorevole Tidei circa l'approfondimento delle relazioni bilaterali a partire da una prossima visita a Roma, il presidente Reçica ha individuato nella questione dello sviluppo economico e nello scioglimento del nodo sui visti le due maggiori tematiche in tema di relazioni esterne. Ha quindi ripercorso lo stato delle relazioni con i Paesi confinanti, segnalando l'assenza alla Conferenza delle delegazioni serbe e bosniache, pur invitate a partecipare. Su sollecitazione del deputato Scagliusi circa un possibile approccio nei confronti dell'Europa disegnata dai Trattati vigenti, Reçica ha confermato la priorità dell'integrazione ammettendo la crisi connessa a *Brexit* ma ricordando che l'Europa è un continente stabile e pacifico

grazie all'UE. Un breve approfondimento sui rapporti con la Turchia ha permesso di fare emergere la richiesta per una maggiore presenza commerciale europea ed italiana in Kosovo, a bilanciamento del forte ruolo giocato da Ankara che, anche grazie ad un fattore demografico favorevole, ha saputo cogliere con maggiore tempestività le opportunità di investimento offerte dal Kosovo.

L'agenda bilaterale si è caratterizzata per un forte accento sulle questioni dell'integrazione europea, in occasione dei colloqui con la nuova ministra per l'Integrazione europea, Mimosa Ahmetaj, e con la presidente della Commissione parlamentare per l'integrazione europea, Njomza Emmini, accompagnata da due deputati del partito del PDK Partito democratico del Kosovo (30,4 per cento dei seggi) e del partito NISMA Alleanza per il Futuro Kosovo (9,5 per cento dei seggi).

Costante l'accento sul tema dei visti, essenziale nell'ottica dell'integrazione totale del Kosovo che è obiettivo condiviso e considerato naturale da tutti i partiti presenti in Parlamento. Se *Brexit* ha avuto un impatto anche sui Paesi candidati e su quelli che, come il Kosovo, sono protesi verso l'UE, la sua forza non è allo stato tale da far venire meno tale attrattiva, per cui il processo è da considerare irreversibile nell'interesse di tutti, anche di Belgrado.

Il colloquio con la compagine parlamentare ha fatto emergere il ruolo della Commissione kosovara, incaricata del monitoraggio sull'attuazione dell'ASA UE-Kosovo. Particolare risalto è stato dato al tema della condizione dei giovani, costretti all'isolamento dalla questione visti e su cui occorre lavorare, essendo per ora meno esposti alla contaminazione da parte i fenomeni criminali. Su questo terreno il deputato Scagliusi ha portato l'esperienza del M5S che ha saputo intercettare l'opinione pubblica giovanile utilizzando gli strumenti della democrazia diretta e della rete. Sui rapporti con la Serbia, presente nella scena parlamentare kosovara attraverso l'azione del gruppo « *Serpska* » che farebbe capo direttamente al premier

serbo Vucic, la delegazione parlamentare ha auspicato un dialogo paritario, nonostante la Costituzione serba menzioni il Kosovo come parte integrante del territorio della Repubblica serba. In questa sede l'onorevole Tidei, a nome della delegazione, ha ribadito la necessità di compiere sforzi in un approccio pragmatico, superando la retorica nazionalista e di operare sul terreno della diplomazia parlamentare. La presidente Ermini ha ricambiato questa visione auspicando una propria visita a Roma e forme di collaborazione anche di carattere amministrativo.

Hanno concluso la missione le visite presso i contingenti italiani nelle missioni KFOR. Nelle analisi riferite dai nostri contingenti militari presenti sul terreno, i

dati relativi ai fenomeni criminali e alla presenza di *foreign fighters* restano allarmanti, anche in riferimento al ruolo svolto nei villaggi da taluni imam radicali rispetto ai quali l'azione delle istituzioni è tuttora carente, anche a causa dell'elevatissimo tasso di corruzione e della permeabilità della politica rispetto al crimine organizzato. Anche nel quadro del sostegno italiano all'ingresso del Kosovo in INTERPOL, è emersa anche l'esigenza di taluni progressi sul piano della cooperazione bilaterale in materia giudiziaria per una più stringente azione di *law enforcement* in specifici casi di reati commessi in Italia da soggetti oggi presenti e attivi, anche economicamente, in Kosovo.

## ALLEGATO 2

**Sugli esiti della missione svolta a Pristina, Kosovo, in occasione del Summit of the Foreign Affairs Committees of the Countries of Europe and Balkans (19-21 febbraio 2017).**

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA**

I Presidenti e i membri delle Commissioni parlamentari per gli Affari esteri di: Albania, Belgio, Croazia, Estonia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Svizzera, Turchia e del Parlamento europeo si sono incontrati in occasione del Vertice delle Commissioni parlamentari per gli Affari esteri riunitosi a Pristina dal 19 al 22 febbraio 2017 per discutere del processo d'integrazione nell'UE dei rimanenti Paesi dell'Europa sudorientale, della cooperazione regionale tra i Paesi dei Balcani occidentali, della crisi migratoria e dei rifugiati e della lotta contro il terrorismo e il radicalismo nella regione, e hanno convenuto quanto segue:

I partecipanti:

hanno ribadito l'importanza di una chiara prospettiva d'integrazione nell'UE per tutti i Paesi dei Balcani occidentali quale garanzia di pace, prosperità, stabilità e sicurezza in questa parte d'Europa;

hanno preso atto delle riforme avviate nei Paesi dei Balcani occidentali, aventi per scopo la piena integrazione nell'UE quale strumento per creare opportunità di miglioramento della vita dei loro cittadini;

hanno chiesto un maggiore impegno dell'UE nei Balcani occidentali onde evitare i rischi potenziali che potrebbero derivare dall'influsso di altri soggetti, come

pure l'estremismo violento e il radicalismo che avrebbero un impatto negativo diretto sulla pace, la prosperità, la stabilità e la sicurezza della regione e della stessa Unione europea;

hanno sollecitato il felice completamento del processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo, che rimangono privi della libertà di movimento nell'area Schengen;

hanno ribadito l'altissima importanza di una cooperazione regionale inclusiva e costruttiva nei Balcani occidentali attraverso il miglior uso di una serie d'iniziative regionali, fra le quali il Processo di Berlino, per conseguire l'obiettivo dell'integrazione euro-atlantica;

hanno ribadito che il Kosovo ha bisogno di sostegno per entrare a far parte di organizzazioni internazionali come Interpol, quale garanzia per il consolidamento della sicurezza mediante lo scambio d'intelligence e delle informazioni pertinenti per affrontare le sfide e le minacce non convenzionali, ibride e transnazionali nella regione e nell'intera Europa;

hanno convenuto che la diplomazia parlamentare dovrebbe fare la sua parte per portare avanti una cooperazione regionale costruttiva affinché la regione possa trarre vantaggio dall'adesione a organizzazioni regionali e globali e svolgere un ruolo importante al loro interno;



hanno sottolineato l'importanza, per quanto riguarda la crisi dei profughi, di soluzioni sostenibili e conformi alle norme europee e internazionali in materia di diritti umani in opposizione agli atteggiamenti razzisti e xenofobi. I Paesi dei Balcani occidentali dovrebbero essere visti come parte integrante di soluzioni sostenibili alla crisi dei profughi, e la cooperazione e il coordinamento fra tutti gli Stati sono essenziali per gestire tale crisi;

hanno messo in risalto i buoni esempi d'integrazione dei rifugiati nelle società e hanno sollecitato gli Stati d'accoglienza a impegnarsi in tale processo;

hanno manifestato il loro impegno a combattere il terrorismo e il radicalismo nella regione, in cooperazione con la NATO e gli altri soggetti euro-atlantici;

hanno ribadito l'altissima importanza della cooperazione regionale ai fini della condivisione d'informazioni ed esperienze nell'ambito di una lotta efficace contro il terrorismo e il radicalismo, di concerto con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea e altri importanti soggetti euro-atlantici;

hanno messo in rilievo l'importanza di un sistema educativo solido e di un'ampia gamma di misure e programmi preventivi volti a riconoscere il ruolo della società civile nella prevenzione e nel reinserimento; anche le arti e la cultura hanno un ruolo, assieme a un sistema politico ed economico funzionante, nell'impedire l'ascesa del radicalismo e dell'estremismo violento nella società;

hanno evidenziato la necessità di un consolidamento del quadro giuridico e istituzionale, per far sì che gli Stati siano in grado di combattere efficacemente le minacce alla sicurezza quali il terrorismo e il radicalismo;

hanno sottolineato l'importanza di realizzare attività e misure concrete per il reinserimento e la risocializzazione dei cosiddetti « combattenti stranieri », che dopo aver partecipato a conflitti sono tornati nei loro Paesi d'origine.

#### FIRMATARI:

On. Tanja FAJON, membro del Parlamento europeo, relatrice per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo;

Denis MAC SHANE, specialista di politica della regione balcanica, già Ministro per l'Europa e i Balcani, Regno Unito;

On. Arta DADE, Presidente della Commissione di Politica estera, Parlamento della Repubblica di Albania;

On. David GEERTS, membro della Camera dei rappresentanti, Parlamento del Belgio;

On. Miro KOVAČ, Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento croato;

On. Karel SCHWARZENBERG, Presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati della Repubblica ceca;

Keit PENTUS-ROSIMANNUS, Vicepresidente della Commissione Affari esteri del Parlamento estone;

On. Silvio PARNIS, membro del Parlamento maltese;

On. Anne MULDER, membro della Commissione Affari esteri, Paesi Bassi;

On. Maureen O'SULLIVAN, Vicepresidente della Commissione Affari esteri, commercio e difesa del Parlamento irlandese;

On. Marietta TIDEI, membro della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, Parlamento italiano;

On. Emanuele SCAGLIUSI, membro della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, Parlamento italiano;

On. Rihard KOLS, Vicepresidente della Commissione Affari esteri del Saeima, Lettonia;

On. Egidijus VAREIKIS, Vicepresidente della Commissione Affari esteri del Parlamento lituano;

On. Anne BRASSEUR, membro del Parlamento, capo della delegazione lussemburghese presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

On. Andrija NIKOLIĆ, Presidente della Commissione per le Relazioni internazionali e gli emigranti del Parlamento montenegrino;

On. Luigi SHKRELJ, membro della Commissione per le Relazioni internazio-

nali e gli emigranti del Parlamento montenegrino;

On. Hasan BASRI KURT, membro della Commissione Affari esteri, Turchia;

On. Manuel TORNARE, membro della Commissione Affari esteri, Svizzera;

On. Artan GRUBI, membro dell'Assemblea, Macedonia;

On. Elmi REÇICA, Presidente della Commissione Affari esteri, Kosovo.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	51
Sui lavori della Commissione .....	51
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	51
ALLEGATO ( <i>Proposta di testo base</i> ) .....	56
ERRATA CORRIGE .....	55

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

##### La seduta comincia alle 14.05.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Sui lavori della Commissione.

Elio VITO (FI-PdL) fa presente che nella riunione del Consiglio dei ministri di giovedì 23 febbraio sono stati approvati in via preliminare sia lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, sia quello relativo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze

armate. Poiché si tratta di tematiche sulle quali l'attesa da parte del personale del comparto sicurezza e difesa è alta, auspica che la Commissione possa essere coinvolta in maniera piena nell'esame dei provvedimenti, ai fini del parere al Governo, e invita il presidente della Commissione ad adoperarsi per quanto di sua competenza perché ciò avvenga.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) si associa all'auspicio del deputato Vito.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver chiarito che i due schemi di decreto legislativo non risultano ancora trasmessi alle Camere ed aver ricordato che l'assegnazione degli stessi spetta alla Presidenza della Camera, assicura che la questione è comunque alla sua attenzione.

**Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviati nella seduta del 26 gennaio 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha deliberato la nomina di un comitato ristretto, i cui lavori si sono conclusi il 18 gennaio scorso. Invita, quindi, la relatrice a riferire sugli esiti di tali lavori.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, osserva che la riforma della rappresentanza militare è un tema di rilevante interesse per il personale in divisa e per le rispettive amministrazioni, ma allo stesso tempo è anche un tema di estrema attualità, essendo diventato ormai necessario rivedere un istituto ispirato a principi e criteri di funzionamento definiti da un quadro normativo risalente a oltre trent'anni fa, il quale ha comunque il merito non trascurabile di aver dato concreto impulso a un importante processo di democratizzazione nel mondo militare.

Ciò premesso, ritiene opportuna una riflessione sui meccanismi di funzionamento degli organi della rappresentanza militare per cercare di superare le carenze e le disfunzioni prodotte da un sistema che vede accresciute le competenze e le prerogative del COCER – specialmente nelle procedure negoziali – a fronte di un quadro normativo che appare ormai inadeguato e persino superato nei fatti e nelle iniziative poste in essere concretamente. Si tratta in sostanza di riflettere per cercare di incidere sul futuro dell'istituto alla luce delle esperienze maturate.

Ricorda, quindi, che il quadro di posizioni delineatosi è molto articolato dal punto di vista delle proposte, essendo state presentate su questa materia ben sette proposte di legge di iniziativa parlamentare. Né si possono trascurare le pronunce di condanna della Francia rese dalla Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) a causa del mancato riconoscimento al personale militare francese del diritto di costituire associazioni professionali come previsto dall'articolo 11 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

Fa presente che le proposte di legge sono ispirate a visioni molto diverse di quello che può o deve essere la rappresentanza militare. Aggiunge che, come relatrice, si è sempre e fin dall'inizio

espressa a favore di un confronto che fosse il più ampio e aperto possibile, caldeggiando la costituzione di un comitato ristretto come sede per portare avanti un dialogo costruttivo che cercasse di riavvicinare le posizioni e di trovare un terreno comune tra le diverse visioni. Prende atto che il risultato – purtroppo – non è stato quello sperato. Il comitato si è riunito a lungo e ha lavorato su una proposta di testo unificato da lei formulata – nata dall'esame attento delle diverse proposte di legge, ma basata com'era inevitabile su alcune scelte di fondo – senza tuttavia trovare una soluzione che potesse soddisfare tutte le prospettive.

Riferisce che dal punto di vista del metodo di lavoro, il comitato non si è limitato a discutere, ma, su sua proposta, ha lavorato anche su documenti scritti contenenti osservazioni e poi su proposte emendative, al fine di cercare di agevolare l'incontro delle posizioni. Alcuni gruppi hanno collaborato, mentre altri non hanno partecipato alle riunioni oppure, con grande chiarezza, hanno fin dall'inizio dichiarato che non c'era la possibilità di raggiungere un terreno comune di intesa. In qualche caso il comitato ha dovuto aspettare a lungo proposte scritte che sono state preannunciate, ma poi non sono state presentate nei tempi previsti o non sono state presentate affatto. In definitiva, il comitato ha svolto una lunga riflessione sul testo proposto dalla relatrice, arrivando a punti di convergenza solo su alcuni aspetti comunque importanti, attinenti alla garanzia dell'equilibrata rappresentanza di genere nei comitati di rappresentanza (articolo 9).

Presenta, quindi, il testo unificato da lei già sottoposto al comitato, integrato soltanto da alcune modifiche all'articolo 9, proponendo di adottarlo come testo base (*vedi allegato*). Quanto alle scelte di fondo che ispirano questo testo, sottolinea che due erano i punti nodali da sciogliere. Si tratta di questioni che presuppongono apprezzamenti di natura squisitamente politica e sulle quali sarà necessario un confronto anche in sede plenaria. La prima questione è decidere se riempire di

contenuti tangibili, rendendolo quindi effettivo, il ruolo negoziale sin qui solo programmaticamente attribuito al COCER dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 183 del 2010 in materia di definizione del trattamento economico del personale militare. Al riguardo ritiene che occorra valutare favorevolmente il riconoscimento al COCER di una fisionomia di parte sociale nell'accezione di organismo di rappresentanza dei lavoratori, tenendola però ben distinta da quella di vera e propria « controparte » nelle trattative negoziali. In quest'ottica, il testo di cui propone l'adozione come testo base prevede il riconoscimento alla rappresentanza elettiva del personale militare del ruolo di parte sociale (articolo 1, comma 1).

Premesso che la rappresentanza resta articolata in un organo centrale, il COCER, e in organi intermedi, COIR e COBAR, e che la loro composizione deve assicurare un'equa rappresentanza di ciascuna delle categorie del personale militare, il testo (articolo 4) attribuisce al COCER le competenze negoziali definite dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il quale detta le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. A tal fine il testo proposto articola il COCER in due comparti: difesa e sicurezza, ciascuno dei quali ha autonomia deliberante sulle tematiche di rispettivo interesse (articolo 4, comma 3). Correlativamente, le autorità politiche di riferimento del COCER sono il Ministro della difesa, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; il Ministro dell'economia e delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera (articolo 6). Le autorità politiche partecipano in rappresentanza della parte pubblica alle trattative per la definizione dei contenuti del rapporto d'impiego del personale (articolo 6, comma 2).

A parte questo, il COCER è titolare dei rapporti con il Governo per consultazioni e proposte in merito a iniziative legislative e regolamentari su condizione, tratta-

mento, sicurezza sul lavoro, pari opportunità e tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale militare (articolo 2, comma 1). COIR e COBAR hanno invece competenza consultiva e propositiva sulle stesse materie. Sono escluse dalle competenze degli organi della rappresentanza le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo in tutta una serie di campi di interesse elencati all'articolo 2, comma 5. In particolare, il COCER può formulare proposte su aspetti di interesse del personale come il trattamento economico, l'orario di lavoro, le licenze, l'aspettativa e i permessi, la formazione e qualificazione professionale, gli alloggi, le attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari, la vigilanza sull'applicazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro e della salute, e così via (articolo 3, comma 1). Sono previste modalità di raccordo con i consigli regionali e comunali. È inoltre riconosciuta la specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ed è istituito a tal fine un apposito fondo.

Per le modalità di elezione degli organi, la loro composizione, il regime delle incompatibilità e della propaganda elettorale e le garanzie di parola dei delegati, rimanda agli articoli 9, 10, 11, 14 e 15, limitandosi a chiarire che viene espressamente previsto che l'esercizio del mandato dei delegati non è soggetto a condizionamenti o limitazioni, che i militari eletti possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, che non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni che esprimono e che non possono essere trasferiti di sede o di reparto senza il consenso dell'organo di rappresentanza cui appartengono.

La seconda scelta di fondo che è necessario compiere attiene al mantenimento

o meno dell'intraneità all'amministrazione degli istituti rappresentativi del personale militare, quale unici interlocutori legittimati al confronto con l'autorità politica. Su tale tematica si innesta anche l'argomento dell'associazionismo professionale che, alla luce delle pronunce CEDU prima richiamate, non può essere denegato, ma che deve però essere disciplinato tenendo conto dei principi che caratterizzano l'ordinamento militare e che sono quindi irrinunciabili: cioè quelli della apoliticità e della disciplinata coesione. In linea con l'articolo 52 della Costituzione, occorre dunque contemperare l'associazionismo, e quindi l'uso della libertà fondamentale di associarsi, con il pieno rispetto dei temperamenti e degli obblighi propri dell'ordinamento militare.

È necessario inoltre mantenere la netta distinzione fra le competenze «centrali» degli organismi rappresentativi – che devono rimanere gli unici interlocutori a potersi esprimere per conto del personale nei confronti delle autorità politiche e militari di riferimento su un complesso di materie peraltro ampliato rispetto al passato – e le competenze attribuite alle associazioni professionali, che vanno delineate come soggetti aventi funzioni esclusivamente consultive e di supporto e che vanno incardinate armonicamente nel sistema attraverso una puntuale disciplina delle forme di interazione tra i due istituti.

In quest'ottica il testo che propone prevede, agli articoli 12 e 12-bis, che il personale può costituire associazioni professionali, aderirvi liberamente e ricoprirvi cariche, fermo però restando quanto oggi stabilito dal codice dell'ordinamento militare, all'articolo 1475, e cioè che la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa e che non sono ammesse le associazioni professionali a carattere sindacale, né è consentito ai militari aderire ad associazioni sindacali o esercitare il diritto di sciopero. Le attività sociali devono quindi svolgersi senza pregiudizio per la funzionalità, il prestigio e l'apoliticità delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Il loro operato deve pertanto informarsi al principio dell'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche ed è quindi esclusa la possibilità per le associazioni di affiliarsi a partiti, ad organismi di natura sindacale o a imprese, ovvero altre associazioni, fondazioni e diverse formazioni sociali. Le associazioni professionali – la cui funzione è e deve rimanere distinta da quella della rappresentanza militare – possono raccordarsi con gli organi della rappresentanza militare e formulare proposte anche in fase di predisposizione delle piattaforme negoziali per il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego. In occasione delle elezioni degli organismi della rappresentanza, le associazioni professionali possono svolgere attività di propaganda in favore di candidati o liste. Le associazioni devono soddisfare criteri di rappresentatività che saranno individuati in sede di regolamento di attuazione.

Sono, dunque, queste le convinzioni di fondo che hanno ispirato il testo che propone alla Commissione di adottare come testo base per la successiva discussione e per la fase emendativa, precisando che i contenuti di dettaglio dello stesso sono stati definiti con l'obiettivo di innervare nell'articolato una serie di disposizioni coerenti con le scelte di fondo appena illustrate, le quali sono a loro volta in ultima analisi tutte coerenti con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 499 del 1999, con la quale fu riaffermata la conformità alla Costituzione delle limitazioni poste dalla legge all'associazionismo professionale a carattere sindacale dei militari.

L'ancoraggio a questi principi è – ad avviso di molti e anche suo – l'unica garanzia di salvaguardia di quell'efficienza e di quella massima operatività dello strumento militare alle quali la stessa Corte costituzionale ha fatto a suo tempo esplicito richiamo in un equilibrato monito. L'operatività dello strumento militare è un bene supremo del Paese: è necessario non sottovalutare questo aspetto. Queste convinzioni e questa consapevolezza hanno

ispirato il testo che propone, che è un testo innovativo prudentemente aperto verso possibili, futuri miglioramenti.

Conclude, ribadendo la propria disponibilità a discutere tutte le proposte di miglioramento del testo che verranno avanzate.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) evidenzia la pazienza con cui la relatrice ha svolto il difficile compito di tentare di trovare una sintesi tra posizioni divergenti. Domanda, quindi, quali modalità e tempi possano ipotizzarsi per prosecuzione dell'iter del provvedimento.

Gianluca RIZZO (M5S) prende atto della proposta di testo base presentata dalla relatrice, precisando che sarà oggetto di un'accurata valutazione da parte del proprio gruppo in vista della futura fase emendativa. Sottolinea, quindi, che il Movimento 5 Stelle, sulla scia anche di quanto si sta verificando a livello europeo, ritiene che dovrebbe essere sviluppato un ragionamento che conduca a una riforma della rappresentanza militare che conferisca a quest'ultima un carattere piena-

mente sindacale e preannuncia che il proprio gruppo riproporrà le proposte emendative che nei lavori del comitato ristretto non sono state accolte.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, chiarisce che le decisioni sui tempi e sulle modalità di prosecuzione dell'esame saranno prese nell'ambito delle riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 768 del 16 febbraio 2017, a pagina 23, seconda colonna, trentasettesima riga, dopo le parole: « (Scheda n. 49) » aggiungere le seguenti: « inserire al punto 1 della scheda tra i Paesi inclusi nell'Area Geografica d'intervento, lo Yemen e la Turchia; ».

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di rappresentanza militare (C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio).**

**PROPOSTA DI TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Organi di rappresentanza militare e riconoscimento del ruolo di parte sociale del COCER).*

1. La Repubblica riconosce alla rappresentanza elettiva del personale militare, di cui al comma 3, lettera *a*), il ruolo di parte sociale.

2. Sono istituiti organi elettivi di rappresentanza dei militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo.

3. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

*a*) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, variamente articolato in relazione alle esigenze;

*b*) in organi intermedi costituiti presso gli alti comandi secondo gli ordinamenti di ciascuna Forza armata o Corpo armato;

*c*) in organi di base costituiti presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

4. La composizione e l'articolazione degli organi della rappresentanza di cui al comma 2 è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 16, in maniera da assicurare una equa rappresentanza di ciascuna delle categorie di personale militare, definite dal medesimo regolamento, comunque non inferiore ad almeno due delegati per ciascuna categoria.

5. Al fine di assicurare il buon funzionamento della rappresentanza militare,

vengono previsti specifici stanziamenti nell'ambito dei bilanci dei dicasteri interessati, il cui rendiconto è partecipato agli organi di rappresentanza.

## ART. 2.

*(Denominazione e competenze degli organi della rappresentanza militare).*

1. L'organo centrale a carattere nazionale e interforze della rappresentanza militare è il consiglio centrale della rappresentanza militare, di seguito denominato « COCER ». Esso è titolare dei rapporti con il Governo per le consultazioni e le proposte sulle materie di competenza relative alle iniziative di carattere legislativo e regolamentare su condizione, trattamento, sicurezza sul lavoro, pari opportunità e tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale militare.

2. Gli organi intermedi della rappresentanza militare sono i consigli intermedi della rappresentanza militare, di seguito denominati « COIR ». Essi svolgono attività consultiva e propositiva, con riferimento ad aspetti di interesse dell'alto comando presso il quale sono costituiti, nelle medesime materie di cui al comma 1.

3. Gli organi di base della rappresentanza militare sono i consigli di base della rappresentanza militare di seguito denominati « COBAR ». Essi svolgono attività consultiva e propositiva, con riferimento ad aspetti di interesse dell'unità presso la quale sono costituiti, nelle medesime materie di cui al comma 1.



4. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

5. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

*a)* conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

*b)* provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità ed invalidità contratte in servizio e per causa di servizio, anche al fine di agevolare le procedure di accesso ai benefici previsti;

*c)* integrazione del personale militare femminile;

*d)* attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

*e)* organizzazione delle sale convegno e delle mense;

*f)* condizioni igienico-sanitarie;

*g)* alloggi;

*h)* equipaggiamento e vestiario;

*i)* principi generali in punto di impiego ed addestramento.

#### ART. 3.

*(Attribuzioni e competenze speciali del COCER).*

1. Nell'ambito delle materie di cui all'articolo 2, commi 1 e 5, il COCER formula proposte in merito a:

*a)* trattamento economico fondamentale e accessorio;

*b)* orario di lavoro obbligatorio e criteri generali per l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

*c)* licenze, aspettativa e permessi;

*d)* disciplina generale in materia di formazione e qualificazione professionale;

*e)* disciplina generale in materia di alloggi;

*f)* attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari;

*g)* vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

*h)* trattamento economico di missione e di trasferimento;

*i)* trattamenti previdenziali di base e integrativi;

*l)* equipaggiamento e vestiario;

*m)* principi generali in punto di impiego e addestramento.

2. Il COCER e le sue articolazioni possono nominare commissioni per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche rientranti nelle loro competenze, con facoltà, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 5, di chiedere l'audizione di personale in servizio e di esperti di chiara fama, anche esterni al mondo militare e inviare propri delegati presso istituzioni, enti, organismi e associazioni, anche esterni.

#### ART. 4.

*(Ruolo negoziale, articolazione e attività del COCER).*

1. Le competenze del COCER in materia negoziale sono definite dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

2. Il COCER è articolato in:

*a)* comparto difesa, costituito dalle sezioni di Esercito, Marina militare e Aeronautica militare;

b) comparto sicurezza, costituito dalle sezioni dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

3. Il COCER e ciascuno dei comparti e delle sezioni hanno autonomia deliberante sulle tematiche di rispettivo interesse.

4. Il COCER può essere articolato e deliberare, in relazione alle esigenze, anche in commissioni interforze, di comparto o di singola sezione per ogni categoria.

5. Normalmente il COCER si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.

6. Le riunioni dei comparti e delle sezioni costituite all'interno del COCER sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole articolazioni.

7. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno del COCER sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

#### ART. 5.

##### *(Riconoscimento e valorizzazione della specificità).*

1. La specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è riconosciuta e valorizzata dal Governo nell'ambito dei procedimenti per la definizione dei contenuti normativi ed economici del rapporto di impiego del suddetto personale.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la parte economica, è istituito, in aggiunta alle risorse ordinariamente stanziare per il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego, un apposito fondo presso il Di-

partimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri determinato con la legge di bilancio.

3. Per la definizione della dotazione del fondo di cui al comma 2, allo scopo di prendere cognizione delle esigenze e delle proposte del personale del comparto difesa-sicurezza, il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati, nei tre mesi antecedenti la presentazione del disegno di legge di bilancio, convoca le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

#### ART. 6.

##### *(Rapporti con le Camere e con il Governo).*

1. Le autorità politiche di riferimento del COCER sono:

a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze o inerenti alle singole Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze, per le questioni di esclusivo interesse del Corpo della guardia di finanza;

c) il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le questioni di specifico interesse del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

2. Le autorità di cui al comma 1 partecipano, in rappresentanza della parte pubblica, alle trattative per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare dei comparti difesa e sicurezza.

3. Nelle materie di propria competenza, il consiglio interforze, i comparti o le sezioni del COCER possono chiedere, tramite l'autorità politica di riferimento, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengono, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

## ART. 7.

*(Rapporti istituzionali con gli enti locali).*

1. I consigli regionali e comunali riconoscono i COIR e i COBAR presenti nel rispettivo territorio quali interlocutori sulle materie di rispettiva competenza. A tal fine possono essere costituiti, a livello territoriale, con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 16, le articolazioni interforze della rappresentanza militare composte da delegati dei COIR e dei COBAR di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, specificamente competenti anche a interloquire con gli enti locali nelle materie che riguardano il benessere e le condizioni di vita del personale militare, con particolare riferimento ai servizi sanitari, ai tributi locali, all'edilizia residenziale, ai trasporti, alla formazione culturale e professionale anche ai fini del reinserimento nel mondo del lavoro civile, alla sicurezza sul lavoro e alle attività assistenziali e ricreative.

2. Nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 16, le articolazioni interforze di cui al comma 1 possono sottoscrivere accordi e protocolli d'intesa con gli enti locali nelle materie di competenza, anche prevedendo la partecipazione del personale militare ad iniziative solidali e di diretto interesse del territorio, ovvero il contributo di detto personale in progetti di riqualificazione di spazi pubblici e in iniziative di volontariato.

3. I COIR e i COBAR, anche nelle articolazioni interforze di cui al comma 1, concertano con i comandi corrispondenti la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al comma 2, da intraprendere con gli enti locali.

## ART. 8.

*(Negoziazione integrativa a livello locale).*

1. La negoziazione di livello nazionale può demandare a livello decentrato la

definizione di accordi integrativi in materia di trattamento economico accessorio per l'efficienza dei servizi istituzionali, fissandone parti, criteri e limiti. Sono nulli gli accordi integrativi in contrasto con i vincoli fissati in sede nazionale o che comportino oneri privi di copertura finanziaria.

## ART. 9.

*(Modalità per l'elezione e la composizione dei consigli).*

1. I candidati alle cariche elettive di tutti gli organismi della rappresentanza militare possono presentarsi in liste contraddistinte da un programma elettorale ovvero individualmente. Nella formazione di ciascuna lista deve essere garantita la partecipazione di candidati di tutte le categorie, come definite dal regolamento di cui all'articolo 16, e, a pena di nullità della lista, di almeno un candidato donna.

2. La composizione dei COBAR, dei COIR e del COCER deve garantire la presenza di delegati di tutte le categorie, in proporzione alla loro consistenza numerica, evitando che i delegati di una sola categoria rappresentino più del 40 per cento dei membri del consiglio di cui fanno parte.

3. Per l'elezione dei delegati nei diversi organi di rappresentanza si procede con voto diretto, nominativo e segreto. Ogni elettore esprime il voto di preferenza su due candidati della propria categoria.

4. I delegati dei COBAR sono eletti dal personale militare effettivo alle unità di riferimento di ciascun organismo di base.

5. I delegati dei COIR sono eletti tra e dai delegati dei COBAR costituiti presso le unità ricomprese nell'alto comando di riferimento.

6. I delegati del COCER sono eletti tra i delegati dei COIR dai delegati dei COIR e dei COBAR. All'atto dell'elezione i delegati COCER cessano dalla carica di delegato COIR.

7. In ciascun consiglio siede almeno una rappresentante donna. Se nessuna

donna viene eletta, entra a far parte del consiglio, come componente aggiuntivo a pieno titolo, la più votata tra le donne candidate; in caso di parità di voti, componente aggiuntiva è la candidata con più lunga anzianità di servizio.

8. Gli eletti che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti nella categoria.

9. I consigli di rappresentanza, in caso di dimissioni contestuali di un numero di delegati pari o superiore al 50 per cento della consistenza, sono dichiarati sciolti dall'autorità competente che provvede immediatamente ad avviare le procedure elettorali per la rinnovazione del consiglio stesso.

10. Le procedure elettorali sono definite dal regolamento di cui all'articolo 16.

#### ART. 10.

*(Organi dei consigli di rappresentanza).*

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza militare l'assemblea, il presidente, il segretario generale e il comitato di presidenza.

2. Il presidente è il delegato più elevato in grado, presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento. Il presidente ha funzioni di rappresentanza esterna.

3. In ciascun consiglio è istituita la figura del segretario generale. È eletto a maggioranza qualificata dall'assemblea tra tutti i delegati del consiglio senza distinzione di grado e categoria. Il mandato del segretario generale può essere revocato su mozione sottoscritta da almeno la metà dei delegati del consiglio di rappresentanza di appartenenza.

4. Il segretario generale agisce su delega del consiglio che lo ha eletto e si fa carico di dar seguito alle deliberazioni assunte da ciascun consiglio. Il segretario generale può assumere funzioni di rappresentanza, insieme al Presidente, quando a ciò delegato dall'assemblea.

5. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto almeno un terzo dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, mediante l'invio dell'ordine del giorno, almeno 48 ore prima della riunione, salvo casi di assoluta e motivata urgenza.

#### ART. 11.

*(Rieleleggibilità e cause di ineleggibilità e decadenza dal mandato).*

1. I delegati della rappresentanza militare durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

2. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza i militari che:

a) abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR o COBAR;

d) a decorrere dalla data delle elezioni, non debbano svolgere almeno un anno di servizio, salvo per i frequentatori di corsi di durata inferiore ad un anno che debbano permanere presso l'istituto o reparto di formazione almeno due mesi;

e) subiscano l'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni;

f) si trovino in aspettativa superiore a tre mesi;

g) ricoprono cariche elettive a qualunque livello di amministrazione locale.

3. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'autorità

militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause:

- a) cessazione dal servizio;
- b) trasferimento ad altra unità di base se delegato del COBAR ovvero ad altro alto comando se delegato del COIR;
- c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);
- d) passaggio ad altra categoria;
- e) dimissioni;
- f) aspettativa superiore a quattro mesi;
- g) elezioni a cariche elettive a qualunque livello di amministrazione locale.

#### ART. 12.

##### *(Diritto di associazione).*

1. Ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare può costituire associazioni professionali, aderirvi liberamente e ricoprirvi cariche. Le attività sociali devono svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza pregiudizio per la funzionalità, il prestigio e l'apoliticità delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono essere composte esclusivamente da personale militare in servizio, devono avere carattere nazionale ed essere rappresentative di tutte le categorie del personale militare appartenente a tutte le Forze armate ovvero alle Forze di polizia ad ordinamento militare, o almeno a una di esse.

3. Le associazioni di cui al comma 1 hanno la finalità di promuovere e migliorare la specificità della condizione militare. Esse si autofinanziano con il contributo dei propri iscritti e non possono svolgere attività economiche e commerciali per dotarsi delle risorse necessarie al con-

seguimento dello scopo. Alle stesse è consentito prestare assistenza legale ai propri iscritti rimanendo tuttavia esclusa la possibilità di assumere altre funzioni e scopi tipici degli istituti di patronato, nonché promuovere azioni risarcitorie ovvero costituirsi parte civile nei confronti delle amministrazioni di riferimento in luogo degli iscritti o del personale interessato. Dette associazioni, il cui operato si informa al principio di estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche, sancito dall'articolo 1483 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono confederarsi tra loro, rimanendo per esse esclusa la possibilità di affiliarsi a partiti, ad organismi di natura sindacale o a imprese, ovvero altre associazioni, fondazioni e diverse formazioni sociali. Esse sono altresì tenute a dotarsi di sistemi organizzativi, di gestione e controllo tali da prevenire iniziative e comportamenti associativi incompatibili con la condizione militare degli associati e con gli obblighi ed i divieti che da essa derivano, il cui verificarsi costituisce motivo di revoca del prestato assenso ministeriale alla costituzione del sodalizio di cui al presente articolo e di quelli.

4. Gli statuti delle associazioni di cui al comma 1 devono prevedere tra le cause di estinzione dei sodalizi la revoca dell'assenso ministeriale di cui all'articolo 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il regolamento di cui all'articolo 16 fissa gli ulteriori contenuti minimi degli statuti in termini di criteri di trasparenza dei finanziamenti e della gestione patrimoniale, di costituzione e funzionamento degli organi nonché di disposizioni per l'assunzione e il mantenimento della qualità di socio.

#### ART. 12-bis.

##### *(Attività delle associazioni e rapporti con la rappresentanza militare).*

1. Le associazioni professionali, la cui funzione rimane distinta da quella propria ed esclusiva della rappresentanza militare, possono raccordarsi con gli organi della

rappresentanza militare ai vari livelli e con le corrispondenti autorità di riferimento. In tale contesto possono formulare al COCER proposte e istanze, anche in fase di predisposizione delle piattaforme negoziali per il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego, agevolare i contatti dei consigli di rappresentanza e delle corrispondenti autorità di riferimento con enti pubblici locali, nonché promuovere lo sviluppo di iniziative culturali e studi finalizzati al miglioramento della condizione militare degli iscritti, nei termini e con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 16, purché rispettino i criteri di rappresentatività individuati dal medesimo regolamento, in relazione alla significatività del complessivo dato associativo e di quello relativo alle singole categorie di personale iscritto.

2. In occasione delle consultazioni per il rinnovo degli organismi della rappresentanza militare, le associazioni professionali di cui al comma 1, che rispondano ai criteri di rappresentatività individuati dal regolamento di cui all'articolo 16, possono svolgere attività di propaganda in favore di singoli candidati o liste interessati alle predette consultazioni, nel rispetto del richiamato principio di estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche, e secondo modalità tali da salvaguardare, in ogni caso, il prestigio delle istituzioni militari e dei loro singoli appartenenti e, comunque, nel pieno rispetto dell'ordinamento disciplinare militare.

3. Nelle materie di propria competenza, le associazioni di cui al comma 1 che rispettino i criteri di rappresentatività definiti dal regolamento di cui all'articolo 16, possono chiedere di essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

#### ART. 13.

*(Rapporti della rappresentanza con altri organismi).*

1. Ai consigli e ai delegati della rappresentanza militare eletti ai vari livelli è

consentita la partecipazione a incontri o convegni con gli organismi sindacali su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro.

#### ART. 14.

*(Propaganda elettorale).*

1. Per la propaganda elettorale e per la presentazione delle liste, dei candidati e dei relativi programmi elettorali, a livello centrale e locale, sono convocate da parte dei candidati apposite assemblee, non aperte ad organismi estranei all'amministrazione e riservate alla sola categoria di elettori interessata, organizzate nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa autorizzazione dei comandanti corrispondenti. Le assemblee si svolgono compatibilmente con il prioritario soddisfacimento delle esigenze istituzionali e comunque durante l'orario di servizio.

2. I candidati possono altresì effettuare propaganda, nel rispetto delle prescrizioni interne che ne regolano l'utilizzo nell'ambito dell'amministrazione militare di appartenenza, attraverso mezzi di comunicazione diretta, siti internet, posta elettronica, lettere o volantini, nonché attraverso le altre modalità previste dalla presente legge.

#### ART. 15.

*(Tutela e diritti dei delegati).*

1. L'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o dei loro singoli membri o di singoli delegati non è soggetto a condizionamenti o limitazioni.

2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza militare di qualunque livello possono manifestare il loro pensiero in ogni sede su tutte le questioni concernenti le competenze attri-

buite alla rappresentanza militare, nonché partecipare a convegni o seminari promossi da enti locali, associazioni di carattere culturale e sociale, e non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato.

3. I delegati, all'atto dell'elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto senza il consenso dell'organo di rappresentanza a cui appartengono.

#### ART. 16.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Il Ministro della difesa, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge, sentito il parere dell'organo centrale di rappresentanza militare e delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il regolamento di cui al comma 1, nel definire i procedimenti elettorali, individua, in particolare, le modalità per la formazione delle liste di cui all'articolo 9, comma 1, nonché i procedimenti relativi all'attuazione delle assemblee di categoria a livello di base, regionale e interregionale per l'elezione rispettivamente dei delegati dei COBAR, dei COIR e del COCER. Per l'Arma dei carabinieri, in ragione della diffusa presenza delle articolazioni territoriali dell'Arma, è fissato il numero minimo significativo di elettori che concorrono all'elezione di ciascun COBAR: con lo stesso regolamento sono definite, su base regionale o interregionale, le circoscrizioni elettorali per l'elezione dei delegati del COCER.

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce la composizione numerica dei consigli di rappresentanza ai vari livelli e «individua altresì le categorie in cui è suddiviso il personale militare, nonché le modalità necessarie ad assicurare la presenza, in seno alla sezione della Marina militare, costituita all'interno del COCER,

di una specifica rappresentanza del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

4. Il regolamento di cui al comma 1 fissa altresì i criteri di rappresentatività delle associazioni professionali di cui all'articolo 13, nonché i termini e le modalità per lo svolgimento delle attività riconosciute alle predette associazioni dall'articolo 12-bis, commi 1, 2 e 3.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il COCER approva il proprio regolamento interno, che definisce le norme di organizzazione e funzionamento valide per tutti gli organi della rappresentanza militare.

#### ART. 17.

*(Informazione).*

1. La diffusione degli atti e delle deliberazioni dei consigli della rappresentanza militare è libera e rientra nelle competenze di ciascun consiglio. Per tale attività i consigli possono avvalersi anche di risorse delle amministrazioni di appartenenza. Le deliberazioni o i comunicati possono essere resi pubblici anche da singoli delegati.

#### ART. 18.

*(Norme in materia di procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195).*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera B) è sostituita dalla seguente: «B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di negoziazione fra i ministri indicati alla lettera A) o i sottosegretari di Stato delegati e l'articolazione competente del COCER in rappresentanza del personale dell'Arma dei ca-

rabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Nella delegazione dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze sono compresi i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza o i loro delegati. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di negoziazione fra i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e della difesa o i sottosegretari di Stato rispettivamente delegati e le articolazioni competenti del COCER in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Nella delegazione del Ministro della difesa è compreso il Capo di Stato maggiore della difesa o i suoi delegati. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Per le attività di cui al comma 1, lettera B), ed al comma 2, il COCER opera per comparti, rispettivamente in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e di quello dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, assicurando il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie interessate ».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5, e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti delle articolazioni competenti del

COCER, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2. »;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti: « 5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di negoziazione. 5-bis. In caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 5, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e contestualmente agli altri Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di negoziazione. »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 5-bis, può trasmettere, entro cinque giorni dalla data di ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. »;

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti: « 7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni a cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e del-



l'Aeronautica militare, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di negoziazione. 7-*bis*. In caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 7, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e contestualmente agli altri Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di negoziazione. »;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 1-*bis*, può trasmettere, entro cinque giorni dalla data di ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dello Stato maggiore della difesa ».

3. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni:

a) la parola « concertazione », ovunque ricorra, è sostituita dalla parola « negoziazione »;

b) la parola « concertazioni », ovunque ricorra, è sostituita dalla parola « negoziazioni ».

4. Le proposte e richieste di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, prima di essere inviate ai Ministri competenti per il tramite dello Stato maggiore della difesa o del Comando generale corrispondente, sono concertate con queste ultime autorità che, all'atto dell'inoltro, dichiarano se vi è convergenza sui contenuti e, in caso contrario, precisano le ragioni del disaccordo.

#### ART. 19.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica è prorogato fino alla nuova elezione dei rispettivi consigli, secondo le disposizioni recate dal regolamento di cui all'articolo 16, e comunque non oltre otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-10202 Fassina: Sul ritardo nella trasmissione al Parlamento della relazione della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale .....	67
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	85

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	67
Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». C. 3683, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	69
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	70
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	78
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	79
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	82
AVVERTENZA .....	84

**INTERROGAZIONI**

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**5-10202 Fassina: Sul ritardo nella trasmissione al Parlamento della relazione della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale.**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Stefano FASSINA (SI-SEL), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in considerazione del carattere annuale che la relazione in oggetto dovrebbe avere. Nel sottolineare la gravità dell'inadempimento relativo al ritardo nella trasmissione della medesima relazione, in considerazione del fatto che l'ultima relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, presentata dall'ex commissario straordinario Varazzani, è stata trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 7 maggio 2015, invita il Governo a richiamare la gestione commissariale a una maggiore attenzione rispetto ai propri doveri istituzionali, ribadendo la necessità che venga delineato un quadro chiaro sull'utilizzo delle risorse dei contribuenti, che concorrono ad alimentare il fondo per il risanamento del debito pregresso di Roma Capitale.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel ricordare che, in occasione dell'audizione svolta il 5 aprile 2016 in Commissione Bilancio dall'attuale commissario straordinario Silvia Scozzese, emerse un impegno chiaro a trasmettere tempestivamente la relazione in oggetto, ribadisce la necessità

di un impegno comune sulle caratteristiche del debito per procedere ad un eventuale ristrutturazione dello stesso e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.40.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.**

**C. 3500-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il provvedimento in oggetto è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 21 febbraio scorso, senza tuttavia pervenire in quella sede all'espressione del parere di competenza alla Commissione di merito. Ricorda altresì che, in data 23 febbraio scorso, la Commissione giustizia ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso modificazioni. Nel rinviare pertanto, per i profili di carattere finanziario, alle considerazioni già svolte nella citata seduta del 21 febbraio 2017, avverte che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ».**  
**C. 3683, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2017.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3683, approvata dal Senato, recante Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie »;

nel presupposto che le iniziative di cui al comma 3 dell'articolo 1 saranno organizzate dalle istituzioni scolastiche esclusivamente in presenza di risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità a quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 3;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lus-**

**semburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.**

**C. 2714 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge reca la ratifica dei seguenti accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, e Accordo addizionale fra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato.

Nel ricordare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica reca una clausola di neutralità per la finanza pubblica. In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle esen-

zioni doganali (articolo 9 dell'Accordo tra UE e Israele, articolo 10 dell'Accordo tra UE e Repubblica moldava e articolo 11 dell'Accordo tra UE e USA, cui aderiscono anche Islanda e Norvegia), evidenzia che l'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, già ratificata dall'Italia, prevede analoghe esenzioni e che Israele, Repubblica moldava, Norvegia e Islanda risultano tra i firmatari di tale Convenzione. Considera peraltro opportuna una conferma che le esenzioni previste dagli Accordi in esame non determinino apprezzabili effetti di gettito. Per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia ai Comitati misti (Accordo tra UE e Israele e Accordo tra UE e Repubblica moldava), prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in base alla quale l'ENAC, soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in dette sedi, provvederà a tali adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Trattandosi peraltro di impegni internazionali, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la disponibilità, nel bilancio dell'ENAC, delle relative risorse. Infine, evidenzia l'opportunità di acquisire elementi volti ad escludere effetti onerosi derivanti dalle attività di « cooperazione » previste dagli Accordi.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI (PD) si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Iniziativa per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.**

**Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge, approvato dalla VII Commissione del Senato, in sede deliberante, l'11 maggio 2016 (A.S. 1349), reca « Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti ». Nel segnalare che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, fa presente che il testo all'esame è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione, in sede referente, da ultimo nella seduta dell'8 febbraio 2017.

In merito agli articoli 1 e 2, che disciplinano le iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto, su cui considera necessaria una conferma da parte del Governo, che la Commissione giudicatrice, come integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, possa provvedere alle proprie attribuzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e che la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine non determini effetti finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 2, comma 1, stabilisce che all'istituzione del fondo da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero metteottiano e alla sua diffusione, di cui all'articolo 1, comma 1, con una dotazione pari a 300 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al triennio 2016-2018. Ciò posto, in considerazione del passaggio al nuovo anno finanziario, ritiene necessario aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, prevedendo conseguentemente che anche l'attivazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, decorra dal 2017 anziché dal 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI (PD) si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**C. 4286 Governo**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Avverte che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferito alle annualità 2017 e successive. In merito all'articolo 1, che reca norme in materia di Microzonazione sismica di III livello, prende atto delle ipotesi e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, volti a dimostrare che la somma di 5 milioni di euro è sostanzialmente congrua rispetto ai fabbisogni di risorse dei 131 comuni potenzialmente interessati, consentendo a ciascuno una spesa prossima alla soglia dei 40.000 euro. Rileva tuttavia che, stando al tenore letterale della norma e a quanto affermato dalla relazione tecnica, la predetta somma di 5 milioni risulta destinata non solo agli affidamenti degli incarichi da parte dei comuni, ma anche alla stipula di una convenzione tra il Commissario straordinario e il Centro per la microzonazione sismica del CNR. Ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità delle risorse indicate anche con riferimento alla convenzione con il CNR e in merito all'effettiva possibilità di impiego, da parte del Commissario, delle risorse esistenti sulla contabilità anche per quest'ultima finalità, tenuto conto che la norma dispone in

merito alla concessione di contributi per i comuni. Ritiene altresì che andrebbe confermato che l'utilizzo delle risorse in questione per le finalità di spesa indicate dall'articolo in esame sia coerente con la dinamica per cassa già scontata nei tendenziali con riguardo alle medesime risorse.

Riguardo all'articolo 2, che reca ulteriori disposizioni in materia di strutture di emergenza, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale le norme hanno carattere procedimentale, intervenendo sugli aspetti procedurali relativi agli interventi da realizzare nell'ambito di risorse già stanziare. Riguardo alle anticipazioni previste dal comma 3, fino al 30 per cento del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei lavori, evidenzia che tale previsione potrebbe in linea di principio determinare effetti di cassa. In proposito considera necessario acquisire un chiarimento.

Per quanto riguarda l'articolo 3, che reca nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 4, che prevede una proroga dei termini per la richiesta di contributi, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la normativa vigente stabilisce che all'attuazione delle norme oggetto della modifica in esame si provveda nel limite delle risorse disponibili.

Riguardo all'articolo 5, che prevede misure per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le attività previste dalle disposizioni in esame possano essere effettivamente svolte senza incremento della spesa di personale, come indicato dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 6, che reca disposizioni sulla Conferenza permanente e sulle Conferenze regionali, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerata la natura ordinamentale della disposizione e alla luce di

quanto disposto dal comma 2, in base al quale all'attuazione della disposizione in esame si provvede nell'ambito delle risorse già previste e disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Ritiene che sarebbe peraltro utile chiarire se la costituzione di « Conferenze regionali », in luogo delle « Commissioni paritetiche », per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni e dalle Diocesi, determini un eventuale incremento della spesa connessa al funzionamento di tali organismi, considerata la più ampia composizione prevista dalla norma in esame rispetto alla previgente normativa.

Riguardo all'articolo 7, che reca disposizioni sul trattamento e il trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione, rileva che la norma ha l'effetto di attribuire ai Presidenti delle Regioni colpite dal sisma, nella loro qualità di Vicecommissari, le competenze già spettanti al Commissario straordinario; ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, non modificato dal decreto in esame, ai relativi oneri provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili sul Fondo per la ricostruzione e le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene pertanto necessario acquisire conferma che i Vicecommissari possano effettivamente esercitare le relative attribuzioni in materia di rifiuti e macerie a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione.

Riguardo all'articolo 8, che reca norme in materia di legalità e trasparenza, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 9, che reca disposizioni sulle attività tecniche per la ricostruzione e sulla disciplina del relativo contributo, con specifico riguardo alla lettera *b*), che ridefinisce i criteri per la determinazione della percentuale massima del contributo previsto, a carico del Commissario, per le attività tecniche svolte da

professionisti, prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica, che evidenzia che le spese per dette attività sono già previste a carico delle risorse della gestione commissariale. Considera peraltro opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito all'eventualità che le nuove disposizioni, tenuto conto degli attuali importi dei lavori, possano determinare un complessivo incremento della spesa per le attività tecniche in questione, con conseguente riduzione delle risorse disponibili per gli altri interventi a carico della gestione commissariale. Non ha nulla da osservare in merito alle lettere *a*) e *c*), che disciplinano, rispettivamente, il regime delle incompatibilità del direttore dei lavori e le modalità di applicazione dei criteri adottati dal Commissario per evitare la concentrazione di incarichi, considerata la natura ordinamentale delle stesse.

Riguardo all'articolo 10, che reca misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione, evidenzia in primo luogo che le norme in esame determinano un'estensione per l'anno 2017 del beneficio economico connesso alla misura di Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), ampliando la platea dei beneficiari attraverso una diversa definizione dei criteri di accesso. Pur considerando che l'onere, pari a 41 milioni di euro, è configurato come limite di spesa, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti volti ad escludere eventuali effetti finanziari negativi. In particolare, andrebbe chiarito se il decreto ministeriale previsto al comma 6 dell'articolo in esame per stabilire le modalità di concessione della prestazione sia effettivamente idoneo a garantire il rispetto del predetto limite di spesa, anche in considerazione della specifica natura e della configurazione del beneficio di cui si tratta in base al dettato delle disposizioni in esame. Con riferimento alla stima degli oneri effettuata dalla relazione tecnica, evidenzia in primo luogo che non si dispone di tutti i dati e parametri utili ad una puntuale verifica della quantificazione. Ciò con particolare riferimento alla stima degli oneri connessi alla fruizione del trattamento economico

da parte dei nuclei familiari che non hanno presentato la dichiarazione ISEE nel corso dell'anno 2016 e che potrebbero essere potenzialmente inclusi nel campo di applicazione del beneficio. Per tali soggetti la relazione tecnica ipotizza un incremento della spesa pari al 20 per cento, senza peraltro esplicitare le ipotesi sottostanti la scelta di tale percentuale. Con riferimento infine alla stima dell'onere relativo ai nuclei familiari che nel 2016 hanno presentato la dichiarazione ISEE, non ha osservazioni da formulare, dal momento che, applicando il trattamento economico previsto dalla normativa vigente (Tabella 2 del decreto ministeriale 26 maggio 2016) e considerando la distribuzione della platea dei nuovi potenziali beneficiari per classi di componenti fornita dalla relazione tecnica, la quantificazione risulta sostanzialmente corretta. In merito ai profili di copertura, evidenzia che il comma 8 dell'articolo 10 provvede alla copertura degli oneri per la concessione della presente misura di sostegno al reddito mediante riduzione di 41 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (capitolo 3550 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), istituito dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Tale Fondo reca, nella legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, uno stanziamento di un miliardo e 180 milioni di euro per l'anno 2017. Ciò posto, ritiene opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per le finalità previste dalla disposizione in oggetto non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 11, che reca disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari, in merito ai profili di quantificazione, ritiene necessario acquisire chiarimenti in riguardo ai seguenti profili. Con riferimento all'esten-

sione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 (operata dal comma 1 lettera *a*), numero 3), andrebbe fornito un chiarimento circa i possibili riflessi finanziari di tale estensione, considerando che dall'esame della relazione tecnica riferita al citato decreto-legge n. 189 la quantificazione degli effetti di gettito derivanti dalla sospensione appare effettuata in relazione ai soli comuni compresi nell'allegato 1. Per quanto attiene al comma 1, lettera *b*), che estende ai sostituti di imposta non domiciliati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 la sospensione delle ritenute, andrebbero precisati gli elementi a sostegno della neutralità finanziaria di tale previsione, che appare comunque estendere l'ambito di applicazione della medesima sospensione. Inoltre, in merito al differimento dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 della non applicazione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, disposto dalla medesima lettera *b*), prende atto che il versamento avverrà comunque entro l'esercizio in corso, in quanto il differimento è limitato al 2017; ritiene che andrebbero comunque esclusi riflessi negativi sulle disponibilità di cassa. Con riferimento alla disposizione in materia di canone radiotelevisivo, di cui alla lettera *f*), andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito all'effettiva neutralità finanziaria della stessa, tenuto conto che la relazione tecnica relativa al comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 attribuiva la predetta neutralità al fatto che la disciplina delle sospensioni e agevolazioni tariffarie era rimessa alle autorità di settore che, con propri provvedimenti, avrebbero individuato le necessarie compensazioni. Tale previsione tuttavia non risulta più riferita al pagamento del canone per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo in esame. In merito alla sospensione, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre



2017, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, di cui al comma 2 in esame, ritiene che andrebbero forniti elementi informativi in merito alla sostenibilità per gli istituti interessati ed andrebbero inoltre esclusi riflessi sulle dinamiche di cassa. Con riferimento al finanziamento erogato da parte degli Istituti di credito e assistito dalla garanzia dello Stato, di cui ai commi da 3 a 9, prende atto delle ipotesi assunte ai fini della determinazione dell'onere, in termini di fabbisogno, derivante dalla garanzia medesima. In proposito andrebbe peraltro acquisita la valutazione del Governo riguardo alla prudenzialità delle medesime ipotesi che, a fronte di un ammontare complessivo di importi potenzialmente interessati pari a 501,3 milioni per il 2017 e a 300 milioni per il 2018, quantificano un onere pari a 380 milioni per il 2017 e 180 per il 2018. Sempre in merito alla garanzia concessa dallo Stato ai sensi del comma 3, rileva che alla stessa non appaiono ascritti effetti sull'indebitamento netto: ciò sembra imputabile alla qualificazione di detta garanzia come non standardizzata ai fini del SEC 2010. In tal caso, andrebbero esplicitate le ragioni di tale impostazione, anche in considerazione degli elementi statistici disponibili sulla base dell'esperienza applicativa di precedenti, analoghe misure. Con riguardo alla modalità di copertura dei predetti effetti sul fabbisogno mediante utilizzo delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei servizi energetici e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, fatto salvo quanto di seguito indicato con riferimento ai profili di copertura finanziaria, ritiene che andrebbe confermata l'idoneità delle medesime risorse a fornire adeguata compensazione dei predetti effetti. In particolare andrebbe confermato che le risorse in questione siano effettivamente disponibili e non risultino già incluse nei conti consolidati di cassa. In merito all'onere per interessi sul conto corrente di tesoreria non formula osser-

vazioni per i profili di quantificazione. Infine, con riferimento agli effetti indicati sul saldo netto da finanziare relativi al credito d'imposta sugli interessi connessi ai finanziamenti erogati, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati e i parametri utilizzati ai fini della quantificazione degli stessi; non risulta, pertanto, possibile verificare la stima indicata dalla stessa relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che i commi 3 e 4 dell'articolo 11 prevedono la concessione di finanziamenti in favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito nell'ammontare massimo di 380 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni di euro per il 2018. Il comma 11 stabilisce che al relativo onere, in termini di fabbisogno, si provvede mediante versamento delle somme gestite dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e a 80 milioni per il 2018.

Al riguardo, rileva preliminarmente che la disposizione prevede che agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dalla concessione di finanziamenti per consentire ai soggetti beneficiari di effettuare adempimenti tributari, si provveda mediante versamento delle somme gestite dal Gestore dei servizi energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e a 80 milioni per il 2018.

Ciò posto, considera necessario che il Governo assicuri che le somme gestite dal Gestore dei servizi energetici e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, soggetti entrambi compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, siano sufficienti alla copertura dell'onere in termini di fabbisogno e che le stesse non siano già vincolate a specifiche finalità. Il comma 13 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 5, 10, 11 e 12 dell'articolo 11, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017,

a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provveda mediante riduzione dei fondi e delle autorizzazioni di spesa specificamente indicati dalle lettere da *a*) a *d*). Al riguardo, evidenzia preliminarmente che il comma 13 dell'articolo 11 reca la copertura finanziaria dei seguenti oneri: oneri per interessi e rimborsi spese riconosciuti agli istituti finanziatori per la concessione dei finanziamenti agevolati (comma 5); oneri per lo slittamento di un anno dei termini e delle scadenze per la cosiddetta rottamazione delle cartelle Equitalia (comma 10); oneri per gli interessi passivi riconosciuti sulle somme versate dal Gestore dei servizi energetici e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 11); oneri per l'incremento di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 12). In particolare, alla copertura di tali oneri, complessivamente pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere dall'anno 2020, e alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le seguenti modalità: quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, me-

diente corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze); quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2017-2019; quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze); quanto a 11 milioni di euro per il 2018 e a 9 milioni di euro per il 2019, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, per dette annualità, dallo slittamento di un anno dei termini e delle scadenze della cosiddetta rottamazione delle cartelle Equitalia (comma 10 del presente articolo). In relazione all'effettivo andamento degli oneri di cui al comma 5, si prevede inoltre che la differenza tra la spesa autorizzata (51,7 milioni di euro per l'anno 2018) e le risorse effettivamente utilizzate è destinata al reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, da effettuare con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento (comma 15). Ciò posto, nell'evidenziare che le risorse utilizzate a copertura recano le necessarie disponibilità, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Inoltre, con riferimento all'indicazione degli oneri contenuta nell'alinea del comma 13, segnala la necessità di precisare che l'onere, di 0,280 a decorrere dal 2020, si riferisce a milioni di euro e ha carattere annuale. La precisazione in merito al carattere annuale dovrebbe essere altresì introdotta con riferimento alla copertura a decorrere dal 2020 effettuata a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 13 dell'articolo 11.

Riguardo all'articolo 12, che reca disposizioni sulla prosecuzione delle misure di sostegno al reddito, rileva che le disposizioni sono volte a concedere trattamenti di integrazione salariale anche nel corso dell'esercizio 2017, nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente, di cui all'articolo 45, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Tanto premesso, considera necessario acquisire dal Governo chiarimenti in merito alla dinamica per cassa già scontata nei tendenziali con riferimento agli stanziamenti previsti dal predetto decreto-legge che, per effetto della norma in esame, risulteranno spendibili nel 2017. Ciò al fine di escludere riflessi sui saldi di cassa.

In merito all'articolo 13, che reca norme sull'attività di redazione della Scheda AeDES, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Riguardo all'articolo 14, che reca disposizioni sull'acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione, prende atto che la possibilità, per le regioni interessate dagli eventi sismici, di acquisire a titolo oneroso unità immobiliari ad uso abitativo da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati per effetto dei medesimi eventi sismici, viene configurata come alternativa alle altre misure previste a normativa vigente per le medesime finalità (contribuzione per l'autonoma sistemazione e realizzazione delle SAE) e che ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza.

Ritiene che andrebbe tuttavia chiarito se possano determinarsi oneri aggiuntivi, a regime, connessi alle attività di manutenzione degli immobili acquisiti, qualora questi ultimi non dovessero intendersi come sostitutivi di investimenti già programmati o comunque da realizzare da parte degli enti interessati, per esigenze di edilizia residenziale pubblica.

In merito all'articolo 15, che reca disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, in relazione ai commi 1 e 2, rileva che tali disposizioni autorizzano la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017 mediante risorse anticipate dall'AGEA a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale. Pertanto, le norme in esame appaiono delinearci come un vincolo, per dette regioni, sulla quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 che, in base all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 2016, è assicurata dallo Stato. In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che si tratta di risorse già stanziata a legislazione vigente. Per quanto attiene al comma 6, rileva altresì che le disposizioni ampliano il ricorso agli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale, consentendo alle aziende agricole delle regioni colpite dagli eventi sismici e da eccezionali eventi atmosferici, prive di assicurazione, di potersi accedere anche per fattispecie che, in base all'ordinamento vigente, dovrebbero essere coperte da assicurazione agevolata. L'ampliamento è coperto con un incremento del FSN pari a 15 milioni di euro. Ciò rilevato, e preso atto che l'onere si configura come un limite di spesa, ritiene utile acquisire dati ed elementi sottostanti la quantificazione del maggior onere a valere sul Fondo di solidarietà nazionale. In

merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 6 prevede che, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4 del presente articolo, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017, provvedendosi alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, osserva che alla copertura dell'onere derivante dall'incremento, in misura pari a 15 milioni di euro per il 2017, del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ed iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, segnala che il predetto Fondo reca per l'anno 2017 uno stanziamento di bilancio pari a 83,950 milioni di euro, cui occorre aggiungere 300 milioni di euro per il medesimo anno 2017 risultanti dal rifinanziamento del Fondo medesimo disposto dall'articolo 15, comma 1-*bis*, del decreto-legge in materia fiscale n. 193 del 2016. In tale quadro, fa presente che, come emerge da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 24 febbraio 2017, sul Fondo in parola risultano al momento disponibili per l'anno 2017 risorse pari a 125 milioni di euro. Ciò posto, sul punto ritiene comunque opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse in parola non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo per l'anno 2017.

In merito all'articolo 16, pur considerato che gli oneri recati dalla disposizione, che proroga dal 2018 al 2020 l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, vengono quantificati (500.000 euro per il 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020) in termini analoghi a quanto previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 150 del 2013, che ha disposto la medesima proroga dal 2015 al 2018, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la suddetta quantificazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione al comma 2, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al bilancio 2017-2019, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri, pari a 500.000 euro per il 2018 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, derivanti dalla proroga dei termini attualmente previsti in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, reca le necessarie disponibilità.

Riguardo all'articolo 17, che reca disposizioni in tema di sospensione di termini processuali, non ha osservazioni da formulare, considerato che la disposizione, come evidenziato dalla relazione tecnica, è finalizzata a riferire l'effetto delle misure di sospensione dei termini processuali e sostanziali di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016, con riguardo ai comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, ad una specifica platea di soggetti (quelli che abbiano effettivamente visto coinvolti dal terremoto i propri fabbricati, case d'abitazione, studi professionali o aziende e che, a tal fine, in virtù della disposizione in esame, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità dei medesimi immobili entro il termine del 31 marzo 2017). Le previsioni normative, pertanto, risultano di carattere prevalentemente ordinamentale e intervengono su disposizione cui non erano stati ascritti effetti finanziari. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 18, che reca disposizioni in materia di personale, prende atto delle indicazioni della relazione tecnica, secondo al quale le disposizioni recate dai commi 1, 4 e 5 prevedono misure a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario o comunque nell'ambito di limiti di spesa prefissati. Ritiene che sarebbe comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione in merito alla stima dei fabbisogni di personale sottostanti le disposizioni in esame e alla quantificazione dei relativi oneri. Andrebbe inoltre confermato che sulla contabilità speciale sussistano risorse sufficienti, senza pregiudizio per gli interventi previsti a valere sulle stesse disponibilità dalla previgente normativa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 prevede che le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino ad ulteriori venti unità, nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, provvedendosi alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al riguardo, fa presente che alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione ad assumere fino ad ulteriori 20 unità di personale presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. Rammenta che la disposizione da ultimo citata ha stanziato, per le menzionate spese di funzionamento, risorse pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, iscritte sul capitolo di bilancio 5650, piano gestionale n. 7, dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-

smo. Al riguardo, segnala che il citato piano gestionale, come emerge da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 24 febbraio 2017, reca le necessarie disponibilità. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, che l'utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa.

In merito all'articolo 19, che reca disposizioni per la continuità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che all'onere derivante dal reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia nel ruolo speciale della Protezione civile, pari a 880.000 euro per l'anno 2017 e a 1,76 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, nel quadro delle finalità previste dalla lettera *b*) del medesimo comma. Al riguardo, rammenta che tali ultime finalità hanno ad oggetto assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. In proposito osserva che il citato Fondo (cap. 3054 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) presenta una dotazione di bilancio pari a 1.480,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.933 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare posto che, come risulta da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 24 febbraio 2017, il predetto Fondo reca le necessarie disponibilità.

In merito all'articolo 20, che reca disposizioni per la funzionalità del Diparti-

mento della Protezione Civile, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 21, che prevede norme di coordinamento, nel rinviare ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di una conferma della neutralità delle disposizioni rispetto ai saldi di cassa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato, in data 26 settembre 2016, sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate, relativamente alle entrate «eventuali e diverse» del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritte nel piano gestionale n. 8 (Altre entrate straordinarie) del medesimo capitolo, rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016. Di conseguenza vengono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo, con riferimento all'esercizio 2016. Al riguardo, osserva che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato e destinato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 dovrebbe essere quello versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'esercizio 2016, sulla base di quanto previsto dalla risoluzione n. 6-00260 approvata dalla stessa Camera dei deputati il 28 settembre 2016. Ricorda che tale risoluzione impegnava il Governo ad assumere iniziative normative al fine di impiegare le risorse restituite dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato, derivanti dai risparmi di spesa conseguiti dalla Camera stessa su diverse voci di spesa, per la

ricostruzione dei territori e il sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. Rileva altresì che la disposizione in esame, conseguentemente, fa salvi, con riferimento all'esercizio 2016, gli atti amministrativi a tal fine adottati, seppur in mancanza, a suo tempo, della norma di rango legislativo ora contenuta nel presente provvedimento. Tutto ciò premesso, considera al riguardo necessaria una conferma da parte del Governo, giacché né la relazione illustrativa né la relazione tecnica fanno menzione delle risorse versate al bilancio dello Stato dalla Camera dei deputati.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.**

**Testo unificato C. 1142 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari e che oggetto di esame è il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione (Affari sociali) nella seduta del 16 febbraio 2017, testo non corredato di relazione tecnica. Passando alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 5, concernenti il consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento sanitario, ritiene che

andrebbero acquisiti elementi in merito al possibile impatto finanziario delle disposizioni relative alla gestione del consenso informato e della documentazione sulle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT). Ciò con particolare riferimento ad alcuni adempimenti posti specificamente a carico delle aziende sanitarie e, più in generale, del servizio sanitario nazionale, quali, in particolare: la previsione che le aziende sanitarie garantiscano con la propria organizzazione la piena e corretta attuazione dei principi del provvedimento in esame, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale, le previsioni che, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano l'espressione in forma scritta, il consenso informato sia espresso mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare e che analogamente possa avvenire per le DAT se il paziente non possa ricorrere all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata, e la pianificazione condivisa delle cure, che il medico deve realizzare con il paziente al ricorrere dei relativi presupposti. Ritiene che andrebbero inoltre acquisiti elementi volti a verificare se le diverse amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere, nell'ambito delle risorse già disponibili e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri, ai compiti ad esse affidati, con particolare riguardo agli obblighi informativi circa la possibilità di redigere le DAT posti a capo del Ministero della salute, delle regioni e delle aziende sanitarie e all'inclusione, fra le DAT espresse, dei documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari formati fino all'entrata in vigore del provvedimento in esame. Quanto alla tenuta della banca dati delle DAT espresse, rinnovate, modificate o revocate prende atto che tale adempimento è configurato in termini facoltativi e riguarda le regioni che adottano la cartella clinica telematica, il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati degli iscritti al SSN. Reputa che tale attività dovrebbe quindi intendersi subor-

dinata alla disponibilità delle relative risorse ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla vigente normativa. In proposito ritiene utile una conferma.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI (PD) si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.**

**Atto n. 378.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame — adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 107 del 2015 — reca norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità ed è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 4, in materia di prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, in quanto non innovano l'ordinamento giuridico né modificano la platea dei soggetti che già beneficia, sulla base della normativa vigente, degli interventi previsti. Inoltre, con specifico riferimento all'articolo 3, evidenzia che tale norma appare finalizzata, come precisato dalla relazione tecnica, ad una ricognizione dei compiti già assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.

In merito agli articoli 5, 6, 7 e 11, in materia di procedure di certificazione per l'inclusione scolastica, evidenzia preliminarmente che le norme intervengono nell'ambito della procedura di certificazione per l'inclusione scolastica, introducendo alcuni elementi innovativi rispetto alla legislazione vigente, in merito ai quali andrebbero acquisiti elementi di valutazione al fine di verificarne l'eventuale impatto finanziario. Segnala, in primo luogo, la modifica della composizione delle commissioni mediche (articolo 6, commi 1 e 2), operanti presso le ASL, incaricate di accertare la condizione di disabilità in età evolutiva. In particolare, ritiene che andrebbero esclusi possibili effetti onerosi in relazione all'integrazione della Commissione, disposta dall'articolo 6, comma 2, con tre membri: un terapista della riabilitazione, un operatore sociale e un rappresentante dell'amministrazione scolastica. Ricorda in proposito che il testo vigente dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 – non modificato dal testo in esame – prevede altresì, in via generale, che la Commissione sia integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Evidenzia, in primo luogo, la necessità di un chiarimento in merito al coordinamento tra quest'ultima previsione e le disposizioni dell'articolo 6 del provvedimento in esame. Inoltre, pur considerando che l'articolo 21, comma 3, del provvedimento vieta la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti ai componenti della citata Commissione me-

dica e che la norma prevede che tale integrazione sia effettuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene necessario acquisire elementi volti a suffragare tale neutralità; ciò anche in considerazione del fatto che la predetta integrazione non sembra configurarsi come una mera possibilità. Ritiene che andrebbero inoltre esclusi effetti onerosi in relazione alla nuova procedura prevista dall'articolo 7, comma 1, diretta ad abbreviare i tempi di esame delle domande da parte dei competenti uffici dell'INPS e delle Commissioni mediche, prevedendo la conclusione dell'esame entro 30 giorni dalla calendarizzazione dell'accertamento. In particolare, andrebbe confermato che gli uffici competenti siano in grado di concludere nei tempi indicati la procedura di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione sociale.

Con riferimento all'articolo 8, recante disposizioni in merito al Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, sulla base degli elementi informativi e dei dati forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto che il semiesonero sia stabilito nella misura del 50 per cento della prestazione lavorativa, come si evince dalle stime della stessa relazione tecnica.

In merito all'articolo 10, recante disposizioni sul Piano per l'inclusione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che l'attuazione del piano dovrà essere realizzata, come previsto dalla norma, compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli articoli 12 e 20, commi 4 e 5, in materia di ruoli per il sostegno didattico, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento agli articoli 13 e 14, in materia di formazione dei docenti per il sostegno didattico, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che i costi per la frequenza dei corsi di specializzazione sono integralmente a carico dei partecipanti.



In merito all'articolo 15, in materia di formazione in servizio del personale della scuola, segnala che la norma prevede che la realizzazione degli obiettivi previsti dal provvedimento in esame sia garantita nell'ambito delle risorse per l'attuazione del Piano nazionale di formazione disponibili a legislazione vigente. Pertanto, non ha osservazioni da formulare in relazione alle attività formative per il personale docente le cui risorse sono già incluse in quelle per l'attuazione del citato Piano nazionale di formazione (di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015). Per quanto riguarda invece la formazione dal personale ATA, pur considerando che le attività di formazione ad esso destinate dovranno attuarsi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene utile un chiarimento in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale le risorse disponibili per tale attività sono pari a 1,3 milioni di euro sui capitoli relativi alla formazione del personale scolastico ove non già finalizzati. In particolare, al fine di escludere possibili effetti onerosi, ritiene opportuna una conferma che tali risorse siano effettivamente disponibili e non impegnate per la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente e siano inoltre sufficienti per attuare il piano di formazione per il personale ATA, senza pregiudicare le finalità di spesa già previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 16, recante disposizioni sulla Continuità didattica, non ha osservazioni da formulare in quanto la norma, come confermato dalla relazione tecnica, mantiene invariata la dotazione organica complessiva e non prevede la costituzione di nuovi posti. Inoltre, in merito alla possibilità di proporre un ulteriore contratto a tempo determinato, non formula osservazioni nel presupposto che, essendo la proposta del dirigente configurata come facoltativa, la stessa sia condizionata alla disponibilità delle relative risorse. In proposito ritiene utile una conferma.

Per quanto riguarda l'articolo 17, recante disposizioni in materia di Osserva-

torio permanente per l'inclusione scolastica, prende atto che ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso indennità gettone di presenza, rimborso spese o qualsivoglia altro emolumento, come stabilito dall'articolo 21, comma 3, del provvedimento in esame; prende atto, altresì, dell'apposita clausola di invarianza recata dal comma 5 dell'articolo in esame. Per quanto attiene peraltro ai profili organizzativi e di funzionamento, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per l'Osservatorio di svolgere i propri compiti, ivi compreso il monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica, senza nuovi oneri.

Con riferimento all'articolo 18, recante disposizioni in materia di Istruzione domiciliare, evidenzia che non appare chiara l'effettiva portata normativa della disposizione in esame, dal momento che l'attività di istruzione scolastica domiciliare risulta già prevista dalla normativa vigente (articolo 12 della legge n. 104 del 1992). Premessa l'opportunità di un chiarimento in proposito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che, richiamando la specifica clausola di invarianza finanziaria recata dalla norma in esame, precisa che alle attività ivi previste si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1 della legge n. 69 del 2000, di rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi).

In merito all'articolo 21, commi 4 e 5, recante copertura finanziaria, osserva che l'articolo 21, comma 4, provvede alla compensazione degli oneri derivanti dall'istituzione dei Gruppi per l'inclusione territoriale di cui all'articolo 8, pari a 3,32 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona scuola» istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), che reca risorse pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890

milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il 2019. In tale quadro, il Fondo in parola sembra pertanto recare le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli ulteriori impegni finanziari, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, previsti dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere. Sul punto ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo. Da un punto di vista formale, segnala infine l'opportunità di specificare, al citato articolo 21, comma 4, il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2018.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.**

**Atto n. 379.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 180, 181, lettera d), e 182, della legge n. 107 del 2015 – reca norme in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale ed è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante oggetto, principi e finalità, e all'articolo 2,

in materia di identità dell'istruzione professionale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 3, in materia di indirizzi di studio, per i profili di quantificazione, rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 9, in relazione al nuovo fabbisogno di docenti.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di assetto organizzativo, in merito al fabbisogno dei docenti, rinvia alle osservazioni sull'articolo 9. Quanto all'istituzione di un nuovo ufficio tecnico in ciascun istituto, in merito alle risorse umane utilizzabili, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, mentre per quanto attiene alle risorse finanziarie e strumentali reputa necessario acquisire una conferma che gli uffici possano effettivamente essere istituiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 5, in materia di assetto didattico, per quanto concerne il fabbisogno dei docenti rinvia alle considerazioni riferite all'articolo 9. Quanto ai *tutor*, prende atto che la figura è già presente in molte scuole e che è retribuita a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Tuttavia, reputa necessario che sia chiarito se all'estensione obbligatoria di tale figura presso tutti gli istituti si possa effettivamente provvedere nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 6, in materia di strumenti per l'attuazione dell'autonomia, in merito alle previsioni relative alla quota di autonomia e agli spazi di flessibilità nella determinazione dell'orario, non ha osservazioni da formulare. Anche con riguardo alla possibilità del ricorso a contratti d'opera da parte delle istituzioni scolastiche per assicurare l'offerta dei servizi formativi, non ha osservazioni da formulare posto che la fattispecie sembrerebbe già disciplinata in forma analoga nella legislazione vigente e nel presupposto che il ricorso alla medesima possa quindi avvenire sulla base delle risorse già esistenti. In proposito ritiene utile una conferma.

In merito all'articolo 7, in materia di rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale, in merito alla possibilità di iscrizione degli studenti ai vari percorsi di studio, già prevista a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare. Rileva che la relazione tecnica prefigura la non onerosità del decreto ministeriale previsto dal comma 2, mentre la norma non prevede esplicitamente tale invarianza. Sul punto ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 8, in materia di passaggi tra i sistemi formativi, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di dotazioni organiche, in merito alla determinazione del fabbisogno di posti di organico aggiuntivi connessi all'attuazione della riforma, prende atto delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica nell'apposito approfondimento, che adotta lo scenario centrale prospettato dall'ISTAT, senza scontare la diminuzione della popolazione scolastica interessata, attesa al 97,23 per cento. In proposito, va evidenziato che lo stesso scenario demografico adottato per la stima della popolazione in età scolastica per il decennio 2016/2026 (Tabella 5), che la relazione tecnica assume a parametro per formulare una ipotesi degli andamenti delle iscrizioni agli istituti professionali, è stato costruito sulla base di previsioni formulate in base ai dati disponibili all'anno 2001, mentre, dalle basi dati ISTAT, risulterebbero disponibili dati aggiornati all'anno 2011. Tali dati, che prefigurano un incremento della predetta popolazione, potrebbero quindi determinare una diversa stima rispetto alle quantificazioni operate dalla relazione tecnica, nella proiezione decennale. Appaiono pertanto opportuni chiarimenti sulle ipotesi demografiche assunte. Prende invece atto dell'ipotesi adottata dalla relazione tecnica circa la costanza, in futuro, della percentuale degli alunni che sceglierà di iscriversi agli indirizzi dell'istruzione professionale anziché agli altri cicli formativi offerti dall'istruzione statale,

ovvero, a quelli della formazione professionale regionale. Inoltre, per quanto concerne i profili inerenti il calcolo dell'onere unitario medio, in merito all'ipotesi assunta dalla relazione tecnica per cui l'anzianità media degli insegnanti teorico pratici – ITP aggiuntivi sia ipotizzata in corrispondenza alla fascia 21-27 anni di anzianità di servizio, ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva idoneità di tale classe anagrafico-stipendiale ad essere assunta quale parametro per il calcolo relativo al totale dei docenti.

In merito all'articolo 10, in materia di monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi, preso atto che le attività di monitoraggio e valutazione, come indicato dalla relazione tecnica, sono già previste dalla legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 11, in materia di passaggio al nuovo ordinamento, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Per quanto riguarda l'articolo 12, recante copertura finanziaria, osserva che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2017, 63,59 milioni di euro per l'anno 2018, 85,33 milioni di euro per l'anno 2019, 55,48 milioni di euro per l'anno 2020, 40,42 milioni di euro per l'anno 2021 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo « La Buona scuola », istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), che reca risorse pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il 2019. In tale quadro, il Fondo sembra pertanto recare le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo « La Buona scuola », recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015

sinora presentati. Sul punto appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 13, recante abrogazioni, e all'articolo 14, recante disposizioni finali e transitorie, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.*  
Atto n. 380.

*Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.*  
Atto n. 382.

*Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.*  
Atto n. 377.

ALLEGATO

**5-10202 Fassina: Sul ritardo nella trasmissione al Parlamento della relazione della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Commissario straordinario di Roma Capitale, la dottoressa Silvia Scozzese, ha già fornito durante l'audizione che si è svolta il 5 aprile 2016 presso la Commissione bilancio della Camera elementi circa il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale.

In quell'occasione, inoltre, sono state avanzate dai componenti della Commissione numerose richieste di approfondimento, ed è proprio per tenere conto di tali richieste e presentare alle Camere un lavoro esaustivo ed articolato circa la situazione del debito finanziario e commerciale di Roma Capitale che il Commissario straordinario ha provveduto a raccogliere un'ingente quantità di dati la cui elaborazione è stata da ultimo completata. Si segnala, peraltro, che il Commissario straordinario di Roma Capitale redige la propria relazione anche sulla base di elementi forniti direttamente dal Comune di Roma e, di conseguenza, la

stesura della relazione è subordinata all'effettiva tempistica delle risposte fornite dal Comune stesso.

In considerazione di tali elementi, e tenuto conto delle attività poste in essere dal Commissario straordinario per reperire dati, aggiornati e pertinenti, utili a fornire un quadro attuale e tendenzialmente completo circa l'entità del debito e la sua composizione, si evidenzia che la relazione in oggetto – nella quale saranno contenute le risultanze del lavoro svolto dal suddetto Commissario – sarà presentata alle Camere in tempi brevi.

Infine, si segnala che la relazione – di imminente presentazione – avendo ad oggetto non solo i dati relativi all'esercizio 2015, ma anche quelli relativi all'esercizio 2016 ha dovuto tenere conto dell'acquisizione dei necessari elementi anche con riferimento agli ultimi mesi dello scorso anno.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) . . . . .

86

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.**

**C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb.**  
(Parere alla XI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XI Commissione Lavoro, il disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione fles-

sibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, al quale sono abbinata le proposte di legge C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.

Evidenzia in primo luogo come il provvedimento sia finalizzato a riconoscere e valorizzare il lavoro autonomo, in considerazione del ruolo centrale che esso svolge nell'ambito dell'economia italiana e che risulta notevolmente superiore rispetto alla realtà delle altre economie europee. L'intervento legislativo appare dunque particolarmente rilevante per creare meccanismi di protezione e di *welfare* relativamente a una modalità di prestazione lavorativa che, in alcuni casi, risulta utilizzata anche in termini impropri.

Passando quindi ad illustrare il contenuto dell'intervento legislativo, il quale è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016, evidenzia come esso si componga di 22 articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I, che si compone degli articoli da 1 a 14, contiene le norme per la tutela del lavoro autonomo; il Capo II, che si compone degli articoli da 15 a 20, reca le norme sul lavoro agile; il Capo III, che si compone degli articoli 21 e 22, contiene le disposizioni finanziarie e disciplina l'entrata in vigore della legge.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo, che riguarda i rapporti di lavoro autonomo (cioè quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente), mentre sono esclusi gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori.

L'articolo 2 estende l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002, che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese (e tra imprese e P.A.), anche alle transazioni commerciali: tra lavoratori autonomi e imprese; tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche; tra lavoratori autonomi, facendo inoltre salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

In merito si ricorda che l'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2002, salve le eccezioni previste, prevede che nelle transazioni commerciali il pagamento non possa avvenire oltre i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quelli elencati, ma con pattuizione espressa se superiore a sessanta giorni e sempre che non sia gravemente iniquo per il creditore.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore rispetto a quelli elencati (ma in ogni caso non superiore a sessanta giorni) quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

L'articolo 3, relativo alle clausole contrattuali e alle condotte abusive, al comma 1 stabilisce che si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento.

Il comma 2 qualifica come abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Il comma 3 prevede che in caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno, anche mediante la promozione di un tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati.

Il comma 4 estende ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina, di cui all'articolo 9 della legge 192 del 1998, relativa all'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova un'impresa cliente o fornitrice.

Il riguardo rammenta che il citato articolo 9 della legge n. 192 del 1998, in sintesi vieta l'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza econo-

mica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.

In tale ambito si qualifica come dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi e si stabilisce che la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subito l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

Inoltre si specifica che l'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, oltre che nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

In merito si prevede che il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo, attribuendo al giudice ordinario la competenza sulle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni e facendo salva l'eventuale applicazione della disciplina *antitrust* sull'abuso di posizione dominante.

L'articolo 4 riconosce al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, facendo salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata. In tal modo si estende al lavoratore autonomo la disciplina prevista dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale (di cui, rispettivamente, alla legge n. 633 del 1941 e al decreto legislativo n. 30 del 2005) per il lavoratore dipendente.

L'articolo 5 conferisce al Governo una delega in materia di rimessione degli atti pubblici alle professioni ordinistiche, attraverso la quale si intende, sostanzialmente devolvere agli iscritti a tali professioni una serie di funzioni della P.A., come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica.

I criteri di delega dettati in merito prevedono:

la concreta individuazione degli atti pubblici di cui è possibile la rimessione anche ai professionisti iscritti agli ordini, in relazione al loro carattere di terzietà;

il riconoscimento del ruolo sussidiario dell'attività delle professioni ordinistiche, ai cui iscritti possono essere demandati compiti e funzioni inerenti la deflazione del contenzioso giudiziario, nonché semplificazioni in materia di certificazioni energetiche ed inerenti la sicurezza delle abitazioni, compreso il fascicolo del fabbricato.

L'articolo 6 reca a sua volta una delega al Governo avente ad oggetto la sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche, mediante la quale si intende abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala innanzitutto i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

In particolare il comma 1 interviene sulla determinazione a fini IRPEF del reddito di lavoro autonomo, prevedendo che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non soggiacciono ai limiti di deducibilità del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi percepiti, stabiliti per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del TUIR.



Inoltre si prevede che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, non partecipando quindi alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo e potendo pertanto essere dedotte dal committente.

A tale ultimo riguardo ricorda che la vigente formulazione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del TUIR prevede che solo le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente del lavoratore autonomo in relazione alla prestazione professionale a questi affidata non costituiscono compensi in natura, ovvero reddito per il lavoratore autonomo medesimo e, conseguentemente, non devono essere da questi fatturate al committente.

Il comma 2 stabilisce la decorrenza delle norme di cui al comma 1 dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Al riguardo rileva come, essendo i contribuenti interessati dalla norma persone fisiche, tale periodo d'imposta sia già concluso.

I commi da 3 a 7 modificano, dal 2017, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico.

Le disposizioni, estendendo la durata del congedo parentale e l'arco temporale entro il quale esso può essere fruito, prevedono, in particolare:

il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 mesi (come attualmente previsto) a 6 mesi;

la possibilità di fruire del congedo parentale non solo entro il primo anno di vita del bambino (come attualmente previsto), ma fino al terzo anno di vita del bambino;

l'introduzione di un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza);

l'introduzione della possibilità di fruire del congedo parentale, entro il

primo anno di vita del bambino, a prescindere dal requisito contributivo previsto dalla normativa vigente;

l'applicazione della nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo.

Il comma 8, ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia per gli iscritti Gestione separata I.N.P.S., equipara alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e i periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.

Sempre per quel che concerne i profili di competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 8, il quale, al primo periodo, modificando l'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, del TUIR, rende integralmente deducibili ai fini IRPEF dal reddito di lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.

In merito ricorda che la disciplina vigente prevede invece la deducibilità nella misura del 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, spese, queste ultime, che invece non sono ricomprese nella formulazione proposta dal primo periodo dell'articolo 8.

Rammenta inoltre come il comma 5 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 193 del 2016, modificando a sua volta l'articolo 54, comma 5, del TUIR, abbia incluso tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo, nella misura del 75 per cento, quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Il secondo periodo dell'articolo 8 prevede l'integrale deducibilità, entro il limite di 5.000 euro all'anno, delle spese soste-

nute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati alle condizioni del mercato di lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

Si tratta delle spese sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015 (agenzie del lavoro) e consistenti nell'assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Il terzo periodo dell'articolo 8 rende altresì integralmente deducibili i costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, cioè delle spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

In merito alle previsioni dell'articolo 8 rileva come esse, sebbene intervengano sulla stessa disposizione del TUIR relativa alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo su cui interviene anche l'articolo 7 del provvedimento, abbiano un termine temporale di applicazione differente rispetto a quello previsto dal predetto articolo 7.

L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego e i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, il quale ha il compito di:

raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta;

fornire indicazioni sulle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici;

fornire informazioni relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

In tale ambito si specifica che gli sportelli del lavoro autonomo possono essere costituito anche attraverso la stipula di convenzioni non onerose con ordini professionali; associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni; associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi.

L'articolo 10 conferisce una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono:

alla lettera *a*), l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali (con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte un mestiere o una professione), previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali siano da equiparare a quelli nelle abitazioni;

alla lettera *b*), la determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

alla lettera *c*), la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

alla lettera *d*), la riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professio-

nali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

L'articolo 11 contiene disposizioni volte a favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi.

In particolare il comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli appositi sportelli costituiti presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 9, e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Il comma 2 equipara i lavoratori autonomi di cui al Capo I del provvedimento alle PMI ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, e contestualmente, abroga il comma 821 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), il quale equipara i liberi professionisti alle PMI come esercenti attività economica ai fini dell'accesso ai Fondi strutturali europei (Fondi FSE e FESR) per il periodo 2014/2020.

Il comma 3, ai fini della partecipazione ai bandi e del concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, consente ai soggetti che svolgono attività professionale di costituire reti, di partecipare a reti di imprese, sotto forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze, e di costituire consorzi stabili professionali.

L'articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

L'articolo 13 introduce una disciplina più favorevole per i lavoratori autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza.

In particolare, il comma 1 prevede che il rapporto di lavoro non si estingue in

caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente; fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente, il lavoratore può richiedere la sospensione (senza diritto al corrispettivo) dell'esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Il comma 2 stabilisce che, previo consenso del committente, la lavoratrice autonoma in maternità può essere sostituita, totalmente o parzialmente, dai suoi familiari, (individuati sulla base dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo), nonché dai soci, anche attraverso forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

Il comma 3 prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni; la sospensione opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

L'articolo 14 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

La lettera *a*) modifica l'articolo 409, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile, che individua i rapporti di lavoro in relazione ai quali si applica il rito speciale per le controversie in materia di lavoro: in tale ambito si precisa la definizione di collaborazione coordinata e continuativa (alla luce della nuova disciplina della materia introdotta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015), specificando che la collaborazione si intende « coordinata » quando « nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite

di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa».

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze richiama la lettera *b*), la quale modifica invece l'articolo 634, comma 2, del codice di procedura civile, disciplinante la prova scritta nel procedimento di ingiunzione, estendendone l'applicazione anche ai lavoratori autonomi non imprenditori.

In merito ricorda che il richiamato articolo 634, comma 2, del codice di procedura civile, stabilisce che per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro o a prestazioni di servizi «fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale» sono considerate prove scritte (idonee ai fini dell'ammissibilità della domanda di ingiunzione) anche gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalla legislazione tributaria, purché siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per le medesime.

L'articolo 15 affronta il tema del lavoro agile con la finalità di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro. A questo proposito il comma 1 non qualifica il lavoro agile come una nuova tipologia contrattuale, ma come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» stabilita mediante accordo tra le parti (anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro) con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici ed eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).

In tale contesto il comma 2 prevede che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ai sensi del comma 3 la disciplina prevista per il lavoro agile dal Capo II del disegno di legge si applica, in quanto compatibile e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, secondo le direttive emanate per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 4, il quale prevede che gli incentivi sia di carattere fiscale sia di carattere contributivo riconosciuti dalla disciplina vigente in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

Gli articoli 16 e 18 disciplinano forma e contenuto dell'accordo tra le parti che deve regolare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile, nonché le relative modalità di recesso.

In particolare il comma 1 dell'articolo 16 stabilisce che tale accordo deve essere stipulato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e che esso deve contenere la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore, la disciplina dei tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure (tecniche ed organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

In base all'articolo 18 il predetto accordo deve contenere, con riferimento alle prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali, la disciplina dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro, nonché l'individuazione delle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 l'accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato; nel

caso di accordo a tempo indeterminato, per il recesso (dalla modalità di lavoro agile e non dal rapporto di lavoro in quanto tale) è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni, termine elevato a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile (per consentirgli un'adeguata riorganizzazione del proprio percorso lavorativo in relazione alle esigenze di vita e di cura). Si stabilisce altresì che la presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell'accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.

L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, prevedendo che egli ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

Inoltre, nell'ambito dell'accordo di lavoro agile, si prevede che al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.

L'articolo 19 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

In particolare il comma 1 prevede che il datore di lavoro, al fine di garantire la salute e sicurezza del lavoratore, consegna a quest'ultimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Ai sensi del comma 2 il lavoratore deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

L'articolo 20 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, prevedendo, al comma 1, che l'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni rientrano tra gli atti soggetti da comunicare obbligatoriamente al Centro per l'impiego territorialmente competente.

I commi 2 e 3 stabiliscono inoltre che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali nonché occorsi *in itinere*, ossia durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

L'articolo 21 contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo innanzitutto, al comma 1 l'incremento (di 4,5 milioni per il 2017, 1,9 milioni per il 2018 e 4,5 milioni a decorrere dal 2019) della dotazione del Fondo per la « tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato » (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 208 del 2015, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017), con corrispondente riduzione del Fondo istituito per l'attuazione del cosiddetto *Jobs Act* dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri correlati al provvedimento determinati dagli articoli 7, 8, 12 e 13, individuandone le corrispondenti coperture finanziarie attraverso riduzioni del predetto Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo speciale di parte

corrente, con riferimento all'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.

Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, prevedendo il monitoraggio in merito da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; qualora si verificano, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni, la norma prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro, provvede, con proprio decreto, alla riduzione:

a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) per gli anni 2018 e seguenti, del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 208 del 2015.

Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui si evidenzino i suddetti scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, riferisce alle Camere con apposita relazione.

L'articolo 22 regola l'entrata in vigore dell'intervento legislativo.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, anche in relazione alle modifiche che potranno essere apportare al testo nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, sottolinea come il gruppo M5S abbia presentato una risoluzione che intende affrontare talune problematiche concernenti l'applicazione della disciplina sulla definizione agevolata dei ruoli, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016. Nel rilevare l'urgenza di affrontare tale tematica in tempi brevi, considerato anche il fatto che il termine per accedere al predetto meccanismo di definizione agevolata scadrà il 31 marzo prossimo, chiede che l'atto di indirizzo sia quanto prima inserito all'ordine del giorno della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, condivide l'importanza della tematica segnalata dal deputato Sibilia e rileva come la calendarizzazione dell'atto di indirizzo richiamato sarà affrontata in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, prevista per domani.

Ricorda quindi che nella giornata di domani, a partire dalle ore 13,30, avrà luogo, in congiunta con le Commissioni Affari esteri, Bilancio e Politiche dell'Unione europea e con le Commissioni Affari esteri, Programmazione economica, Finanze e tesoro e Politiche dell'Unione europea del Senato, l'audizione in videoconferenza del Commissario europeo per gli affari economici e finanziari, fiscalità e dogane, Pierre Moscovici, sulle priorità economiche e fiscali dell'Unione europea per il 2017, sottolineando l'importanza dell'occasione rappresentata dalla predetta audizione.

**La seduta termina alle 14.30.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 95

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 97

ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) ..... 98

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA.*

#### La seduta comincia alle 13.

**Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ».**

**Testo unificato C. 197 Pisicchio e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, premette che il testo unificato delle proposte di legge A.C. 197 e A.C. 3397, all'esame, in sede referente, della XII Commissione affari sociali e sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere, si compone di 3 articoli, diretti ad istituire la « Giornata della lotta contro la povertà » da

celebrarsi il 17 ottobre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà. Ricorda che la celebrazione di questa giornata risale al 17 ottobre 1987 quando più di 100.000 persone si riunirono al *Trocadéro* di Parigi – dove nel 1948 fu firmata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo – per onorare le vittime della povertà, della violenza e della fame. In quell'occasione fu ribadito che la povertà rappresenta una violazione dei diritti di ogni individuo e che per tale ragione deve essere eradicata. Successivamente, il 22 dicembre 1992 con la Risoluzione 47/196, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, accogliendo con favore il fatto che alcune organizzazioni non governative celebrassero, in molti Stati Membri, il 17 ottobre come Giornata Mondiale per il Superamento della Povertà Estrema, ha dichiarato tale data « Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Povertà ». Specifica che il rispetto di questa Giornata mira a promuovere la consapevolezza sulla necessità di sradicare la povertà e la miseria in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Al riguardo, sottolinea che seppure, sessant'anni fa, la « Dichiarazione Universale

dei Diritti dell'Uomo » ha proclamato che « ognuno ha il diritto ad un regime di vita adeguato per la salute e il benessere proprio e della propria famiglia », ancora oggi centinaia di milioni di persone sono prive di quei diritti umani fondamentali, quali quello al cibo, a un'abitazione, all'educazione, a decenti condizioni di lavoro. Quanti sono costretti a vivere in condizione di povertà si trovano spesso a dover subire esclusione sociale e discriminazione perché la povertà priva le persone della loro dignità umana. Gli sforzi di tutti devono mirare a garantire che ognuno abbia accesso alle risorse di cui ha bisogno – terra, capitale, conoscenza, professionalità – per sfuggire alla povertà. Significa anche attribuire ai poveri i mezzi per poter partecipare effettivamente ai processi decisionali e alle altre attività che toccano direttamente le nostre vite. L'attuale stato di incertezza dell'economia mondiale rende tale compito ancora più arduo, ma al tempo stesso ancora più importante e l'impegno che ciascuno è chiamato ad assumere non deve restare confinato nel perimetro di un semplice atto di carità, ma deve costituire un obbligo comune lungo la strada verso il perseguimento di diritti umani per tutti.

Riferisce che l'articolo 2 del provvedimento stabilisce che, in occasione della Giornata della lotta contro la povertà, la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea siano esposte all'esterno degli edifici sedi di uffici pubblici, e che, nella medesima occasione, siano organizzati nel territorio nazionale cerimonie, iniziative ed incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti degli indigenti e la popolazione, in particolare quella in età scolare, sui temi della lotta all'esclusione sociale e alla povertà. Evidenzia che, in questo particolare frangente storico, la povertà non riguarda solo Paesi che siamo abituati a considerare parte del Terzo Mondo, ma può riguardare il nostro vicino di casa, l'anziano che ci siede accanto sull'autobus e la madre di famiglia, costretta a tre lavori, perché il marito è in cassa integrazione. Il Terzo Mondo non è più solo in

Africa, ma si trova nelle vie delle nostre città, nei nostri quartieri e condomini. La povertà è in forte aumento, ed è in forte aumento la povertà degli italiani, la cosiddetta « nuova povertà », quella dell'italiano che prima era in una situazione di relativo benessere e oggi si trova a dover affrontare l'indigenza. Le stime dell'Istat riportano che nel 2015 le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi).

La proposta di legge, promuovendo la sensibilizzazione nei confronti degli indigenti, soprattutto da parte dei giovani in età scolare, riconosce giustamente che è innanzi tutto a scuola che possono essere trasmessi contenuti e insegnamenti che educano alla solidarietà. La scuola è infatti il luogo di confronto ove meglio possono svilupparsi consapevolezza e senso del rispetto; la scuola è anche luogo di trasmissione di valori umani e culturali: qui avviene il passaggio di consegne tra generazioni e qui vengono veicolati messaggi di speranza per il futuro. Concetti come uguaglianza, diritti umani, pari dignità devono trovare nella scuola – anche e soprattutto in una giornata come quella di cui si sta promuovendo la celebrazione – la loro culla naturale per la formazione degli adulti di domani ai quali dobbiamo consegnare un mondo migliore. Pertanto, formula un parere favorevole chiedendo, con il consenso dei colleghi, che esso venga posto ai voti in questa stessa seduta.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone ai voti la proposta di parere favorevole.

La Commissione la approva.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA.*

**La seduta comincia alle 13.10.**



**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.**

**Nuovo testo C. 2950 Ascani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2017.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche

dal circuito chiuso. Ricorda che il termine della presentazione degli emendamenti è scaduto il 20 febbraio scorso. Avverte, inoltre, che la relatrice ha oggi presentato sue proposte emendative. Dopo aver ricordato che il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione (*vedi allegato*), fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 19 di oggi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

ALLEGATO

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative (Nuovo testo  
C. 2950 Ascani).**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

**ART. 1.**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* la conservazione *aggiungere la seguente:* il restauro,.

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole da:* inerente *fino alla fine della lettera con le seguenti:* come classificate nel libro bianco sulla creatività (MIBACT 2009);

**1. 1.** Vezzali.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* all'audiovisivo *aggiungere le seguenti:* , ai videogiochi;

**1. 3.** Relatrice.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 2.** Palmieri, Crimi.

**ART. 2.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, commi da 1 a 3 e da 5 a 7, 27, 28, commi 1 e da 7 a 9, 29, 30 e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché gli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,

purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.

**2. 5.** Relatrice.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Le medesime imprese possono essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera i) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e all'articolo 20, comma 2, lettera c) della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

**\* 2. 1.** Vezzali.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Le medesime imprese possono essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera i) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c) della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

**\* 2. 2.** Rampi, Coccia.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:* o di persone con esperienza professionale specifica non inferiore a 5 anni nei campi di attività oggetto d'impresa come rilevabile dalla sezione del Registro delle imprese presso cui l'impresa culturale è iscritta.

**2. 3.** Rampi, Coccia.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: un milione con le seguenti: cinque milioni.*

**2. 4.** Relatrice.

#### ART. 4.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: beni o.*

**4. 1.** Relatrice.

*Sostituire il comma 2 con il seguente: Il valore nominale dei buoni e i relativi criteri e modalità di emissione sono stabiliti con il decreto cui al comma 1.*

**4. 2.** Relatrice.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I buoni di cui al comma 2 non possono equivalere al costo complessivo della prestazione acquistata.

**4. 3.** Relatrice.

#### ART. 5.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Le forme speciali di partenariato previste dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere attivate anche dagli Enti Locali con le imprese culturali di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione del patrimonio pubblico disponibile per finalità culturali.

*2-ter.* Le proposte di partenariato sono preventivamente autorizzate dal Ministero

dei beni le attività culturali e del turismo, che abbiano a oggetto beni sottoposti alle forme di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

*2-quater.* Al fine di promuovere i valori dell'identità culturale e di coesione delle comunità locali, in caso di proposte di riuso di beni dello Stato e degli enti locali, ivi comprese quelle finalizzate all'attivazione di sedi di imprese culturali, classificati da oltre 5 anni in grave condizione di sottoutilizzazione o in stato di abbandono, non si applica il principio di fruttuosità dei beni pubblici, previsto per lo Stato dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e per i Comuni dall'articolo 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

*2-quinquies.* Nei casi di cui al comma 2-quater sono altresì consentiti provvedimenti concessori semplificati, ivi compreso il comodato d'uso anche di lungo periodo, fermo restando a carico dei concessionari l'onere di manutenzione ordinaria dei beni concessi e l'obbligo di non distogliere l'uso dei beni concessi per le finalità culturali previste dalle concessioni.

*2-sexies.* Non costituisce inosservanza a tale obbligo l'attivazione di servizi complementari, anche non direttamente afferenti alle finalità culturali delle concessioni d'uso, finalizzate a consolidare il principio di sostenibilità della gestione del bene e delle precipe finalità culturali previste dalla concessione.

**5. 1.** Rampi, Coccia.

#### ART. 6.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della disciplina prevista nella presente legge con le seguenti: dei benefici e delle agevolazioni di cui all'articolo 2.*

**6. 1.** Relatrice.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 8/2017, C. 4286 Governo, recante « Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 » di rappresentanti dell'Ente Parco dei monti Sibillini, dell'Ente Parco della Laga e del Gran Sasso e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), Raffaele Cantone .....	100
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	100
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 febbraio 2017.*

**Audizioni, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 8/2017, C. 4286 Governo, recante « Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 » di rappresentanti dell'Ente Parco dei monti Sibillini, dell'Ente Parco della Laga e del Gran Sasso e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), Raffaele Cantone.**

Le audizioni si sono svolte dalle 11.05 alle 12.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Maria Teresa Amici.*

**La seduta comincia alle 12.**

**D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**C. 4286 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, la discussione generale sul provvedimento in esame potrà svolgersi nella seduta odierna e in quella già prevista per giovedì 2 marzo.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in merito alla nuova procedura introdotta con l'articolo 13 del decreto-legge per la redazione della scheda AeDES. Osservando che la norma introduce, in luogo del rimborso spese sinora concesso, la previsione di un compenso ai professionisti per la redazione di tali schede, che può

essere ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati ammissibili a contribuzione, si interroga sulle ricadute finanziarie di tale scelta. Segnala, inoltre, che il meccanismo adottato potrebbe favorire gli studi professionali di maggiori dimensioni a danno dei singoli professionisti.

Nel rilevare, quindi, che l'articolo 11 reca una copertura per le agevolazioni tributarie inserite con tale norma che avrà inevitabili ripercussioni sulle bollette energetiche, invita a valutare attentamente tale forma di copertura introdotta per passati eventi calamitosi.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, osserva che tra i punti critici sollevati nel corso

delle audizioni svolte nella giornata precedente con le associazioni delle professionalità tecniche non rientrano quelli segnalati dal collega Crippa.

La sottosegretaria Maria Teresa AMICI si riserva di intervenire nella seduta successiva per rispondere alle richieste di chiarimento avanzate dal deputato Crippa.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) . 102

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 103

ALLEGATO (Nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla Commissione) ..... 108

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2017. – Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

#### La seduta comincia alle 13.35.

**DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**C. 4286 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione (Ambiente), del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017 «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» (C. 4286 Governo). Invita quindi il relatore, Michele Anzaldi, a svolgere la relazione introduttiva.

Michele ANZALDI (PD), *relatore*, segnala che si tratta del secondo provvedimento adottato negli ultimi mesi per far fronte ai catastrofici effetti dei sismi verificatisi in Centro Italia ed infatti, in alcuni punti, il decreto in esame interviene per integrare e modificare quanto stabilito dal precedente decreto-legge n. 189 del 2016 con riguardo alla gestione dell'emergenza.

Dopo aver illustrato brevemente il contenuto del provvedimento in titolo – composto di 22 articoli che disciplinano diversi ambiti relativi alla gestione dell'emergenza – segnala che l'unica disposizione di diretto interesse per la Commissione è con-

tenuta nell'articolo 11, comma 1, le cui lettere c) ed f) intervengono in materia di adempimenti e versamenti tributari, integrando la disciplina a suo tempo introdotta con il citato decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di pagamento del canone per la radiotelevisione.

Ricorda che l'articolo 48 di quest'ultimo provvedimento (convertito con la legge n. 229 del 2016) aveva disposto la sospensione di adempimenti e versamenti tributari, tra i quali rientrava anche il pagamento del canone radiotelevisivo, per effetto di una modifica al comma 2 introdotto nel corso dell'esame al Senato, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalle date degli eventi sismici. La medesima disposizione prevedeva che fossero le autorità di settore con propri provvedimenti ad individuare la definizione di modalità di rateizzazione delle fatture sospese nonché l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2.

Il provvedimento in esame sopprime il riferimento alla radiotelevisione pubblica tra i settori per i quali era sospeso il pagamento per le fatture dell'utenza. Specifica quindi che la ripresa dei versamenti del canone televisivo ad uso privato – analogamente alla ripresa della riscossione di alcune altre tipologie di tributi – avviene senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 16 dicembre 2017.

In più, si dispone che qualora, per effetto degli eventi sismici, la famiglia non detiene più alcun apparecchio televisivo, lo stesso canone non è dovuto per il secondo semestre 2016 e per l'anno 2017. Tale disposizione non reca le modalità attuative con cui sottrarsi all'obbligo di pagamento, che presumibilmente richiederanno una nota esplicativa dell'Agenzia delle entrate.

Si riserva, all'esito del dibattito, di formulare una proposta di parere che a suo avviso dovrà essere di segno favorevole.

Preannuncia, altresì, di voler avanzare la richiesta di dare priorità ad interventi di ammodernamento delle principali reti di comunicazione, nel quadro degli ac-

cordi di programma Stato Regioni, al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche e turistiche dell'area.

Per le parti di competenza della Commissione, ritiene quindi di anticipare un parere favorevole sul provvedimento. In esso vorrebbe altresì inserire la sollecitazione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche e turistiche dell'area, nel quadro degli accordi di programma Stato Regioni, che si dia priorità ad interventi di ammodernamento delle principali reti di comunicazione.

Michele DELL'ORCO (M5S), dichiara una posizione favorevole del suo Gruppo su tali questioni e ritiene che sia assurdo parlare di pagamento del canone radiotelevisivo da parte di chi ha subito i danni causati dal terremoto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 febbraio 2017. – Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.**

**C. 1964 Oliaro ed altri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2016.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che il Comitato ristretto, nella riunione del 23 febbraio scorso, ha concluso i propri lavori predisponendo un nuovo testo che la Commissione potrà adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente e che invita la relatrice ad illustrare (*vedi allegato*).

Roberta OLIARO (CI), *relatrice*, segnala che i lavori del Comitato ristretto sulla proposta in oggetto hanno portato alla redazione di un testo profondamente diverso da quello originario conservandone, tuttavia, le due linee ispiratrici fondamentali.

Il primo obiettivo consiste nell'incentivare l'utilizzo della rotaia per il traffico merci razionalizzando le infrastrutture e l'assetto logistico.

A tale obiettivo se ne connette un secondo, ovvero quello di ridurre il traffico su strada con effetti benefici sul piano della riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, nonché della sicurezza dei trasporti anche delle merci pericolose.

Evidenzia, inoltre, come nel corso dei lavori del Comitato ristretto siano emerse due questioni di carattere più specifico.

Una prima questione riguarda la necessità di accompagnare un intervento volto allo sviluppo del trasporto ferroviario con una specifica previsione di formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti. In tal senso, sottolinea, si muove l'articolo 9 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Una seconda tematica riguarda l'opportunità di prevedere una semplificazione della procedura di perfezionamento degli aggiornamenti annuali dei contratti di programma, nel senso di sottrarli al parere delle competenti Commissioni parlamentari quando non comportino modifiche sostanziali e siano finalizzati al mero recepimento delle risorse finanziarie legi-

slativamente previste. Tuttavia, pur confermando la sua posizione di favore verso misure volte a snellire e velocizzare gli iter amministrativi che non aiutano le attività imprenditoriali del settore, sottolinea che tale tematica è stata oggetto di discussione ma, alla luce del dibattito svolto in sede di Comitato ristretto, non è stata tradotta in norma dell'articolato.

Rimarca che nell'elaborazione del testo ci si è potuti avvalere dei contributi dei principali operatori del settore, acquisiti attraverso le audizioni svolte e le memorie pervenute. Ricorda, al riguardo, che sono stati acquisiti i contributi di: Assoport (Associazione porti italiani), UIR (Unione interporti riuniti), FerCargo, Assologistica, Assoferr (Associazione operatori ferroviari e intermodali), Trenitalia, Federmetano.

Prima di illustrare brevemente il contenuto dei singoli articoli, crede opportuno evidenziare che le tematiche relative all'inventario delle infrastrutture (articolo 3), la possibilità di consultazione di cui all'articolo 5 e gli obblighi di cui all'articolo 6, rappresentano misure ritenute di particolare importanza dagli imprenditori coinvolti nel settore del trasporto merci.

Analogamente, ritiene particolarmente qualificante la previsione di un piano strategico pluriennale per la promozione e lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci pericolose di cui all'articolo 8 del testo licenziato dal Comitato ristretto.

Ricordando che il testo oggi proposto risulta ampiamente modificato rispetto all'originale ritiene tuttavia che il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto abbia portato alla formulazione di una sorta di legge-quadro piuttosto che un articolato molto specifico – che si occupava solo di taluni aspetti – come quello da cui si è partiti.

Per quanto riguarda i contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 individua lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, come obiettivo strategico per il sistema logistico e la politica economica. L'individuazione di tale obiettivo strategico è finalizzata a diminuire il traffico su strada, razionalizzare l'uso delle infrastrutture esistenti, aumentare la



sicurezza della circolazione e ridurre l'inquinamento atmosferico, la rumorosità e i consumi energetici in conformità agli obiettivi individuati dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato in Italia dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, e al Libro bianco sui trasporti, di cui alla comunicazione COM(2011)144 della Commissione europea, del 28 marzo 2011 e da quanto approvato in sede di Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 – COP21.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, con decreto ministeriale e presso la Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato permanente per il trasporto ferroviario delle merci, presieduto dal direttore generale, con le seguenti funzioni:

a) funzioni consultive per le attività che l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2015, affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (informare l'organismo di regolazione e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto, soprattutto in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamenti con i porti);

b) consulenza e valutazione sulle politiche nel settore del trasporto ferroviario delle merci, nonché agli interventi normativi e alle misure di attuazione delle disposizioni interne e UE in materia;

c) capacità di proporre, su richiesta, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, politiche di incentivazione, semplificazione e riorganizzazione in materia di impianti e raccordi ferroviari e di impianti terminali e portuali raccordati con l'infrastruttura ferroviaria nazionale;

d) poter proporre, per la definizione del decreto del Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti, gli indennizzi a carico delle imprese ferroviarie che non rispettino l'obbligo di provvedere al soccorso, al rimorchio da e per le officine e alla messa in sicurezza dei carri ferroviari oggetto di sinistro o di malfunzionamento;

e) nella sua composizione ristretta, deve essere sentito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prima dell'adozione del decreto concernente il piano strategico pluriennale per la promozione e lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci pericolose.

I membri del Comitato, anche supplenti, sono individuati secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale che istituisce il Comitato.

Si prevede che al funzionamento del Comitato provveda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le dotazioni umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente e che la partecipazione ai lavori del Comitato non dia diritto a emolumenti, gettoni o rimborsi di spese.

L'articolo 3 prevede che il gestore dell'infrastruttura nazionale, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti che li utilizzino ovvero sulla base dei dati in suo possesso, curi l'inventario dei raccordi ferroviari e degli impianti terminali e portuali raccordati con l'infrastruttura ferroviaria nazionale. L'inventario è accessibile al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai richiedenti interessati.

L'articolo 4 prevede che, ferme restando le competenze in materia di accesso e tutela dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Comitato permanente, possa intraprendere politiche di incentivazione, semplificazione e riorganizzazione in materia di raccordi ferroviari e di impianti terminali e portuali raccordati con l'infrastruttura ferroviaria nazionale volte a massimizzarne la capacità, favorire un incremento dei volumi di merci trasportate e a migliorare le caratteristiche tecniche degli impianti.

L'articolo 5 prevede che i contratti di programma tra Stato e il gestore dell'in-

infrastruttura ferroviaria (cioè la società RFI Spa) debbano essere predisposti e aggiornati anche mediante consultazione degli operatori interessati, in particolare per gli interventi puntuali relativi a nodi urbani, stazioni, terminali, collegamenti con i porti e gli interporti, nonché alla riduzione dei costi di manovra.

L'articolo 6 stabilisce che le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di provvedere al soccorso, al rimorchio da e per le officine e alla messa in sicurezza dei carri ferroviari oggetto di sinistro o di malfunzionamento: in prima applicazione l'obbligo deve essere assolto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, con decorrenza 1° gennaio 2019, il gestore della infrastruttura nazionale adegua le tempistiche al fine di stabilire un termine, ordinario, per l'adempimento dell'obbligo non superiore a cinque giorni. La violazione del suddetto obbligo dà luogo al pagamento di indennizzi, commisurati al disagio economico arrecato ad altre imprese: gli indennizzi sono definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Comitato permanente.

L'articolo 7 reperisce le risorse destinate a finanziare gli incentivi per la riduzione dei costi di manovra e dell'inquinamento acustico. Per superare criticità del sistema di trasporto merci con riferimento, in particolare, all'ammodernamento delle locomotive da manovra, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un piano di ammodernamento nell'ambito del quale sono definite, sentite le imprese ferroviarie ovvero le associazioni più rappresentative delle stesse, le modalità per la messa a disposizione dei mezzi ai soggetti che effettuano manovra nei terminali: a tali finalità sono destinate le risorse non utilizzate da RFI – per un massimo di 45 milioni di euro – previste dall'articolo 1, comma 294, della legge di stabilità 2015. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico sono destinati, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e tra-

mite il gestore dell'infrastruttura nazionale, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 delle risorse presenti sul contratto di programma con Rete ferroviaria italiana S.p.A. per investimenti destinati all'abbattimento del rumore dei carri ferroviari merci, in conformità alla normativa dell'Unione europea. Al fine di assicurare che la riduzione dell'inquinamento acustico sia effettivamente a beneficio del territorio nazionale, le risorse sono destinate in favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri ferroviari sulla base del numero dei carri, registrati in un registro europeo, che sono prevalentemente utilizzati in Italia e in proporzione agli effettivi chilometri percorsi sull'infrastruttura ferroviaria nazionale.

L'articolo 8 reca misure per promuovere il trasporto ferroviario delle merci pericolose. La definizione di « merci pericolose » è ricavata dall'allegato al regolamento per il trasporto internazionale ferroviario di materie pericolose, di cui all'appendice C del protocollo recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari di Berna del 1980, protocollo fatto a Vilnius nel 1999 (il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del protocollo è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 gennaio 2014 e divenuto legge n. 174 del 2014). A tal fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato permanente nella sua composizione ristretta, decreta – d'intesa con MISE e MEF – un piano strategico pluriennale che tenga anche conto delle condizioni di sostenibilità economica, impiantistica ed infrastrutturale. Il piano e gli aggiornamenti individuano gli interventi, le disposizioni applicative e le risorse finanziarie necessarie al rilancio del trasporto ferroviario delle merci pericolose, anche definendo incentivi a favore degli operatori coinvolti in tale modalità di trasporto.

L'articolo 9 stabilisce misure concernenti la formazione. In primo luogo prevede che nei percorsi degli istituti tecnici afferenti all'indirizzo « Trasporti e logi-

stica» debba essere inserito l'insegnamento obbligatorio dei contenuti delle convenzioni internazionali che disciplinano il trasporto ferroviario.

In particolare, i contenuti da insegnare riguardano la sicurezza, la manutenzione del materiale rotabile e della rete, il trasporto delle materie pericolose, la misurazione dell'inquinamento e la nozione di trasporto combinato.

Al fine indicato, si prevede l'intervento di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che integri il decreto del Presidente della Repubblica 88/2010, con il quale si è proceduto al riordino degli istituti tecnici.

In secondo luogo prevede che al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario sia istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti.

Le predette risorse di cui sono attribuite alle imprese ferroviarie sulla base delle attività di formazione realizzate a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento

del personale formato e non vi sia stato esborso alcuno da parte del personale formato: potranno altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi.

I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

L'articolo 9, per gli anni 2017, 2018 e 2019, individua altresì le risorse finanziarie per far fronte ai relativi oneri.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui all'attuazione della legge, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo predisposto dal Comitato ristretto per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

ALLEGATO

**Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, per la riduzione dell'inquinamento acustico, per la formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria (C. 1964 Oliaro ed altri).**

**NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Finalità).*

1. In conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e reso esecutivo in Italia dalla legge 1 giugno 2002, n. 120, dal Libro bianco sui trasporti, di cui alla comunicazione COM(2011)144 della Commissione europea, del 28 marzo 2011, e da quanto approvato in sede di Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 – COP21, al fine di ridurre il traffico su strada e di razionalizzare l'uso delle infrastrutture esistenti, accrescendo la sicurezza della circolazione e riducendo l'inquinamento atmosferico, la rumorosità ed i consumi energetici, la presente legge è finalizzata allo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci quale obiettivo strategico per il sistema logistico e per la politica economica del Paese, integrando le attuali competenze amministrative e regolatorie con misure funzionali e operative necessarie alla competitività e all'efficienza del settore.

ART. 2.

*(Comitato permanente per il trasporto ferroviario merci).*

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per

il trasporto ferroviario, è istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un comitato permanente, al quale sono attribuite:

a) funzioni consultive per le attività che l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2015, affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) le attività di consulenza e di valutazione in ordine alle politiche nel settore del trasporto ferroviario delle merci, nonché agli interventi normativi e alle misure di attuazione delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di trasporto ferroviario delle merci;

c) le ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

2. Il Comitato è presieduto dal direttore generale ed è composto da membri e da supplenti individuati secondo le modalità indicate nel medesimo decreto.

3. Esso è articolato in forma ristretta per l'esercizio delle funzioni concernenti il trasporto ferroviario di merci pericolose di cui all'articolo 8.

4. Al funzionamento del Comitato permanente provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le dotazioni umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente. La partecipazione non dà diritto a emolumenti, gettoni o rimborsi spese.

## ART. 3.

*(Inventario dei raccordi ferroviari e degli impianti terminali e portuali raccordati con l'infrastruttura ferroviaria nazionale).*

1. I soggetti pubblici e privati proprietari o che, a qualunque titolo, utilizzano raccordi ferroviari o impianti terminali e portuali raccordati con l'infrastruttura ferroviaria nazionale devono trasmettere al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ogni informazione utile ai fini della attività di cui al comma 2.

2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, sulla base delle informazioni trasmesse o in suo possesso, procede all'inventario degli impianti e dei raccordi di cui al comma 1, garantendone l'accessibilità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai soggetti interessati richiedenti.

## ART. 4.

*(Interventi concernenti i raccordi ferroviari e gli impianti terminali e portuali raccordati con l'infrastruttura ferroviaria nazionale).*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avviare politiche di incentivazione, semplificazione e riorganizzazione in materia di impianti e raccordi di cui all'articolo 3, avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 2, ferme restando le competenze in materia di accesso e tutela dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

2. Gli interventi futuri negli impianti terminali e portuali dovranno massimizzare la capacità, favorire un incremento dei volumi di merci trasportate e un miglioramento delle caratteristiche tecniche degli impianti.

## ART. 5.

*(Consultazione degli operatori).*

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, in coerenza con la strategia di

sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e con gli obiettivi della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predispone e aggiorna i contratti di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria anche mediante consultazione degli operatori interessati, in particolare per gli interventi puntuali relativi a nodi urbani, stazioni, terminali, collegamenti con i porti e gli interporti, nonché alla riduzione dei costi di manovra.

## ART. 6.

*(Obbligo di soccorso, rimorchio e messa in sicurezza dei carri ferroviari oggetto di sinistro o di malfunzionamento).*

1. Al fine di garantire l'effettività dell'accesso alla rete, sulla base delle procedure, delle modalità e dei termini stabiliti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di provvedere al soccorso, al rimorchio da e per le officine e alla messa in sicurezza dei carri ferroviari oggetto di sinistro o di malfunzionamento.

2. In sede di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 deve essere assolto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il gestore della infrastruttura nazionale adegua le tempistiche previste nel Prospetto Informativo della Rete adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 112 del 2015, al fine di stabilire un termine per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 non superiore ai cinque giorni, salvo casi eccezionali, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comitato di cui all'articolo 2, sono definiti gli indennizzi, commisurati al disagio economico arrecato ad altre imprese, a carico dei soggetti che non rispettino le prescrizioni di cui al comma

1, salvo casi ad essi non imputabili e di forza maggiore.

#### ART. 7.

*(Incentivi per la riduzione dei costi di manovra e dell'inquinamento acustico).*

1. Le risorse recate dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'annualità 2015, per la parte non utilizzata da RFI SpA e fino all'importo massimo di 45 milioni di euro, sono destinate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ad interventi indirizzati a superare criticità del sistema di trasporto merci con riferimento, in particolare, all'ammodernamento delle locomotive da manovra. Per tali finalità, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un piano di ammodernamento da approvarsi con decreto del medesimo Ministero, nell'ambito del quale sono definite, sentite le imprese ferroviarie ovvero le associazioni più rappresentative delle stesse, le modalità per la messa a disposizione dei mezzi ai soggetti che effettuano manovra nei terminali.

2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono destinati 15 milioni di euro all'anno delle risorse presenti sul contratto di programma con Rete ferroviaria italiana S.p.A. per investimenti destinati all'abbattimento del rumore dei carri ferroviari merci, nel rispetto del Regolamento UE 1304/2014 relativo a disposizioni sul materiale rotabile ed il rumore che modifica la Decisione 2008/232/CE. Le risorse così riassegnate sono destinate, in conformità alla normativa dell'Unione europea, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il gestore dell'infrastruttura nazionale, in favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri ferroviari sulla base del numero dei carri, registrati in un registro europeo, che sono prevalentemente utilizzati in Italia e in proporzione agli effettivi chilometri percorsi sull'infrastruttura ferroviaria nazionale.

#### ART. 8.

*(Promozione del trasporto ferroviario di merci pericolose).*

1. Al fine di favorire il trasporto ferroviario delle merci pericolose, come determinate nell'allegato al regolamento per il trasporto internazionale ferroviario di materie pericolose (RID), di cui all'appendice C del Protocollo recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980 (Protocollo 1999), fatto a Vilnius il 3 giugno 1999, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato di cui all'articolo 2 nella sua composizione ristretta, adotta con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un piano strategico pluriennale per la promozione e lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci pericolose, che tenga anche conto delle condizioni di sostenibilità economica, impiantistica ed infrastrutturale.

2. Il piano ed i relativi aggiornamenti individuano gli interventi, le disposizioni applicative e le risorse finanziarie necessarie al rilancio del trasporto ferroviario delle merci pericolose, anche definendo incentivi a favore degli operatori coinvolti in tale modalità di trasporto.

#### ART. 9.

*(Formazione).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'indirizzo C2 « Trasporti e logistica » previsto dall'allegato C annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, è integrato con gli insegnamenti obbligatori relativi al contenuto delle convenzioni internazionali che disciplinano il trasporto ferroviario, con particolare riferimento alle materie della sicurezza, della manutenzione del materiale rotabile e della rete,

del trasporto delle materie pericolose nonché della misurazione dell'inquinamento e della nozione di trasporto combinato.

2. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto

legislativo 10 agosto 2007, n.162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato esborso alcuno da parte del personale formato e potranno altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante parziale riduzione del fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

#### ART. 10.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. All'attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, Evelina Christillin sulla riorganizzazione della struttura e sulle strategie di promozione del turismo in Italia .. 112

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 112

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (COM(2016) 862 final) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) . 117

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 febbraio 2017.*

**Audizione del Presidente di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, Evelina Christillin sulla riorganizzazione della struttura e sulle strategie di promozione del turismo in Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.30.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**C. 4286 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo, recante nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione Ambiente. Il decreto in esame contiene una serie di misure volte ad accelerare i procedimenti in corso e la



realizzazione degli interventi relativi alle strutture d'emergenza e agli edifici scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a potenziare la dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. Il decreto interviene a modificare in più punti il decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti destinati ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati ad agosto e il cui ambito di applicazione è stato ampliato anche ai comuni colpiti dalle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016.

L'articolo 1 attribuisce al Commissario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di III livello, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è, inoltre, prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche. L'articolo 1 prevede, altresì, l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale e consente ai comuni e alle province interessate di predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario.

L'articolo 2 stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189

del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso. È prevista inoltre l'anticipazione da parte delle regioni interessate, fino al 30 per cento, del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, al fine di estendere anche al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati. Un'ulteriore disposizione è volta a specificare che le disposizioni in materia di criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 189, si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ossia in quelli diversi dai 131 comuni elencati negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto n. 189.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo.

L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti, e, con riferimento agli immobili, prevedere la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nel-

l'anno scolastico 2017/2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani la norma consente l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e l'affidamento di tali interventi sulla base di un invito, rivolto sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia o in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo.

L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, e non più quelli delle regioni per i quali sono competenti le Conferenze regionali. La costituzione di tali Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, è infatti prevista per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Si prevede, inoltre, che la determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza permanente comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire).

L'articolo 7, che modifica in più punti l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti. La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate

su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione. Vengono infine dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti.

L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di prevedere che tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Al fine di ridurre i tempi necessari per i controlli, si prevede che, qualora al momento dell'aggiudicazione, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.

L'articolo 9, che modifica l'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, estende l'incompatibilità del direttore dei lavori, oltreché ai rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa, anche ai rapporti di coniugio, di affinità ovvero ai rapporti derivanti da unioni civili. Si prevede, inoltre, un aumento della percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche.

L'articolo 10 autorizza, per l'anno in corso, la concessione, a fronte di requisiti di accesso modificati, della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, al fine di migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Diversamente dalla misura nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico iden-

tificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data rispettivamente dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, è stato escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la cosiddetta « busta pesante » indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali sono sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017. Si segnala che i commi dall'11 al 13 provvedono alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni dell'articolo in esame. In particolare, il comma 11 provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno di cassa derivanti dai commi 3 e 4, disponendo che a tali oneri – pari a 380 milioni per il 2017 e a 180 per il 2018 – si provveda mediante versamento, sui conti correnti fruttiferi

appositamente aperti presso la tesoreria centrale – remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica – delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018, nonché dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e ad 80 milioni per il 2018. Va segnalato che disposizioni analoghe a quella contenuta nel comma 11 qui in esame sono state adottate dal legislatore: in particolare, nel decreto-legge n. 98 del 2016 a compensazione di oneri derivanti dal medesimo provvedimento nonché, in precedenza, nel decreto-legge n. 101 del 2013. La prima delle suddette disposizioni ha previsto che agli oneri in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvedesse mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero; la seconda norma ha disposto per il 2013 il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 300 milioni di euro delle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa congruaglio per il settore elettrico, stabilendo contestualmente che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvedesse ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari.

L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES (Agibilità e danno in emergenza sismica). Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso. Inoltre, ai fini del riconoscimento di tale compenso, l'articolo prevede la non applicazione dei limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. L'articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell'opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni.

L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, e la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone. Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sotto-

scritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati.

L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.

L'articolo 17 prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali – civili e amministrative – nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

L'articolo 18 contiene un'articolata serie di misure volte al potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. L'articolo, inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.

L'articolo 19 autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile.

L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 21, oltre ad alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2, stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

In conclusione informa la Commissione di aver acquisito la documentazione depositata nel corso delle numerose audizioni svolte presso la Commissione Ambiente al fine di verificare eventuali suggerimenti e richieste in materia di misure a sostegno del turismo nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Altra questione da approfondire riguarda quella della copertura individuata all'articolo 11, comma 11, che determina una distrazione di risorse attualmente nelle casse del GSE e della Cassa servizi energetici con possibili effetti sull'aumento della bolletta per i clienti finali.

Per queste ragioni chiede di dedicare la seduta già fissata domani ad ulteriore dibattito per deliberare la proposta di parere nella prima seduta utile della prossima settimana.

Davide CRIPPA (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dalla relatrice sulla necessità di interventi urgenti a favore delle strutture turistico-ricettive, sottolinea l'importanza di prevedere l'obbligo di una certificazione antisismica a valle di interventi di ricostruzione delle strutture medesime al fine di garantire la loro sicurezza. Ciò potrà esplicare anche positivi effetti per un rilancio del turismo nelle regioni colpite dagli eventi sismici. Ritiene altresì necessario un chiarimento sull'effettiva sostenibilità della copertura finan-

ziaria prevista nell'articolo 11 del decreto-legge in esame a valere sulle somme del GSE e della Cassa per i servizi energetici al fine di scongiurare ulteriori incrementi tariffari sulle bollette dei clienti finali.

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, segnala che nel corso dell'esame decreto-legge n. 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, i rappresentanti della Cassa per i servizi energetici hanno espresso perplessità su questa forma di copertura soprattutto nel caso in cui non avesse carattere non transitorio, per i possibili effetti di incrementi tariffari a carico della bolletta elettrica.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.**

(COM(2016) 761 final).

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.**

(COM(2016) 765 final).

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.**

(COM(2016) 862 final).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti dei provvedimenti in titolo.

Si tratta di tre proposte della Commissione europea che costituiscono parte del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», presentato lo scorso 30 novembre. Il pacchetto si compone di atti legislativi e non riguardanti l'efficienza energetica, la prestazione energetica dell'edilizia, la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, la riforma del mercato dell'energia elettrica e le fonti rinnovabili, alcuni dei quali non sono ancora disponibili in lingua italiana. Il pacchetto di misure, comunemente denominato *Winter package*, conferma l'impegno dell'Unione europea in queste materie; impegno che in parte si è già tradotto in risultati apprezzabili e che consentono all'UE di rivendicare legittimamente il ruolo di *leadership* a livello internazionale.

Gli atti di cui oggi viene avviato l'esame sono la proposta di regolamento in materia di preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (COM(2016)862) e due proposte di direttiva, rispettivamente, sull'efficienza energetica (COM(2016)761) e sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765).

Per quanto riguarda la proposta di regolamento in materia di preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (COM (2016)862), l'obiettivo è garantire che tutti gli Stati membri adottino adeguati strumenti di prevenzione, preparazione e gestione di situazioni di crisi dell'energia elettrica, dovute a condizioni climatiche estreme, discontinuità nelle forniture e nella disponibilità di fonti, attacchi dolosi, anche di tipo informatico. A tal fine, la proposta prevede norme sulla cooperazione tra gli Stati membri improntate ai principi di solidarietà, trasparenza e libera concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica, introducendo una dimensione regionale nella valutazione e nella gestione delle crisi.

La sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica è un elemento imprescindibile per il buon funzionamento delle società moderne. La preoccupazione della

Commissione europea è quella di creare le condizioni per evitare o perlomeno minimizzare i rischi che possano mettere a repentaglio tale sicurezza e continuità. A tal fine, diventa indispensabile costruire un vero e proprio sistema europeo dell'energia elettrica, che consenta di prevenire i rischi derivanti da una frammentazione dei mercati nazionali. Per funzionare un sistema presuppone che esista una disponibilità di fonti senza discontinuità, ma anche di reti di distribuzione e trasmissione interconnesse e sufficientemente flessibili in grado di rispondere agli shock. Nei singoli Stati membri la stabilità della rete spesso dipende in ampia misura da flussi di energia elettrica che hanno origine in paesi confinanti e, di conseguenza, i potenziali problemi di sicurezza dell'approvvigionamento hanno solitamente un impatto transfrontaliero. La sicurezza dell'approvvigionamento necessita, pertanto, di una rete pienamente interconnessa, sincronizzata e caratterizzata da mercati ben funzionanti, che adottino soluzioni transfrontaliere che permettano agli Stati membri di beneficiare di eccedenze di produzione in altri Stati. Ciò premesso, a giudizio della Commissione europea, la proposta si è resa necessaria in quanto attualmente gli Stati membri adottano approcci molto divergenti che tendono a considerare esclusivamente il contesto nazionale, senza tener conto di quanto accade negli Stati confinanti. In particolare, secondo la Commissione europea, gli Stati membri valutano rischi diversi e adottano diversi tipi di misure per prevenire e gestire le situazioni di crisi e condividono le informazioni su scala molto limitata.

La normativa vigente – contenuta in una direttiva (2005/89/CE), mentre quella in esame è una proposta di regolamento – si limita a definire obiettivi generali di sicurezza dell'approvvigionamento, lasciando agli Stati membri la determinazione dei modi e degli strumenti con cui perseguirli. La direttiva si è rivelata operativamente poco efficace e ha contribuito scarsamente a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento in Europa. Inoltre, alcune sue disposizioni sono state superate

da atti legislativi successivi (in particolare il terzo pacchetto dell'energia e il regolamento sulle infrastrutture energetiche transeuropee TEN-E) e permangono alcune normative per quanto riguarda la prevenzione e la gestione delle situazioni di crisi. La proposta di regolamento abroga la direttiva vigente prevedendo una disciplina più puntuale e dettagliata per quanto riguarda l'articolazione delle diverse fasi di prevenzione e gestione delle crisi di approvvigionamento. Peraltro, pur facendosi ricorso allo strumento del regolamento, si può osservare che, mentre la relativa disciplina è molto puntuale e dettagliata per quanto concerne i profili procedurali e metodologici, alcune altre parti, quali quelle relative ai livelli delle prestazioni e all'individuazione dei clienti protetti, non vengono definite dettagliatamente, ma vengono rimesse ad una fase successiva.

L'atto in esame ha un impianto parzialmente corrispondente a quello dell'omologa proposta di regolamento (COM(2016)52), presentata il 16 febbraio 2016, volta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, sulla quale la X Commissione (Attività produttive) della Camera ha approvato il 29 giugno 2016 un documento finale, esprimendo forti riserve, ritenendo che, una volta compiutamente realizzate tutte le opere infrastrutturali necessarie per garantire la piena interconnessione delle reti in Europa, la suddivisione in regioni dovrà considerarsi superata e il principio di solidarietà dovrà trovare attuazione a livello continentale e non esclusivamente in specifici ambiti regionali. Inoltre, la X Commissione ha chiesto di introdurre un maggior grado di flessibilità nell'articolazione in regioni, in modo da consentire agli Stati membri di far parte anche di più regioni contemporaneamente, al fine di applicare in modo concreto il concetto di solidarietà. La proposta in esame, peraltro, rispetto a quella relativa al settore del gas risulta meno dettagliata e di diretta applicazione, in particolare per quanto riguarda l'indi-

viduazione delle regioni e delle categorie di utenti protetti, per le quali si rinvia ad atti successivi.

Più in dettaglio, la proposta di regolamento in esame si compone di 19 articoli. Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:

L'articolo 2 contiene alcune definizioni, tra cui quella di « regione », definita come un gruppo di Stati membri che condividono lo stesso centro operativo regionale, per la cui istituzione (da parte dell'ACER su proposta dell'ENTSO-E) si rinvia ad un'altra proposta di regolamento facente parte del pacchetto « Energia pulita »;

L'articolo 4 prevede che, ai fini della valutazione di tutti i rischi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, gli Stati membri cooperano con la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) e con i centri operativi regionali;

L'articolo 5 prevede che l'ENTSO-E presenti all'ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia), che l'approva, una proposta di metodologia per individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo in un contesto regionale;

L'articolo 6 riguarda l'individuazione degli scenari di crisi a livello regionale e prevede che l'ENTSO-E individui gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo per ciascuna regione e possa delegare compiti relativi all'individuazione degli scenari ai centri operativi regionali;

L'articolo 7 riguarda l'individuazione degli scenari di crisi a livello nazionale e prevede che questi siano individuati dagli Stati membri in coerenza con gli scenari regionali individuati dall'ENTSO-E;

L'articolo 8 riguarda la metodologia per le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e prevede che l'ENTSO-E presenti all'ACER una proposta di metodologia per valutare l'adeguatezza stagionale e quella a orizzonte da settimanale a infragiornaliero;

l'articolo 10 riguarda i piani di preparazione ai rischi e prevede che, prima di adottare il piano, l'autorità competente sottoponga il progetto alle autorità competenti degli altri Stati membri della regione e al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica, che entro tre mesi possono formulare raccomandazioni;

gli articoli 11 e 12 riguardano i contenuti del piano, che concernono sia misure nazionali che regionali. Tra le misure sono compresi piani di riduzione del carico e modalità di assistenza reciproca per assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica dove è più necessario;

l'articolo 13 prevede che al verificarsi di una situazione di crisi l'autorità competente dello Stato membro interessato trasmetta un preallarme alla Commissione e al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica. Di fronte ad un'accertata situazione di crisi dell'energia elettrica, la medesima autorità ne informa le autorità competenti degli Stati membri confinanti e la Commissione, comunicando i motivi, le misure adottate e programmate per attenuarla e l'eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri;

l'articolo 14 riguarda la cooperazione e l'assistenza e stabilisce che gli Stati membri sono chiamati ad agire e cooperare in uno spirito di solidarietà, garantendo che l'energia elettrica sia fornita dove è più necessaria per la tutela della sicurezza pubblica e personale. Laddove gli Stati membri si offrano mutua assistenza, questa è soggetta a compensazione;

l'articolo 15 riguarda l'osservanza della normativa sul mercato e prevede che le misure di prevenzione o attenuazione delle crisi debbano essere conformi alle norme del mercato interno dell'energia elettrica. Le misure non di mercato possono essere attivate solo se tutte le opzioni offerte dal mercato sono state esaurite;

gli articoli 16 e 17 riguardano la valutazione e il monitoraggio da parte del gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e della Commissione europea.

Ciò premesso, la proposta in esame presenta alcuni profili problematici, che sono stati segnalati dal Ministero dello sviluppo economico, nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234/2012, che individua due criticità relative all'approccio regionale: il rischio che tale approccio non sia in grado di tenere conto adeguatamente delle esigenze di continuità del servizio in ciascuno Stato membro e delle diverse specificità nazionali; la mancanza di sufficiente chiarezza circa i confini delle responsabilità tra centri, Stati membri e gestori di rete nazionali, che può complicare il processo decisionale in un ambito che richiede tempi di reazione molto rapidi, con il rischio di indebolire, anziché rafforzare, la sicurezza del sistema elettrico. Riguardo alla composizione delle regioni, peraltro, sono già emersi diversi orientamenti tra Stati, organismi regolatori e gestori dei sistemi trasmissione. Nel complesso, le preoccupazioni del Ministero riguardano la tendenza ad attribuire maggiori poteri a soggetti sovranazionali, che ridimensionerebbero drasticamente gli spazi di manovra degli Stati membri e delle autorità di regolazione nazionali e la loro capacità di intervenire con le misure e gli strumenti che ritengono più adeguati alla situazione specifica del sistema elettrico nazionale.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva sull'efficienza energetica (COM(2016)761), essa modifica la direttiva vigente in materia 2012/27/UE che, a giudizio della Commissione europea, è necessario aggiornare all'orizzonte temporale 2030, fissando un obiettivo del 30 per cento di efficienza energetica per l'Unione europea nel suo complesso. In base alle valutazioni della Commissione europea, la revisione della vigente disciplina si è resa necessaria in quanto il quadro normativo e le politiche attuali avrebbero consentito di raggiungere una riduzione del consumo di energia entro il 2030 soltanto del 23,9 per cento. Secondo la Commissione europea, l'obiettivo del 30 per cento di efficienza energetica entro il 2030 apporterà all'Europa molteplici benefici, tra cui un aumento del PIL di circa 0,4 per cento (70



miliardi di euro); 400 mila nuovi posti di lavoro, in particolare nell'edilizia; la riduzione delle importazioni di gas del 12 per cento.

La proposta in esame riguarda soltanto gli articoli della citata direttiva sull'efficienza energetica che è necessario adeguare all'orizzonte temporale 2030, nonché le disposizioni sulla misurazione e sulla fatturazione e in materia di delega alla Commissione. Inoltre, essa reca alcune modifiche tecniche relative al coefficiente di base applicabile dagli Stati per il risparmio di energia elettrica in kWh.

La proposta si compone di 4 articoli. Le modifiche alla direttiva vigente sull'efficienza energetica sono contenute tutte nell'articolo 1 della proposta. Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:

all'articolo 1 della direttiva vigente viene introdotto un obiettivo unionale vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica del 30 per cento per il 2030. Al riguardo, si può osservare che la normativa proposta non prevede una norma di chiusura nell'eventualità in cui il mancato conseguimento dell'obiettivo previsto sia attribuibile alla responsabilità di singoli e specifici Stati membri;

l'articolo 3 della direttiva vigente viene modificato prevedendo che gli Stati membri stabiliscano i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica, tenendo conto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non dovrà superare 1.321 di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtoe) di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. I suddetti contributi saranno notificati dagli Stati membri attraverso i piani nazionali integrati per l'energia e il clima;

viene esteso al 2030 anche l'obbligo, di cui all'articolo 7 della direttiva, per gli Stati membri di realizzare un risparmio annuo dell'1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, attualmente previsto fino al 31 dicembre 2020. Il calcolo dei risparmi richiesti per il 2030 è riferito al volume delle vendite medie annue realizzate nel triennio 2016-2018. Inoltre, gli Stati mem-

bri sono tenuti a realizzare risparmi annui dell'1,5 per cento anche per periodi decennali successivi al 2030, a meno che la Commissione, in sede di riesame entro il 2027, non li ritenga più necessari per il conseguimento degli obiettivi per il 2050;

lo stesso articolo 7, come modificato, prevede che per il periodo 2021-2030 gli Stati membri possono contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle misure introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o adottate durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, purché sia dimostrabile che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi. In merito, dal momento che i nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, si rileva che il sistema proposto penalizzerebbe gli Stati membri come l'Italia, che hanno attuato politiche più audaci e tempestive per incentivare l'efficientamento energetico, che non potrebbero conteggiare i risultati di tali azioni ai fini del rispetto degli obblighi imposti dalla direttiva;

sempre l'articolo 7, come modificato, pone sullo stesso piano le opzioni a disposizione degli Stati per realizzare il volume di risparmi prescritto (regime obbligatorio di efficienza energetica, misure alternative o una combinazione delle due opzioni), laddove la direttiva vigente privilegia l'istituzione di regimi obbligatori;

l'articolo 7-bis, inoltre, rafforza le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica disponendo che gli Stati membri eseguano degli audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate;

gli Stati membri devono includere nei regimi obbligatori di efficienza energetica o nelle misure alternative obiettivi a finalità sociale (attualmente facoltativi), anche imponendo (anziché richiedendo, come attualmente previsto) che una parte delle

misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali;

vengono introdotte nuove norme relative a riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico concernenti la misurazione, la misurazione divisionale e la ripartizione dei costi (articolo 9-bis), le informazioni di fatturazione e consumo (articolo 10-bis) e i costi dell'accesso alle informazioni di misurazione e fatturazione (articolo 11). Gli articoli in questione e l'Allegato VII della direttiva vengono modificati al fine di fornire informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia. In particolare, dal 1° gennaio 2020 i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione devono essere leggibili a distanza affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Entro il 1° gennaio 2027, i contatori e i contabilizzatori già installati, se sprovvisti, dovranno essere dotati di capacità di lettura a distanza oppure sostituiti.

In tema di efficienza energetica, va segnalato che l'Italia, anche grazie a una normativa fortemente incentivante adottata negli scorsi anni, ha conseguito risultati apprezzabili. In base ai dati forniti dalla Commissione europea, risulta che in Italia il consumo di energia primaria e il consumo di energia finale sono già al di sotto degli obiettivi indicativi per il 2020. Infatti, nel 2015 l'Italia ha conseguito un consumo di energia primaria di 149,6 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtoe) (obiettivo al 2020 è di 158 Mtoe) e un consumo di energia finale di 116,4 Mtoe (obiettivo al 2020 è di 124 Mtoe).

La relazione trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 evidenzia alcune criticità. In particolare, il Ministero rileva che la previsione per cui gli obblighi sono calcolati in maniera proporzionale ai consumi energetici

in base ad un fattore uguale per tutti, pari all'1,5 per cento annuo, va a discapito dei Paesi più virtuosi, in quanto il costo dell'investimento pubblico e privato per raggiungere quel risultato crescerebbe in maniera più che proporzionale al crescere della *performance* di efficienza energetica, con il risultato che i Paesi che vantano una migliore *performance* in termini di consumi energetici dovranno mobilitare risorse economiche più ingenti per riuscire ad aggredire il potenziale di riduzione residuo. A giudizio del Ministero, gli elementi sopra richiamati possono arrecare importante pregiudizio al sistema italiano, considerato che l'Italia gode di un'intensità energetica di circa il 18 per cento inferiore rispetto alla media UE.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765), che modifica la direttiva vigente in materia 2012/31/UE, essa intende contribuire al perseguimento dell'obiettivo prioritario dell'efficienza energetica attraverso l'accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici. L'aggiornamento in questione discende da un'espressa previsione della direttiva 2010/31/UE che, all'articolo 19, stabilisce che la Commissione, entro il 1° gennaio 2017, effettui una valutazione alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenti proposte di modifica.

La Commissione europea ritiene che il settore edilizio abbia un enorme potenziale di risparmio energetico ancora da sfruttare pienamente: è responsabile del 40 per cento del consumo energetico finale e del 36 per cento delle emissioni di gas serra e produce il 9 per cento del PIL europeo e garantisce circa 18 milioni di posti di lavoro diretti contando su 3 milioni di imprese, di cui il 99 per cento PMI, con un fatturato annuo di oltre 1.211 miliardi di euro. Il settore edilizio ha, quindi, un ruolo centrale nella transizione europea verso l'energia pulita e per il raggiungimento dell'obiettivo del 30 per cento di miglioramento dell'efficienza energetica al 2030.

A giudizio della Commissione, sono stati raggiunti notevoli progressi nel miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia, ma la trasformazione del parco immobiliare sta procedendo a un ritmo relativamente lento. Si ritiene che con il tasso di ristrutturazione attuale in Europa, pari mediamente all'1 per cento annuo, quindi assai modesto, occorrerebbe circa un secolo per decarbonizzare il parco immobiliare. Per questo è necessario stimolare la ristrutturazione efficiente del parco immobiliare, incoraggiando la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero, con un alto rendimento energetico e con l'implementazione dell'uso delle fonti rinnovabili. Tutto ciò, a giudizio della Commissione, permetterebbe di ridurre il consumo annuale di energia finale in modo significativo; creerebbe un mercato della ristrutturazione per le PMI di valore compreso tra 80 e 120 miliardi di euro, con circa 220 mila nuovi posti di lavoro entro il 2030; comporterebbe un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di circa 47 miliardi di euro entro il 2030 e permetterebbe una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie pari ad un importo compreso tra 24 e 26 miliardi di euro; permetterebbe a numerose famiglie di abbandonare la povertà energetica.

In questo scenario, la questione degli investimenti è centrale. Già adesso la maggior parte dei progetti finanziati dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel settore dell'energia (che rappresentano il 22 per cento dell'investimento complessivo, pari a 154 miliardi di euro) riguarda l'efficienza energetica e il settore delle energie rinnovabili. Tuttavia, sono necessarie altre risorse. La Commissione ha annunciato che avvierà l'iniziativa « Finanziamento intelligente per edifici intelligenti » per dare un ulteriore impulso agli investimenti nell'efficienza energetica e negli edifici intelligenti da parte di enti del settore pubblico, società di servizi energetici, PMI e famiglie che, in stretta cooperazione con la BEI e gli Stati membri, dovrebbe sbloccare altri 10 miliardi di

euro di finanziamenti pubblici e privati fino al 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

La proposta di direttiva si compone di 5 articoli e di un allegato. Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:

l'articolo 2 della direttiva vigente viene modificato al fine di estendere la definizione di « sistema tecnico per l'edilizia » all'automazione e al controllo dell'edificio, alla produzione di energia elettrica in loco e alle infrastrutture in loco per l'elettromobilità;

gli articoli 6 e 7 della direttiva vigente vengono modificati per stabilire che gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti destinati ad una ristrutturazione importante rispondano solamente all'obbligo generale di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica e non sia più necessario valutare anche la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi di efficienza energetica;

l'articolo 8 della direttiva vigente, come modificato, incoraggia la diffusione delle infrastrutture necessarie all'elettromobilità (con particolare riguardo ai grandi immobili commerciali ed esclusi gli edifici pubblici e le PMI), incentiva il sistema elettronico di monitoraggio, automazione e controllo degli edifici e introduce un indicatore d'intelligenza per valutare la capacità tecnologica dell'edificio di interagire con gli occupanti e con la rete ai fini di una gestione efficiente;

l'articolo 10 della direttiva vigente, concernente gli incentivi che possono essere concessi dallo Stato per migliorare l'efficienza energetica, viene modificato per stabilire che tali incentivi siano parametrati al risparmio energetico ottenuto dalla ristrutturazione stessa. Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico, nella relazione trasmessa ai sensi della legge n. 234 del 2012, ritiene che tale metodo di quantificazione del risparmio possa essere poco significativo, specialmente nel settore non residenziale e, di conseguenza, sarebbe opportuno che tale disposizione non fosse vincolante. Inoltre,

gli Stati membri sono tenuti a predisporre una banca dati dove registrare gli attestati di prestazione energetica, per tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati. Il Ministero dello sviluppo economico ritiene che tale previsione non sia applicabile poiché gli attestati di prestazione energetica si basano sul consumo stimato e non su quello effettivo;

gli articoli 14 e 15 della direttiva vigente, concernenti le ispezioni di riscaldamento e di condizionamento negli edifici residenziali e non, sono semplificati al fine di applicare approcci più efficaci alle ispezioni regolari nell'ottica di preservare e migliorare le prestazioni degli immobili. Alternativamente alle ispezioni periodiche, gli Stati membri possono fissare dei requisiti affinché gli edifici siano dotati di sistemi di automazione e controllo elettronico in grado di monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso di energia.

Si riserva quindi di valutare se procedere ad una trattazione congiunta con gli altri atti del Pacchetto clima-energia che saranno assegnati a breve alla Commissione. In seguito alla definizione delle modalità di trattazione potranno essere individuati i soggetti da chiamare in audizione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che nella seduta dell'Assemblea di ieri sono stati annunciati i restanti atti del Pacchetto clima-energia che sono stati assegnati alla X Commissione ad eccezione della Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che è stata assegnata alle Commissioni riunite VIII e X. Si riserva pertanto di valutare la migliore organizzazione dei lavori per concludere l'esame del Pacchetto clima-energia entro il prossimo mese di maggio.

Adriana GALGANO (CI) fa presente che in sede europea Spagna, Portogallo e isole del Regno Unito sono stati individuati come Paesi ad alta priorità per investimenti in interconnessione, mentre non è

stata menzionata l'Italia che presenta evidenti necessità in questo ambito e nel *reverse flow*. Ritiene che questo aspetto dovrebbe essere approfondito nel corso della trattazione degli atti in esame.

Davide CRIPPA (M5S) sottolineato l'interesse degli atti in esame, chiede che sia dedicato congruo tempo all'approfondimento di ciascuna comunicazione anche attraverso audizioni mirate sui specifici argomenti dell'efficienza energetica o del mercato elettrico. Chiede quindi di avere un quadro completo del recepimento delle precedenti direttive in materia di efficienza energetica, sottolineando che molti obblighi sono ancora disattesi dal nostro Paese come dimostra la proroga recentemente approvata in relazione all'installazione degli apparecchi di contabilizzazione delle calorie.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, con riferimento alle osservazioni della collega Galgano, sottolinea che il criterio che è stato considerato come raggiungimento dell'interconnessione è pari al 10 per cento della capacità totale che tuttavia non si adatta all'Italia che ha una grande capacità di installazione di cui solo circa la metà normalmente in servizio. Come più volte sottolineato nel dibattito sugli investimenti elettrici, la situazione del Paese rapportata alla capacità effettiva è assai migliore di quella che appare rispetto alla capacità installata. Ciò non significa che non sono necessari investimenti in interconnessione, ma che l'Italia è in una situazione migliore rispetto a Spagna, Portogallo e isole del Regno Unito.

Con riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Crippa, osserva che un'analisi sullo stato di applicazione delle direttive inerenti l'efficienza energetica può essere certamente utile per la Commissione, rileva tuttavia che in questa sede il Parlamento interviene nella fase ascendente del processo normativo europeo con il fine di presentare la posizione italiana in relazione agli atti contenuti nel Pacchetto clima-energia.

Davide CRIPPA (M5S), nel ribadire l'importanza di analizzare le modalità di recepimento delle direttive e i risultati registrati sul territorio italiano, ad esempio in termini di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, sottolinea che rispetto a un anno e mezzo fa i dati odierni dimostrano che non siamo più in una situazione di *overcapacity*, come dimostrato anche dalle recenti vicende sulla riapertura delle centrali a carbone in conseguenza del fermo di numerose centrali nucleari francesi. Ciò dimostra chiaramente, a suo avviso, una mancanza di programmazione nelle politiche energetiche del Paese.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ritiene che si potrebbero organizzare i lavori sulle comunicazioni relative al Pacchetto clima-energia procedendo in congiunta con la Commissione Ambiente per quelle

assegnate alle Commissioni riunite, mentre per quelle assegnate alla sola X Commissione si potrebbero esaminare, da una parte, le comunicazioni relative al mercato elettrico e all'Autorità sovranazionale di regolazione del mercato e, dall'altra, quelle in tema di efficienza energetica.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene opportuna la proposta del relatore Benamati. Ricordato al collega Crippa che la Commissione partecipa in questa fase al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, ritiene tuttavia possa essere utile avere un quadro sullo stato degli adempimenti dell'Italia in relazione alla normativa europea in materia energetica.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia in seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	126
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate dal Relatore</i> ) .....	134
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	136

##### SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative presentate dal Relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	143

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

##### La seduta comincia alle 11.10.

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.**

**C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione prosegue nella votazione delle proposte emendative presentate al disegno di legge Atto Camera n. 4135, approvato dal Senato, adottato come testo base per il seguito dell'esame. Ricorda che devono essere ancora poste in votazione le proposte emendative riferite all'articolo 6, agli articoli da 11 a 14 e all'articolo 21, oltre alle proposte emendative accantonate riferite ad articoli diversi, che intervengono, rispettivamente, sulla costituzione di un tavolo tecnico per il lavoro autonomo e sulla introduzione di una procedura da seguire per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10 del disegno di legge.

Deposita, quindi, come preannunciato, due proposte emendative riferite all'articolo 6 (*vedi allegato 1*), che, da un lato, recano una delega per l'incremento delle prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla

gestione separata e, dall'altro, mirano a stabilizzare e a estendere l'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Nel segnalare che le proposte emendative, che assumono, rispettivamente, il numero 6.50 e 6.050 devono considerarsi ammissibili, fa presente che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Segnala, quindi, che i presentatori, prima della seduta, hanno ritirato le seguenti proposte emendative: Gneccchi 6.15, Rostellato 6.14, Tinagli 6.16, Di Salvo 6.13, Rostellato 11.10, Tinagli 11.11 Paris 11.13, Gneccchi 12.3, Gribaudo 13.13, Paris 14.1 e Gribaudo 14.04.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 6, invita al ritiro delle seguenti proposte emendative: De Girolamo 6.10, Polverini 6.4, Ciprini 6.17, Labriola 6.8, Abrignani 6.5, Placido 6.9, Vargiu 6.12, Rizzetto 6.6, Tripiedi 6.18, identici Russo 6.3 e Manfredi 6.7, identici Polverini 6.2 e Palladino 6.11, Ciprini 6.011, Fregolent 6.08 e Ciprini 6.010, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario. Esprime, invece, parere favorevole sugli emendamenti Polverini 6.1, Tripiedi 6.19, nonché sugli emendamenti Polverini 5.3, Gneccchi 5.25, Cominardi 5.30, Polverini 10.1 e Ciprini 10.11, in precedenza accantonati, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia CHIMIANTI (M5S) accetta la riformulazione delle proposte emendative Tripiedi 6.19, Cominardi 5.30 e Ciprini 10.11, di cui è firmataria, nei termini proposti dal presidente in qualità di relatore.

Marialuisa GNECCHI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 5.25, nei termini proposti dal presidente in qualità di relatore.

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive gli emendamenti Polverini 5.3, 6.1 e 10.1 e ne accetta la riformulazione proposta dal presidente in qualità di relatore.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello espresso dal presidente, in qualità di relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza delle presentatrici degli emendamenti De Girolamo 6.10 e Polverini 6.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 6.17.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Labriola 6.8, Abrignani 6.5 e Placido 6.9: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli emendamenti Polverini 6.1 (*Nuova formulazione*), fatto proprio dal deputato Simonetti, Tripiedi 6.19 (*Nuova formulazione*), Polverini 6.20 (ex 5.3 (*Nuova formulazione*)), fatto proprio dal deputato Simonetti, Gneccchi 6.21 (ex 5.25 (*Nuova formulazione*)), Cominardi 6.22 (ex 5.30 (*Nuova formulazione*)), Polverini 6.23 (ex 10.1 (*Nuova formulazione*)), fatto proprio dal deputato Simonetti, e Ciprini 6.24 (ex 10.11 (*Nuova formulazione*)), riformulati in termini identici (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vargiu 6.12 e Rizzetto 6.6: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Tripiedi 6.18.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Russo 6.3 e Manfredi 6.7, nonché degli identici emendamenti Polverini 6.2 e Palladino 6.11: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 6.011.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Fregolent 6.08: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 6.010.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, invita al ritiro di tutte le proposte, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, ad eccezione dell'emendamento Rostellato 11.9, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Polverini 11.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Simonetti 11.3, approva l'emendamento Rostellato 11.9 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Palladino 11.8.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Abrignani 11.4: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 11.6.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Polverini 11.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Mannino 11.14.

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive l'emendamento Rizzetto 11.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 11.5, fatto proprio dal deputato Simonetti, e Simonetti 11.7.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, invita al ritiro di tutte le proposte, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 12.4 e Mucci 12.2.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Airaudo 12.01 e De Girolamo 12.02: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 12.03.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, invita al ritiro di tutte le proposte, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, ad eccezione dell'emendamento Gribaudo 13.14, su cui esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Al comma 2, sostituire le parole da: dei familiari fino a: 230-bis del codice civile con le seguenti: di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, ».*

Chiara GRIBAUDO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 13.14, nei termini proposti dal presidente in qualità di relatore.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di relatore.



Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Placido 13.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Silvia CHIMIANTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Airaudo 13.7.

La Commissione respinge l'emendamento Airaudo 13.7, fatto proprio dalla deputata Chimienti.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Martelli 13.4 e 13.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 13.18.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Placido 13.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sui suoi emendamenti 13.8 e 13.9, osserva che, in caso di maternità, la sostituzione temporanea di lavoratrici iscritte a ordini o collegi dovrebbe essere possibile solo facendo ricorso a lavoratori anch'essi iscritti ai medesimi ordini. Tale condizione, a suo avviso, non appare soddisfatta dalla pur apprezzabile riformulazione dell'emendamento Gribaudo 13.14, proposta dal presidente in qualità di relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, riconoscendo la fondatezza del rilievo del deputato Simonetti, propone di riformulare ulteriormente l'emendamento Gribaudo 13.14, introducendo, con riguardo ai soggetti chiamati in sostituzione, il riferimento al possesso dei necessari requisiti professionali (*vedi allegato 2*).

Chiara GRIBAUDO (PD) accetta l'ulteriore riformulazione del suo emendamento 13.14, nei termini proposti dal presidente in qualità di relatore.

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che la riformulazione dell'emendamento Gribaudo 13.14 non è necessaria, essendo evidente che il sostituto dovrà possedere i necessari requisiti professionali.

Roberto SIMONETTI (LNA) ritiene opportuno eliminare qualsiasi motivo di incertezza dal testo del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, chiede al deputato Simonetti se, alla luce della ulteriore riformulazione dell'emendamento Gribaudo 13.14, ritiene di poter ritirare i propri emendamenti 13.8 e 13.9.

Roberto SIMONETTI (LNA) ritira i propri emendamenti 13.8 e 13.9.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, in sede di espressione del parere sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Gribaudo 13.14, si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Gribaudo 13.14, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, avverte che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento Gribaudo 13.14 (*Nuova formulazione*), l'emendamento Gnechchi 13.12 deve intendersi precluso.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 13.16.

Matteo DALL'OSSO (M5S) sottoscrive l'emendamento Airaudo 13.6.

La Commissione respinge l'emendamento Airaudo 13.6, fatto proprio dal deputato Dall'Osso.

Silvia CHIMIANTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 13.17, di cui è firmataria, osserva che esso prevede la possibilità di rateizzare, senza interessi di legge o moratori, i versamenti relativi ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi sospesi in caso di malattia o infortunio, ai

sensi del comma 3 dell'articolo 13 del provvedimento.

Dal momento che tale proposta emendativa, segnalata dal suo gruppo, era stata giudicata ammissibile, anche in assenza di una specifica copertura finanziaria, chiede al rappresentante del Governo di rivedere il suo parere contrario.

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che l'emendamento Ciprini 13.17 appare suscettibile di avere effetti negativi a carico della finanza pubblica, per i quali non sono indicati mezzi di copertura.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, osserva che, a suo avviso, la relazione tecnica relativa al provvedimento, nel testo approvato dal Senato, non considera effetti finanziari legati all'applicazione di interessi sui ratei dei versamenti.

Silvia CHIMIANTI (M5S), ricordando che l'emendamento era stato valutato ammissibile anche sotto il profilo dei riflessi finanziari, ritiene che vi siano le condizioni per una sua approvazione e per riconsiderare le questioni attinenti alla sua copertura finanziaria in occasione dell'esame in sede consultiva del provvedimento da parte della Commissione Bilancio.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, osserva che, in ogni caso, in occasione dell'esame in Assemblea la questione potrà essere approfondita, verificando le soluzioni più opportune.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 13.17.

Silvia CHIMIANTI (M5S) e Matteo DALL'OSSO (M5S) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Airaudo 13.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Airaudo 13.01, fatto proprio dai deputati Chimienti e Dall'Osso, e Ciprini 13.03.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nell'avvertire che si passa all'esame delle

proposte emendative riferite all'articolo 14, invita al ritiro di tutte le proposte, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, ad eccezione degli identici articoli aggiuntivi Abrignani 14.01 e Gribaudo 14.03, su cui esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini: « *Nel Capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo). – 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dai sindacati, dalle parti datoriali e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentativi a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a: a) modelli previdenziali; b) modelli di welfare; c) formazione professionale. – 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato. ».* Propone, altresì, la medesima riformulazione anche per gli articoli aggiuntivi Ciprini 1.01, Tripiedi 1.02, Cominardi 1.03, Labriola 9.02 e Airaudo 20.02, in precedenza accantonati, avvertendo che – in caso contrario – tali proposte emendative dovrebbero ritenersi assorbite dall'eventuale approvazione degli identici articoli aggiuntivi Abrignani 14.01 e Gribaudo 14.03, così come da ultimo riformulati.

Chiara GRIBAUDO (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo

14.03, nei termini proposti dal presidente in qualità di relatore.

Silvia CHIMIENTI (M5S) non accetta la riformulazione proposta dal presidente in qualità di relatore degli articoli aggiuntivi Ciprini 1.01, Tripiedi 1.02, Cominardi 1.03, di cui è firmataria.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sulla riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Abrignani 14.01 e Gribaudo 14.03, osserva che, a suo parere, è improprio il riferimento alle associazioni di categoria più rappresentative nel caso di lavoratori autonomi e di professionisti, soprattutto per quanto riguarda i professionisti iscritti a ordini e collegi.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, riconoscendo la pertinenza del rilievo sollevato dal collega Simonetti, osserva che, nella formulazione della disposizione, si è dovuto tenere conto di una realtà allo stato ancora fluida e diversa dalle tradizionali categorie di lavoratori. Osserva, peraltro, che con riferimento ai professionisti iscritti a ordini e collegi, potrebbe considerarsi come organizzazione rappresentativa il Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali, peraltro ascoltato anche nelle audizioni sul provvedimento in esame. Ritiene, in ogni caso, che la materia possa essere riconsiderata in futuro tenendo conto dell'evoluzione del settore.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di relatore, salvo che sulla proposta di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Abrignani 14.01 e Gribaudo 14.03 e delle altre proposte emendative riferite alla costituzione di un tavolo tecnico, sulla quale si rimette alla Commissione, osservando che, a suo parere, tale intervento potrebbe avere luogo anche senza una specifica previsione di legge.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 14.2.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Abrignani 14.01: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gribaudo 14.03 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, avverte che gli articoli aggiuntivi Ciprini 1.01, Tripiedi 1.02, Cominardi 1.03 devono intendersi assorbiti per effetto dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 14.03 (*Nuova formulazione*).

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Labriola 9.02, Airaudo 20.02 e Martelli 14.02: si intende che vi abbiano rinunciato.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21, invita al ritiro dell'unica proposta emendativa presentata, l'articolo aggiuntivo Schullian 21.01, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Fa, inoltre, presente, che il prospettato emendamento volto a rivedere la copertura finanziaria del provvedimento richiede il perfezionamento di alcuni approfondimenti tecnici ancora in corso di completamento da parte del Governo. Segnala, quindi, che le necessarie modifiche saranno quindi introdotte in sede di recepimento del parere della V Commissione ovvero nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità di relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Schullian 21.01.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo degli emendamenti, al fine di esaminare le proposte emendative presentate in data odierna e gli eventuali sube-

mendamenti ad esse riferiti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare al termine delle votazioni pomeridiane dell'odierna seduta dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 11.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 18.50.**

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.**

**C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, ricorda che nella presente seduta è prevista la votazione delle proposte emendative 6.50 e 6.050 del relatore e dei relativi subemendamenti (*vedi allegato 3*).

Nel segnalare che tutti i subemendamenti presentati devono considerarsi ammissibili, passando all'esame dell'emendamento 6.50 e dei relativi subemendamenti, invita al ritiro di tutti i subemendamenti, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.50 da lui presentato.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità di relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 6.50 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simonetti 0.6.50.1, Ciprini 0.6.50.2 e Simonetti 0.6.50.3 e approva l'emendamento 6.50 del relatore (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, passa quindi a esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo 6.050 e sui relativi subemendamenti. In particolare, invita al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 6.050, mentre raccomanda l'approvazione di tale ultima proposta emendativa.

Con riferimento, in particolare, al subemendamento Ciprini 0.6.050.3, chiarisce che l'invito al ritiro è motivato dal fatto che la ripartizione del contributo, per i due terzi, a carico del committente e, per il restante terzo, a carico del collaboratore è già prevista dalla legislazione vigente e, pertanto, la precisazione sarebbe pleonastica.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità di relatore ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.050 del relatore.

Infine, conformemente a quanto già precisato dal presidente in qualità di relatore, sottolinea che il contenuto del subemendamento Ciprini 0.6.050.3 ripete, in sostanza, quanto già previsto dalla legislazione vigente.

La Commissione respinge il subemendamento Ciprini 0.6.050.1.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), intervenendo sul suo subemendamento 0.6.050.2, osserva che esso è volto a spostare la copertura della maggiore spesa sulla fiscalità generale, in particolare sull'aumento del prelievo erariale unico sulle apparecchiature utilizzate per il gioco d'azzardo, in considerazione del livello già alto dell'aliquota contributiva gravante sui collaboratori.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nel sottolineare la particolare delicatezza

dei profili attinenti alle coperture finanziarie, evidenzia che l'articolo aggiuntivo da lui proposto mira a garantire il finanziamento della DIS-COLL attraverso un incremento dell'aliquota contributiva applicata sui contratti di collaborazione.

La Commissione respinge il subemendamento Placido 0.6.050.2.

Tiziana CIPRINI (M5S), preso atto delle conferme fornite dal presidente in qualità di relatore e dal rappresentante del Governo, ritira il suo subemendamento 0.6.050.3.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sui suoi subemendamenti 0.6.050.4 e 0.6.050.5, ritiene che sia necessario prevedere un limite oltre il quale l'aliquota contributiva relativa ai collaboratori non possa essere innalzata per finalità di copertura delle eventuali maggiori spese, rispetto alle previsioni, per il ricorso alla DIS-COLL.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, fa presente che la determinazione della

maggiorazione contributiva nello 0,51 per cento risponde a criteri prudenziali, dal momento che, sulla base degli approfondimenti condotti con il Governo, i contributi sono ampiamente sufficienti a garantire la copertura delle prestazioni dovute.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simonetti 0.6.050.4 e 0.6.050.5 e approva l'articolo aggiuntivo 6.050 del relatore (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 4135, come risultante a seguito di detto esame, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Ricorda che la seduta per il voto sul conferimento del mandato al relatore è convocata per giovedì 2 marzo 2017.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.05.**

## ALLEGATO 1

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE**

## ART. 6.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando

la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 1-bis.

**6. 50. Il Relatore.**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

## ART. 6-bis.

*(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL).*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: « 15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 2, lettera

c), ed i riferimenti contenuti nel presente articolo all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile. A far data dal 1° luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Mini-

sterio del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

**6. 050.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 6.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Re-*

ubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

**\* 6. 1. (Nuova formulazione).** Polverini, Simonetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis – (Procedura di adozione dei decreti*



legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

\* **6. 19** (Nuova formulazione). Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi.

Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

\* **6.20** (ex 5.3. (Nuova formulazione)) Polverini, Simonetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.*

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

\* **6. 21** (ex 5.25 (Nuova formulazione)) Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di*

Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

\* **6. 22** (ex 5.30 (Nuova formulazione) Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto*

con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

\* **6. 23** (ex 10.1. (Nuova formulazione) Polverini, Simonetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli

articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

\* **6. 24** (ex 10.11. (Nuova formulazione) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

**6. 50.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:  
ART. 6-bis. – (Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL). – 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: « 15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 2, lettera c), ed i riferimenti contenuti nel presente articolo all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile. A far data dal 1° luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

**6. 050.** Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: agli appalti pubblici aggiungere le seguenti: per la prestazione di servizi.

**11. 9.** Rostellato.

ART. 13.

Al comma 2, sostituire le parole da: dei familiari fino a: 230-bis del codice civile con le seguenti: di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali.

**13. 14.** (Nuova formulazione). Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambroso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

ART. 14.

Nel Capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo). – 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dai sindacati, dalle parti datoriali e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:

- a) modelli previdenziali;
- b) modelli di welfare;
- c) formazione professionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rim-

borso spese o emolumento, comunque denominato.

\* **14. 03** (*Nuova formulazione*). Gribaudo, Gnechi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

## ALLEGATO 3

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6. 50

*All'emendamento 6. 50 del Relatore, capoverso 1-bis, alinea, dopo le parole:* che possano prevedere, *aggiungere le seguenti:* in via facoltativa per coloro che intendano usufruire dell'eventualità delle prestazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma.

**0. 6. 50. 1.** Simonetti.

*All'emendamento 6. 50 del Relatore, capoverso 1-bis, lettera b), dopo le parole:* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 *aggiungere le seguenti:* incrementando a 36 mesi il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile di malattia entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta e.

*Conseguentemente, nella parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

*a)* i commi 67 e 68 sono abrogati;

*b)* al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

*b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

**0. 6. 50. 2.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

*All'emendamento 6. 50 del Relatore, capoverso 1-bis, lettera b), sopprimere le*

*parole:* ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

**0. 6. 50. 3.** Simonetti.

#### ART. 6.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 1-bis.

**6. 50.** Il Relatore.

#### SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 6. 050

*All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, primo periodo, dopo le parole:* di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* inclusi i professionisti iscritti alla medesima Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, in via esclusiva, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, i cui parametri e requisiti sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

**0. 6. 050. 1.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

*All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, sostituire i periodi terzo, quarto e quinto con il seguente:*

Al relativo onere pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, con il maggior gettito derivante da un aumento, a decorrere dall'anno 2017, pari allo 0,5 per cento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sull'ammontare delle somme giocate.

**0. 6. 050. 2.** Placido, Airaudo.

*All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, terzo periodo, dopo le parole: 0,51 per cento aggiungere le seguenti: di cui due terzi a carico del datore di lavoro o del committente e un*

terzo a carico del collaboratore, assegnista o dottorando di ricerca.

**0. 6. 050. 3.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

*All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: l'erogazione della DIS-COLL per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio è sospesa.*

**0. 6. 050. 4.** Simonetti.

*All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, in misura non superiore allo 0,55 per cento.*

**0. 6. 050. 5.** Simonetti.

## ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### ART. 6-bis.

*(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL).*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

« 15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non trova applicazione la disposizione di cui al

comma 2, lettera c), ed i riferimenti contenuti nel presente articolo all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile. A far data dal 1° luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le rela-

tive risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

**6. 050.** Il Relatore.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4161</i> ) .....	148
---	-----

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali (AISTEC) e del professor Antonello Paparella .....	149
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali (AISTEC) e del professor Antonello Paparella .....	149

**RISOLUZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	149
7-01081 Zanin e 7-01141 L'Abbate: Interventi a favore del settore pataticolo ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	149
7-01190 Russo: Interventi a favore del settore pataticolo ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	149
7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	150
7-01069 Venittelli: Iniziative per la prevenzione degli illeciti nel settore della pesca ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	150

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	151
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	152
<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	153
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	152
<b>ALLEGATO 2</b> ( <i>Proposta di documento finale del relatore</i> ) .....	156
<b>AVVERTENZA</b> .....	152

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.**

**C. 1932 L'Abbate.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4161).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2016.

Luca SANI (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che essendo stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4161 Minardo, vertente sulla stessa materia, essa è stata abbinata alla prima, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

**La seduta sospesa alle 13.20, è ripresa alle 14.20.**

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), intervenendo in relazione alle audizioni informali testé svolte dalla Commissione, e estendendo le sue riflessioni anche alla proposta di legge C.3265 Romanini, sottolinea come obiettivo comune ai Gruppi sia quello di giungere in tempi celeri all'approvazione di un testo condiviso, utile per il settore e facilmente applicabile.

A tale scopo, invita i colleghi a riflettere sull'opportunità di evitare di predisporre norme di rango primario che investano gli aspetti meramente tecnici, che, invece, è opportuno demandare alle fonti seconda-

rie e agli atti amministrativi. Osserva, inoltre, a conferma di quanto appena detto che alcuni aspetti di dettaglio sui quali si sono soffermati i soggetti auditi sono oggetto di fonti secondarie del diritto e di studi scientifici attualmente non ancora definiti che, tra l'altro, nel corso del tempo, per loro stessa natura, potranno subire revisioni. Alla luce di queste considerazioni ritiene, pertanto, che la Commissione debba considerare concluso il ciclo delle audizioni e proseguire il lavoro di predisposizione del testo tenendo ben presente il contenuto proprio delle norme di rango primario.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) accogliendo il suggerimento offerto dall'onorevole Oliverio, preannuncia che, proprio al fine di predisporre un testo condiviso e di facile applicazione, sottoporrà in tempi brevi alla relatrice alcune modifiche alla proposta di legge da lui presentata, che gli sembrano opportune in base a quanto emerso dalle audizioni dei rappresentanti del settore.

Maria ANTEZZA (PD), *relatrice*, nel condividere le osservazioni svolte dal collega Oliverio, auspica che, recependo anche gli utili suggerimenti forniti nel corso delle audizioni, la Commissione possa elaborare un testo unificato delle proposte di legge in materia di etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati.

Luca SANI, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità che, nell'elaborazione dei testi di legge, si tenga conto delle regole che presiedono ad un appropriato uso del sistema delle fonti del diritto, evitando che il Parlamento intervenga con fonte primaria su materie che tipicamente formano oggetto della normativa di rango secondario. Occorre dunque demandare alle fonti secondarie la disciplina degli elementi di dettaglio e meramente tecnici, la cui definizione in un testo di legge esporrebbe, tra l'altro, il legislatore alla necessità di successivi in-

terventi di modifica delle norme al fine di adeguarle alle continue evoluzioni della ricerca scientifica, con le difficoltà, a tutti ben note, che il procedimento legislativo comporta.

Con specifico riguardo alla proposta di legge C. 3265 Romanini, in relazione alla quale si pongono problemi analoghi a quelli evidenziati con riferimento alla proposta di legge all'esame, rammenta che la sua calendarizzazione è avvenuta con ritardo rispetto alle sollecitazioni in tal senso pervenutegli, in quanto la Commissione attendeva l'emanazione da parte del Governo di un decreto interministeriale in materia, che a tutt'oggi non è ancora avvenuta.

Osserva dunque che, nelle more della sua eventuale emanazione, occorre evitare il rischio di duplicazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 febbraio 2017.*

**Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali (AISTEC) e del professor Antonello Paparella.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.50.

**Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali (AISTEC) e del professor Antonello Paparella.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.20.

#### RISOLUZIONI

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-01081 Zanin e 7-01141 L'Abbate: Interventi a favore del settore pataticolo.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

**7-01190 Russo: Interventi a favore del settore pataticolo.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-01081 e 7-01141 rinviata, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio scorso.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, sul medesimo argomento, è stata presentata anche la risoluzione 7-01190 Russo. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2016.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 luglio 2016 è stata svolta l'audizione delle organizzazioni della pesca e che era stato programmato lo svolgimento di ulteriori audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-01069 Venittelli: Iniziative per la prevenzione degli illeciti nel settore della pesca.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, stante l'assenza della presentatrice ma tenuto conto della rilevanza e dell'attualità della risoluzione all'esame, invita i deputati che intendano intervenire a fornire sin d'ora il loro contributo al dibattito.

Silvia BENEDETTI (M5S) esprime apprezzamento per l'avvenuta calendarizzazione dell'atto d'indirizzo in oggetto e preannuncia che il suo Gruppo presenterà a breve una risoluzione sul medesimo argomento. Osserva altresì la significativa contestualità dell'avvio dell'esame della risoluzione in titolo con le manifestazioni di protesta attualmente in corso a piazza Montecitorio da parte degli operatori del settore della pesca preoccupati per le conseguenze di un sistema sanzionatorio che giudicano eccessivamente punitivo, e dunque iniquo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, in riferimento a quanto affermato dall'onorevole Benedetti, osserva che i deputati del Movimento 5 Stelle appartenenti alla Commissione Giustizia hanno svolto un ruolo determinante nella definizione dell'entità delle sanzioni per coloro che praticano la pesca illegale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rileva che da notizie di stampa ha testé appreso che i pescatori che stanno facendo un sit-in di protesta in piazza Montecitorio avrebbero richiesto di interloquire con tutti i Gruppi. Fa presente, tuttavia, di non aver ricevuto alcuna comunicazione al riguardo.

Loredana LUPO (M5S) rispondendo al collega Oliverio, dichiara che la richiesta di partecipazione ad un incontro con i manifestanti è pervenuta al suo Gruppo tramite una email, indirizzata a tutti i Gruppi parlamentari, con la quale è stato altresì trasmesso un documento redatto dalle marinerie che contiene le richieste che gli operatori del settore avrebbero già avanzato al Ministero.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE fa presente di aver invitato il capo delle marinerie al tavolo istituito presso il MIPAAF sul tema delle sanzioni e che questi, in quella occasione, non ha lasciato alcun documento. Osserva, inoltre, che l'impianto sanzionatorio introdotto con l'ultimo Collegato agricolo (legge n. 154 del 2016), basato sulla depenalizzazione di molte fattispecie di reato e l'inasprimento delle sanzioni amministrative, è stato il frutto dei contributi offerti da tutti i Gruppi e che, peraltro, esso si sta rivelando molto efficace: negli ultimi quattro mesi, infatti, risultano triplicati i controlli e dimezzate le sanzioni rispetto ai dati relativi all'anno precedente. Rileva inoltre come non possa considerarsi iniqua la sanzione massima, che ammonta a 75 mila euro, in quanto essa si riferisce all'ipotesi estrema in cui si peschino 150 chilogrammi di pesce sottotaglia. Risulta evidente che tale fattispecie non possa che

integrare gli estremi della pesca illegale e non certo rientrare nel caso fortuito.

Silvia BENEDETTI (M5S) fa presente che il tema delle sanzioni è solo uno dei numerosi aspetti critici che investono il settore della pesca e che necessitano di una celere risposta da parte delle Istituzioni; con la peculiarità che per la definizione delle sanzioni si è scelto il percorso più veloce del Collegato agricolo, mentre le altre questioni restano a tutt'oggi irrisolte.

Ribadisce la necessità di rivedere l'attuale sistema di sanzioni, che sta mettendo a dura prova il settore con multe che giudica smisurate rispetto alle infrazioni commesse senza aver fornito alcuno strumento per una pesca più sostenibile e rispettosa delle regole per la salvaguardia degli stock ittici. Osserva, tra l'altro, che, a fronte del medesimo fatto illecito, vi sono enormi differenze sul piano sanzionatorio a livello di Stati membri dell'Ue, e che in questo quadro l'Italia è tra i Paesi che applicano le sanzioni più severe. Ritiene pertanto necessario modificare l'apparato sanzionatorio in base a quanto previsto dalle stesse regole europee che suggeriscono una sanzione massima pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che, in occasione dell'esame del Collegato agricolo, provvedimento sul quale ha svolto le funzioni di relatore, al Senato si raggiunse un'intesa tra i Gruppi avente ad oggetto le disposizioni in materia di sanzioni e delle relative modalità applicative. Ricorda altresì che, in occasione delle audizioni delle organizzazioni ittiche presso la Commissione Agricoltura della Camera, i rappresentanti del settore si dichiararono contrari ad una modifica di quelle norme perché le ritenevano un punto di equilibrio per loro fondamentale.

Se questo impianto, in fase applicativa, ha evidenziato la necessità di interventi modificativi, non vi sono obiezioni da parte sua a rivalutarlo, purché ciascuno si assuma le sue responsabilità.

Da ultimo, non vorrebbe che dietro le prese di posizione di taluno sull'opportunità di mantenere le sanzioni penali potessero celarsi ragioni di convenienza legate al cattivo funzionamento del sistema giustizia nel nostro Paese, che rende, paradossalmente, meno certe nell'applicazione le sanzioni penali rispetto a quelle amministrative. Il Partito Democratico ha una propria proposta che esprime in maniera chiara la posizione del gruppo al quale appartiene. Invita infine i colleghi del MoVimento 5 Stelle ad utilizzare in questa circostanza lo stesso metro di giudizio che hanno usato in casi analoghi.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) giudica la posizione dei deputati del MoVimento 5 Stelle quale frutto di un'insopportabile ipocrisia e segno di una palese incoerenza rispetto alle posizioni assunte da alcuni esponenti del Gruppo che fanno parte della Commissione Giustizia in occasione dell'esame del Collegato agricolo, che si sono tradotte in proposte emendative che andavano in una direzione diversa rispetto a quanto rappresentato oggi da altri esponenti del MoVimento.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno

chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.**

(COM(2016)710 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.**

(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio scorso.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, formalizza la sua proposta di parere sugli atti in oggetto (*vedi allegato 1*).

Luca SANI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista per domani.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2).**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 23 febbraio scorso l'onorevole Fiorio si è riservato di predisporre una proposta di documento finale sull'atto in esame, da sottoporre alla Commissione dopo aver preso contatti con i colleghi della Commissione Agricoltura del Senato al fine di pervenire ad un indirizzo comune. A tale scopo, si è ritenuto altresì opportuno che le Commissioni Agricoltura dei due rami del Parlamento procedano di pari passo, concludendo l'esame dell'atto nella giornata di domani.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formalizza una proposta di documento finale (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista per domani.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.*

*C. 4286 Governo.*



## ALLEGATO 1

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);

considerato favorevolmente che il Programma di lavoro della Commissione, nella parte relativa alle misure volte a favorire la crescita, prevede rilevanti iniziative nell’ambito dell’attuazione del piano d’azione sull’economia circolare, con particolare riferimento ad una strategia per l’utilizzo, il riutilizzo e il riciclaggio delle materie plastiche; un quadro di monitoraggio dell’economia circolare che verifichi tra l’altro i benefici per la crescita e l’ambiente, nonché misure riguardanti l’acqua, tra le quali un regolamento che stabilisca i requisiti qualitativi minimi per le acque riutilizzate per l’irrigazione ed il ravvenamento delle acque sotterranee;

apprezzato che, in tema di energia, il Programma di lavoro della Commissione europea indichi tra le priorità l’attuazione della « Strategia dell’Unione dell’energia », dell’Accordo di Parigi sul clima e dell’Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili; apprezzato altresì che sia previsto uno specifico impegno da parte della Commissione europea per l’attuazione della Strategia europea, presentata nel

luglio 2016, per una mobilità a basse emissioni che miri ad aumentare l’efficienza dei trasporti e a ridurre le emissioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero; preso atto favorevolmente che nell’ambito delle iniziative REFIT, previste nell’Allegato II al Programma di lavoro, la Commissione annunci la revisione delle norme in materia di trasporto combinato di merci, che sarà realizzata nel quarto trimestre 2017 e che la Commissione abbia raccomandato l’esame in via prioritaria da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una serie di proposte pendenti, tra cui quella relativa alle emissioni di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo e dalla silvicoltura (LUFUF) (COM(2016)479);

con riferimento alla Relazione programmatica:

valutati positivamente gli interventi programmati dal Governo tra i quali l’impegno volto a rafforzare, nell’ambito delle politiche in materia di conservazione della biodiversità, l’applicazione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli e a dare attuazione alla Strategia nazionale per la biodiversità secondo le indicazioni programmatiche formulate nell’ambito della revisione intermedia condotta nel maggio 2016; apprezzato altresì che, con specifico riferimento alla revisione della direttiva quadro sulle acque, il Governo auspichi l’inclusione di aspetti quantitativi, oltre

che qualitativi, per favorire una migliore efficienza della risorsa idrica ed una sua più razionale allocazione;

considerati di estrema rilevanza gli impegni assunti dal Governo nei settori dell'agricoltura e della pesca ed, in particolare, l'impegno a seguire i negoziati per la revisione del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP) con l'obiettivo di tutelare gli interessi nazionali evitando che venga prevista una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla Politica agricola comune (PAC); apprezzato che, in tale ambito, con riferimento alle previsioni contenute nella proposta di regolamento « omnibus » COM (2016) 605, recante misure volte a semplificare la PAC, il Governo si impegni a promuovere la riduzione degli oneri burocratici a carico degli agricoltori e delle amministrazioni, oltre alla semplificazione della normativa europea sui pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale, in modo da renderla più aderente alle esigenze di una PAC in continua evoluzione;

giudicato con favore che, sempre in relazione alle proposte di modifica del quadro giuridico relativo ai regolamenti della Politica Agricola Comune (PAC) espresse nella già richiamata proposta di regolamento COM (2016) 605, nell'ambito dello sviluppo rurale, il Governo intenda chiedere all'Unione europea un'ulteriore semplificazione per quanto riguarda le materie delle assicurazioni agevolate, per allargare la potenziale platea dei beneficiari della consulenza aziendale, strategica per la riorganizzazione di un sistema di assistenza tecnica alle imprese agricole, che consenta loro di rispondere velocemente alle sfide del mercato globale sempre più competitivo;

ritenuto altresì opportuno l'impegno del Governo di riservare particolare attenzione alla proposta della Commissione sul QFP *post* 2020, prevista per il 2017, con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo coerente delle risorse naturali, un modello agricolo in grado di assicurare la sicurezza alimentare, in termini di *food safety* e *food*

*security* e un adeguato sostegno al reddito degli agricoltori al fine di consentire il perseguimento dei diversi impegni ambientali connessi alla PAC, migliorando inoltre gli strumenti di gestione del rischio;

apprezzato inoltre che, con riguardo alla revisione della normativa in materia di restituzioni all'esportazione FEAGA (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), il Governo intenda promuovere tutte le iniziative volte a semplificare le disposizioni normative vigenti per assicurare una più rapida erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari;

preso atto che l'Esecutivo, con riferimento alle indicazioni geografiche (IIGG), intenda proseguire nel contrasto dei fenomeni di contraffazione che stanno producendo un grave danno economico per tutto il comparto e che, a tal fine, ritenga utile agire in occasione della revisione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di vendite a distanza di beni materiali, oltre a proseguire con l'ottenimento della registrazione e della protezione rafforzata nelle diverse sedi multilaterali;

preso altresì atto che, a livello internazionale, il Governo si impegni a monitorare l'evoluzione dei negoziati commerciali già avviati con alcuni Paesi, tra i quali il Giappone, il Messico, il Cile, e con i Paesi del Mercosur, e dei nuovi negoziati che saranno avviati, in particolare, con l'Australia e la Nuova Zelanda, allo scopo di garantire la tutela dei prodotti agroalimentari italiani con particolare riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche;

apprezzato che, con riguardo alle misure di protezione delle piante contro gli organismi nocivi, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento europeo, il Governo intenda avviare i lavori per la predisposizione dei provvedimenti applicativi in ambito nazionale e che, al fine di rispondere alla richiesta della Commissione europea di rafforzare il controllo, intenda altresì potenziare il programma di *audit* presso i punti di ingresso nazionali

all'importazione di vegetali e di prodotti vegetali, anche al fine di armonizzare le procedure dei controlli su tutto il territorio nazionale;

considerato inoltre che, nei primi mesi del 2017, verranno predisposti i provvedimenti attuativi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della normativa sulla salute e sul benessere degli animali e che nel settore dei fertilizzanti, continueranno i lavori per la revisione della proposta di regolamento relativa alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009;

valutate con estremo favore le iniziative per la gestione delle crisi dei mercati agricoli, con particolare riguardo ai settori del latte, delle carni suine e dell'ortofrutta, attraverso la promozione di sistemi che favoriscano maggiormente le assicurazioni, la gestione del rischio e la difesa dei redditi e apprezzato l'impegno del Governo a proseguire la propria azione negoziale di rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare anche attraverso un aumento della trasparenza, una più equilibrata distribuzione degli utili e l'eliminazione delle pratiche commerciali sleali;

rilevato inoltre che, con specifico riferimento al settore ortofrutticolo, il Governo riservi particolare attenzione all'adozione di una nuova strategia Nazionale per l'ortofrutta, mentre, per quanto concerne il settore vitivinicolo di qualità, il

Governo intenda impegnarsi ad evitare modifiche sostanziali alla legislazione attualmente vigente in materia di etichettatura e di prodotti vitivinicoli di qualità;

apprezzato che, in merito all'agricoltura biologica, nel corso del 2017 il Governo intenda porre ulteriore attenzione al tema della tracciabilità dei prodotti e alla promozione di accordi di reciproca equivalenza tra Unione Europea e Paesi terzi, e valutato con estremo favore l'impegno del Governo ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la sicurezza e l'elevata qualità dei prodotti che vengono immessi sul mercato, anche a tutela dei consumatori;

giudicato, infine, opportuno, in riferimento al comparto della pesca, l'impegno assunto dall'Esecutivo di incidere nell'ambito dei lavori della riforma della Politica comune della pesca (PCP), con particolare riguardo all'implementazione dell'obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture, e di seguire nel corso del 2017 l'esame della proposta di regolamento che istituisce un quadro comune dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e della proposta di regolamento relativa alle misure tecniche della pesca; apprezzato altresì l'impegno, assunto a livello internazionale, di dare seguito all'attività volta al rinnovo di alcuni accordi tra l'Unione Europea e i Paesi terzi che interessano anche la flotta italiana,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE**

La XIII Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose (COM(2016)750);

preso atto dei contenuti emersi nel corso dell'audizione di rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, svoltasi il 7 febbraio 2017 dinnanzi alle Commissioni riunite XIII (Agricoltura) della Camera e 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nonché dei rilievi formulati nella medesima occasione dai rappresentanti delle associazioni di categoria;

considerato che obiettivo dichiarato della proposta è di allineare i contenuti del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione – senza introdurre modifiche all'attuale quadro giuridico dell'Unione in materia di bevande spiritose né alterare il merito delle disposizioni;

richiamato altresì il considerando n. 3 della proposta, laddove si prevede che le misure applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei

consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza, e che esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose sul mercato unionale e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori;

ricordato che il settore delle bevande spiritose è particolarmente sviluppato in Italia, generando il comparto distillatorio circa un miliardo di euro di fatturato e oltre 500 milioni di euro di gettito per l'erario in termini di accisa, e che sono attualmente 38 le indicazioni geografiche relative a bevande spiritose riconosciute dal regolamento (CE) n. 110/2008; si tratta pertanto di un ambito produttivo che merita di essere tutelato da pratiche fraudolente e da concorrenza sleale, fenomeni che negli ultimi anni hanno purtroppo determinato un decremento produttivo non attribuibile ad un calo dei consumi;

valutato pertanto positivamente l'intento della proposta di regolamento di garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, così come le norme procedurali relative alla protezione delle

indicazioni geografiche, nonché i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare;

rilevato che la proposta di regolamento attribuisce a tal fine alla Commissione europea il potere di attuare misure relative all'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, disciplinando all'articolo 43 l'esercizio dei poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, attribuiti per un periodo indeterminato e concernenti, rispettivamente, la possibilità di:

modificare le definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici (articolo 5);

stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura, dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe a tutte le norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura (articolo 16);

precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica (articolo 38);

stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione (articolo 41);

modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008 (articolo 46, par. 2);

evidenziato che i poteri di delega e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea sono volti in alcuni casi ad introdurre modifiche sostanziali ed elementi

innovativi nel quadro normativo esistente, e non paiono rispondere all'obiettivo – enunciato nella relazione illustrativa e nei considerando del regolamento – di mero allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 con i nuovi strumenti giuridici dell'UE;

osservato in proposito che il conferimento per un periodo indeterminato di ampi poteri di delega alla Commissione europea sembra in alcuni casi incidere in modo restrittivo sulle competenze degli Stati membri interessati e collocarsi oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui « gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere »;

preso atto sul punto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che le modifiche del Capo III, relative alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducano « elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame »;

richiamate al riguardo innanzitutto le norme recate dall'articolo 27, laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione e rilevato che la materia delle IG dovrebbe piuttosto essere materia di dialogo e confronto tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;

richiamate in secondo luogo le disposizioni di cui all'articolo 34 della proposta, laddove si stabilisce che per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, possa cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20

del regolamento (CE) n. 110/2008, se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6);

ricordato al riguardo che nell'Allegato III del citato regolamento (CE) n. 110/2008 sono state già registrate – a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – le indicazioni geografiche stabilite, che ammontano a 38 nel caso dell'Italia;

ritenuto che tali IG debbano essere confermate ed iscritte nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento avrà carattere elettronico – senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;

richiamate inoltre le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, che conferiscono alla Commissione europea poteri di delega per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, e ritenuto che tali attribuzioni dovrebbero essere meglio definite e delimitate, al fine di mantenere le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;

osservato, più in generale, che lo schema di decreto assegna alla Commissione europea poteri di delega in gran parte degli ambiti sinora gestiti con procedura di Comitato per le bevande spiritose, istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89;

rilevato nel contempo che alla procedura di Comitato sono rimesse esclusivamente, ai sensi degli articoli 17, 34 e 39, competenze di esecuzione di normative già definite, quali sono ad esempio le norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione e le modalità di indicazione del paese d'origine;

evidenziata infine l'opportunità di modificare ulteriori disposizioni della proposta di regolamento;

osservato in primo luogo che la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine «aroma», rischia di consentire l'immissione sul mercato extraeuropeo di bevande surrogate o, in ambito UE, di prodotti alimentari recanti tali denominazioni, con effetti negativi in termini di concorrenza e di immagine per il settore;

evidenziato che l'articolo 19, comma 1, lettera *f*), inserisce nel disciplinare relativo alle indicazioni geografiche l'indicazione di informazioni sulla reputazione della bevanda spiritosa, anche ai fini della relativa domanda di registrazione, determinando evidenti difficoltà nelle connesse procedure;

rilevato, con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione geografica, che l'articolo 23 prevede che la Commissione esamini le domande ricevute e che tale esame «dovrebbe essere effettuato entro un termine di 12 mesi», dovendo la Commissione, ove il termine sia superato, indicare per iscritto al richiedente i motivi del ritardo;

sottolineato come tale disposizione non garantisca ai produttori certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate;

viste le norme di cui all'articolo 35, che stabiliscono che, in analogia con quanto previsto per il settore agroalimentare, la verifica del rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione sia effettuata almeno dall'autorità competente designata dagli Stati membri o da un organismo di certificazione dei prodotti;

rilevato che, per quanto concerne le bevande spiritose, le produzioni in questione sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento

delle accise, e non appare pertanto necessario mantenere l'intervento degli organismi di certificazione, anche in considerazione del fatto che i costi di tale verifica sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;

richiamata l'esigenza di una più stringente armonizzazione delle regole previste in materia di invecchiamento dei distillati e delle acquaviti – al fine di contenere le frequenti frodi che si verificano in tale settore – introducendo l'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità;

osservata infine la presenza di imprecisioni in alcune definizioni contenute negli Allegati I e II – rispetto a quelle contenute agli Allegati al regolamento (CE) n. 110/2008 – (quali, ad esempio, le definizioni di distillato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka) e la presenza di un errore nella definizione di Bevande spiritose di gusto amaro o bitter (All. II, Parte prima, n. 30), suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande;

impegna il Governo ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:

1) si elimini la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine « aroma »;

2) all'articolo 19, comma 1, lettera f), si espunga il riferimento ivi contenuto all'indicazione di informazioni, nel disciplinare, sulla reputazione della bevanda spiritosa;

3) con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione geografica, si riformuli l'articolo 23 al fine di garantire ai produttori

certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate alla Commissione europea;

4) si riformuli l'articolo 27 – laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione – al fine di garantire che tale decisione sia concordata tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;

5) si riformuli l'articolo 34 della proposta, al fine di garantire che le indicazioni geografiche contenute nell'Allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 – già registrate a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – siano confermate ed iscritte nel registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 30 della proposta di regolamento, senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;

6) all'articolo 35 sia espunta la previsione – che, in analogia con quanto stabilito per il settore agroalimentare – attribuisce anche a organismi di certificazione dei prodotti la titolarità a verificare il rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione, tenuto conto che le bevande spiritose sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento delle accise e che i costi della verifica operata dagli organismi di certificazione sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;

7) all'articolo 38, paragrafo 1, siano meglio definiti e delimitati i poteri di delega attribuiti alla Commissione europea per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, al fine di mantenere ferme le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta

medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;

8) si modifichi l'articolo 43 della proposta affinché il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione europea non sia attribuito per un periodo indeterminato;

9) si provveda a correggere la definizione di Bevande spiritose di gusto amaro o bitter, contenuta all'Allegato II, Parte I, n. 30, al fine di renderla conforme a quella contenuta all'Allegato II al regolamento (CE) n. 110/2008, in quanto suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande; si provveda altresì a correggere le imprecisioni contenute in alcune definizioni – quali, ad esempio, le definizioni di distil-

lato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka;

10) si provveda ad inserire nel testo l'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità, anche a tal fine prevedendo l'attribuzione alla Commissione europea di poteri ispettivi in materia;

11) si integri infine il testo al fine di prevedere che nei documenti telematici di accompagnamento delle bevande spiritose debba essere obbligatoriamente presente l'indicazione della denominazione commerciale del prodotto e della sua origine.



## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose COM(2016)750 final (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	161
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica di sei accordi di cooperazione in ambito culturale, scientifico, tecnologico e dell'istruzione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, Malta, il Montenegro, il Senegal, la Slovacchia e la Slovenia. Nuovo testo C. 3980 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	165
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	168
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	172

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. COM(2016)750 final.**

**COM(2016)750 final.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, illustra i contenuti dello schema di regolamento, del quale la XIV Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura.

Nell'intento della Commissione europea, la proposta di Regolamento mira, in primo luogo, ad allineare il regolamento (CE) n. 110 del 2008 – che reca norme sulla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuando le disposizioni che devono essere adottate

dalla Commissione mediante atti delegati o atti di esecuzione (di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE). Ciò avviene, a detta della Commissione, senza introdurre modifiche all'attuale quadro giuridico dell'Unione in materia di bevande spiritose né alterare il merito delle disposizioni.

In secondo luogo, il testo in esame è finalizzato ad aggiornare le norme relative alla definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose alla luce dell'esperienza maturata e delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato il settore, nonché a rivedere le modalità di registrazione delle indicazioni geografiche.

Ad avviso della Commissione europea, le poche modifiche tecniche introdotte sono destinate, quindi, a colmare alcune carenze nell'attuazione della disciplina vigente e a rendere la legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell'UE e le modifiche nella struttura e nella formulazione del testo sono state apportate al solo scopo di semplificare la normativa e migliorarne la leggibilità, in linea con i principi guida della c.d. *Better Regulation* («Legiferare meglio») adottati dalla Commissione europea. Per tali ragioni, la Commissione non ha ritenuto necessario elaborare una valutazione d'impatto della proposta in esame.

Passando al contenuto dell'atto in esame, segnala che il testo della proposta, che abroga il vigente regolamento (CE) n. 110/2008, è costituito da 47 articoli, suddivisi in cinque Capi, e da due Allegati.

Nel Capo I sono contenute le disposizioni relative al campo di applicazione, alle definizioni, all'origine agricola dell'alcole etilico e dei distillati, nonché alla classificazione delle bevande spiritose. In base all'articolo 5, in particolare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le definizioni tecniche di cui all'Allegato I e i requisiti relativi alle categorie di bevande spiritose di cui all'Allegato II. La Commissione potrà inoltre adottare atti delegati con riguardo all'aggiunta di nuove categorie di bevande spiritose alle condizioni ivi previste.

Le disposizioni del Capo II riguardano la presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e l'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari.

Per quanto concerne l'etichettatura, anche le bevande spiritose immesse sul mercato dell'UE devono soddisfare i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, salvo disposizione contraria prevista dalla proposta di regolamento in esame (articolo 6).

Gli articoli 7 ed 8 recano norme in materia di denominazione di vendita delle bevande spiritose; l'articolo 9 contiene disposizioni sull'uso di una denominazione di vendita prevista per le bevande spiritose o sull'uso di un'indicazione geografica nella presentazione o nell'etichettatura di un prodotto alimentare; l'articolo 10 reca norme sulla presentazione ed etichettatura delle miscele e l'articolo 11 detta disposizioni supplementari in materia di etichettatura e presentazione.

Qualora indicata, l'origine di una bevanda spiritosa corrisponde al Paese o territorio d'origine a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Per le bevande spiritose non è obbligatoria l'indicazione del Paese o del territorio d'origine degli ingredienti (articolo 12).

Vi sono poi norme che concernono la lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose (articolo 13), l'utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette (articolo 14), nonché il divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo (articolo 15).

Al fine di tener conto dell'andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, la Commissione potrà adottare, ai sensi dell'articolo 16, atti delegati concernenti: modifiche delle norme sulle indicazioni dei termini composti e delle allusioni sull'etichetta delle bevande spiritose; mo-

difiche delle disposizioni relative alla presentazione e all'etichettatura delle miscele; l'aggiornamento e l'integrazione dei metodi di riferimento dell'UE per l'analisi delle bevande spiritose.

Inoltre, mediante atti di esecuzione (articolo 17), potranno essere adottate dalla Commissione norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione nella presentazione e nell'etichettatura e norme sulla modalità per indicare, se del caso, il Paese o il territorio d'origine sull'etichetta delle bevande spiritose.

Il Capo III è interamente dedicato alle indicazioni geografiche. Si tratta della parte di regolamento che è stata maggiormente innovata dalla Commissione, la quale, al fine di garantire la coerenza delle norme procedurali in materia di indicazioni geografiche in tutti i settori interessati, ha ritenuto di sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli ed alimentari fissate nel regolamento (UE) n. 1151/2012.

Il Capo III reca quindi norme dettagliate sulla protezione delle indicazioni geografiche (articolo 18), sul disciplinare che ciascuna indicazione geografica protetta deve rispettare, sul contenuto della domanda di registrazione (articolo 20), sull'esame delle domande di registrazione di nomi come indicazioni geografiche da parte della Commissione, sulla protezione nazionale transitoria di un nome (articolo 22), sul regime di pubblicazione delle domande (articolo 23), sulla procedura di opposizione (articolo 24), sui motivi di opposizione (articolo 25), nonché sui periodi transitori per l'uso di indicazioni geografiche (articolo 26).

Qualora la Commissione ritenga che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione di un'indicazione geografica, la stessa adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. È previsto, inoltre, che, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione possa adottare anche atti di esecu-

zione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare o qualora non sia stato immesso in commercio, per almeno sette anni, alcun prodotto che benefici dell'indicazione geografica in questione (articolo 29).

L'articolo 30 prevede l'istituzione di un registro elettronico, accessibile al pubblico e aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute.

Il Capo III reca inoltre norme che concernono le indicazioni geografiche omonime (articolo 31), la previsione di specifici motivi di rigetto della protezione (articolo 32), la relazione tra marchi e indicazioni geografiche (articolo 33), l'attribuzione di competenze di esecuzione alla Commissione con riguardo alle indicazioni geografiche protette esistenti (articolo 34), la verifica del rispetto del disciplinare (articolo 35), la sorveglianza sull'uso del nome sul mercato (articolo 36), la pianificazione e la comunicazione delle attività di controllo da parte degli Stati membri (articolo 37).

Segnala, in particolare, che l'articolo 38, al fine di tenere conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, attribuisce alla Commissione poteri delegati, da esercitare seguendo la procedura delineata all'articolo 43, con riferimento, tra l'altro, ai criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e alle restrizioni e alle deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

Inoltre, l'articolo 39 attribuisce alla Commissione il potere di adottare alcuni atti di esecuzione concernenti la procedura e la forma delle domande relative al disciplinare, alle opposizioni, alla cancellazione.

Nel Capo IV sono contenute disposizioni sui controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare e garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del nuovo regolamento. Da parte sua, la Commissione assicura l'applicazione uniforme della disciplina mediante atti di esecuzione

(articolo 40). Anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, quest'ultima potrà adottare atti delegati riguardo alla natura e al tipo di informazioni da scambiare e atti di esecuzione per quanto riguarda le modalità dello scambio (articolo 41).

Nell'applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle contenute nel regolamento in esame, purché compatibili con la legislazione dell'UE (articolo 42).

Il Capo V definisce l'esercizio della delega da parte della Commissione (articolo 43), assistita dal Comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89. Sono poi previste alcune disposizioni volte ad agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 110/2008 alla nuova disciplina.

Per quanto concerne, infine, i due Allegati che integrano il testo della proposta di regolamento, il primo contiene una serie di definizioni tecniche, in particolare quelle relative all'alcole etilico di origine agricola e al distillato di origine agricola. In particolare, nella prima parte del secondo Allegato sono elencate e descritte 47 categorie di bevande spiritose.

Nell'ottica della Commissione, le misure in questione dovrebbero dunque contribuire al raggiungimento di un elevato livello di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni concorrenziali, come espressamente ricordato nel considerando n. 3 della proposta.

L'intento della proposta di regolamento è dunque di garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, così come le norme procedurali relative alla protezione delle indicazioni geografiche, nonché i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare.

Si tratta di obiettivi naturalmente condivisibili, per raggiungere i quali la pro-

posta di regolamento attribuisce alla Commissione europea, come si è visto, il potere di attuare misure relative all'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, disciplinando all'articolo 43 l'esercizio dei poteri di delega, attribuiti per un periodo indeterminato.

Richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che questi poteri di delega e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea sono volti in alcuni casi ad introdurre modifiche sostanziali ed elementi innovativi nel quadro normativo esistente, e non paiono rispondere all'obiettivo – enunciato nella relazione illustrativa e nei considerando del regolamento – di mero allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 con i nuovi strumenti giuridici dell'UE.

Il conferimento per un periodo indeterminato di ampi poteri di delega alla Commissione europea sembra infatti in alcuni casi incidere in modo restrittivo sulle competenze degli Stati membri interessati e collocarsi oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui « gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere ».

Sul punto richiama i contenuti della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che le modifiche del Capo III, relative alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducano « elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame ».

Analogamente si è espressa lo scorso 15 febbraio la 14a Commissione del Senato, che ha formulato osservazioni contrarie circa la conformità del provvedimento al principio di sussidiarietà, ritenendo che « i principi di sussidiarietà e di proporzionalità non appaiono rispettati poiché, sebbene l'obiettivo dichiarato di modificare il

regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al solo fine di allinearli agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione europea e al regolamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE».

In questo senso, a titolo di esempio, richiama innanzitutto le disposizioni di cui all'articolo 34 della proposta, laddove si stabilisce che per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, possa cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6).

Ricorda al riguardo che nell'Allegato III del citato regolamento (CE) n. 110/2008 sono state già registrate – a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – le indicazioni geografiche stabilite, che ammontano a 38 nel caso dell'Italia. Tali indicazioni geografiche – come rilevato nella relazione governativa – dovrebbero invece essere confermate ed iscritte nel nuovo registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento avrà carattere elettronico) senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente.

Parimenti, le norme recate all'articolo 38, della proposta, che delegano alla Commissione europea il potere di stabilire i criteri per la delimitazione della zona geografica e le misure di restrizioni o di deroga relative alla produzione in tali zone delimitate, introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente, che

incidono in modo restrittivo sulle competenze dello Stato membro interessato.

Ritiene opportuno in conclusione, anche al fine di sostenere l'azione del Governo italiano nei negoziati che si appresta a condurre sulla proposta di regolamento, che la Commissione metta in evidenza i profili di criticità della proposta, con specifico riferimento ai profili del rispetto del principio di sussidiarietà. Segnala che la relatrice si riserva di formulare in tal senso una proposta di parere che presenterà alla Commissione nella seduta già prevista per la mattina di mercoledì 1° marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Ratifica di sei accordi di cooperazione in ambito culturale, scientifico, tecnologico e dell'istruzione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, Malta, il Montenegro, il Senegal, la Slovacchia e la Slovenia.**

**Nuovo testo C. 3980 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla III Commissione (Affari esteri) – attiene all'autorizzazione alla ratifica di sei distinti accordi bilaterali di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e dell'istruzione conclusi in un arco temporale compreso tra marzo 2000 e luglio 2015 e ci

giunge con alcune modifiche apportate in sede di esame da parte della Commissione Affari Esteri.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione puntuale dell'articolato dei singoli Accordi, che qui si limita a descrivere sinteticamente.

Segnala che nel testo originario del provvedimento il primo Accordo indicato era quello tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia. Poiché tale Accordo è stato già oggetto di autorizzazione legislativa alla ratifica, intervenuta con la legge 1° dicembre 2016, n. 241, è stato espunto dal testo del provvedimento nel corso dell'esame presso la Commissione Affari esteri.

Nel nuovo testo in esame, il primo Accordo è ora quello di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, ed è stato concluso il 20 novembre 2012, in occasione della visita a Dubai dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri italiano.

L'Accordo consegue all'intensificazione delle relazioni commerciali bilaterali ed all'incremento degli scambi culturali e rappresenta la cornice di riferimento anche per gli interventi e le future collaborazioni in campo culturale, museale e di recupero del patrimonio artistico di entrambi i Paesi.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Roma il 19 dicembre 2007, è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, tenendo conto della comune appartenenza di Italia e Malta all'Unione europea che delinea un quadro politico di riferimento del tutto differente rispetto a quello sotteso al precedente Accordo concluso alla Valletta il 28 luglio 1967, che viene abrogato. L'Accordo, quindi, oltre ad aggiornare il quadro di riferimento delle relazioni bilaterali in ambito culturale, è volto ad impedire i trasferimenti illeciti di beni culturali, assicurando, altresì, la protezione dei diritti

d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza delle norme internazionali e nazionali.

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013, persegue l'obiettivo di costituire, promuovere, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali quali l'InCE. Lo scopo principale dell'Accordo è quindi il consolidamento e l'armonizzazione dei legami e della comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in Montenegro. Il Montenegro – viene sottolineato nella relazione illustrativa – considera l'Italia un punto di riferimento cruciale nel proprio percorso di avvicinamento all'Unione europea e percepisce il nostro Paese come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei contenuti scientifico-tecnologici che contraddistinguono le relazioni bilaterali.

Con riferimento all'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015, va premesso che tra l'Italia e il Senegal è in vigore dal 6 maggio 1974 un Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnica per sostenere la conoscenza reciproca delle culture e delle attività intellettuali, artistiche e scientifiche dei due Paesi, promuovere gli scambi tra uomini di cultura e studiosi, diffondere la conoscenza reciproca di opere d'arte, facilitare gli scambi interuniversitari tra le istituzioni scientifiche e culturali, anche attraverso borse di studio. In attuazione di tale Accordo è in vigore un programma esecutivo di cooperazione culturale, firmato a Dakar il 21 febbraio 1995. Questo programma, scaduto nel 1998, è tuttavia in vigore per la clausola che ne mantiene la validità fino alla firma del successivo programma esecutivo.

Il nuovo Accordo di collaborazione in materia culturale è stato negoziato per sostituire il precedente accordo che non conteneva clausole per la valorizzazione della diaspora senegalese in Italia, formule di collaborazione interuniversitaria e un sostegno più deciso all'insegnamento dell'italiano in Senegal. La domanda culturale e di conoscenza del « Sistema Italia » in Senegal è in progressivo aumento, molte manifestazioni culturali vengono organizzate a Dakar dalle istituzioni italiane e, inoltre molti senegalesi parlano l'italiano grazie alle loro esperienze di studio e di lavoro in Italia. L'italiano è materia curricolare, come seconda o terza lingua straniera (opzionale), nelle scuole medie e nei licei, oltre ad essere insegnato in alcune scuole professionali senegalesi.

L'Accordo italo-slovacco sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015, si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali esistenti tra i due Paesi.

L'Accordo in esame intende sostituire le precedenti intese in materia (Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30 novembre 1990) resesi obsolete, oltre che per il cambiamento del quadro politico, anche per l'evoluzione della collaborazione in campo culturale, scientifico e tecnologico. Va rammentato che Repubblica slovacca è divenuta Stato membro dell'Unione europea a partire dal 2004 e, pertanto, partecipa a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite in tale ambito.

L'esigenza di sottoscrivere un nuovo Accordo deriva anche dal crescente interscambio e dalle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e

tecnologico, che necessitano quindi di un inquadramento organico e aggiornato.

L'Accordo si propone di favorire, da una parte, un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali fornendo nel contempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica slovacca e, dall'altra, di incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica.

L'Accordo di collaborazione con la Slovenia nei settori della cultura e dell'istruzione, fatto a Roma l'8 marzo 2000, sostituirà, dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale popolare di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960 e ratificato ai sensi della legge n. 1865 del 1962.

L'Accordo è volto a favorire l'integrazione a livello europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché di specifiche iniziative di cooperazione regionale.

L'Accordo mira altresì ad agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra parte dei rispettivi confini dello Stato.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei richiamati Accordi, oltre alle consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione di ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2), esso reca all'articolo 3 la disposizione per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli accordi, la cui puntualizzazione è effettuata nella relazione tecnica allegata al provvedimento.

In particolare gli oneri di attuazione del provvedimento sono pari complessivamente a euro 1.421.116, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e a 1.449.996 euro a decorrere dall'anno 2019.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Presso atto dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**C. 4286 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE), *relatore*, evidenzia che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente – del decreto-legge n. 8 del 2017, che reca nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso. Si tratta di una situazione eccezionale, che sta determinando nei territori interessati difficoltà proprio a causa del protrarsi delle scosse, cui si sono aggiunte recentemente le avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose.

Il decreto in esame contiene una serie di misure in vari ambiti, volte ad accelerare i procedimenti in corso e la realizzazione degli interventi relativi alle strutture d'emergenza e agli edifici scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a potenziare la dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018.

Il decreto interviene a modificare in più punti il decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti

destinati ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati ad agosto e il cui ambito di applicazione è stato ampliato anche ai comuni colpiti dalle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016. Ai provvedimenti d'urgenza, in tutto tre (il secondo, ossia il decreto-legge n. 205 del 2016 è confluito nel decreto-legge n. 189), si accompagna un nutrito numero di ordinanze di protezione civile adottate in questi mesi cui si sono successivamente aggiunte i provvedimenti del Commissario per la ricostruzione.

Ricorda, inoltre, che il Governo è intervenuto tempestivamente al verificarsi degli eventi dichiarando lo stato di emergenza e stanziando le risorse per gli interventi di immediata necessità che, sulla base di quanto stabilito nelle diverse delibere del Consiglio dei ministri, ammontano a 160 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi dettagliata del provvedimento, limitandosi in questa sede a richiamarne sinteticamente i contenuti.

L'articolo 1 reca disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti.

Con modifiche agli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, si prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti all'elenco speciale dei professionisti. L'affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco.

Per lo svolgimento degli studi di microzonazione la norma autorizza il Commissario straordinario alla concessione di contributi ai comuni interessati entro il limite di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso Commissario (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016).



L'articolo 2 detta ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza.

Si stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nonché con i poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 che consentono di procedere in deroga a diverse disposizioni contenute nel medesimo Codice dei contratti pubblici.

Il ricorso alla procedura negoziata senza bando viene giustificato in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, richiamando la lettera c) del comma 2 dell'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, che, sulla scorta di quanto prevede l'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, consente l'utilizzo di tale procedura quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

L'articolo 3 interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, apportando due novelle all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016. Si estende anche al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili, la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati. Si prevede, poi, l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati del contributo previsto dall'articolo 6 del decreto n. 189.

L'articolo 4 interviene per ampliare i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ammissibili a contribuzione ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016. Viene fissato al 31 luglio 2017 il

termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo per la ricostruzione privata.

L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti.

Inoltre, con riferimento agli immobili, si prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'A.S. 2017/2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguarda solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni culturali e delle infrastrutture. La determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza, inoltre, comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire).

L'articolo 7, che modifica in più punti l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti.

La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se

effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione.

L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, apportando novelle all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di qualificazione dei professionisti. Con la novella si estende l'incompatibilità del direttore dei lavori, oltretutto ai rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa, anche ai rapporti di coniugio, di affinità ovvero ai rapporti derivanti da unioni civili.

Per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, l'articolo 10 autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell'indicatore ISEE che tengono conto dell'impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto

possono richiedere la c.d. « busta pesante » indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta.

L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES (scheda di primo livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza sismica). Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso.

L'articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.

L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione (che è in corso di modifica in tal senso). Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone. Gli oneri derivanti dal-

l'attuazione di quanto sopra sono anticipati dall'AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria.

Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.

L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali. La disposizione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 9-*ter* dell'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali – civili e amministrative – nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

L'articolo 18 (modificando alcune parti del decreto-legge n. 189 del 2016) prevede il potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei

territori interessati dal sisma. Inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.

L'articolo 19 autorizza sia bandito (da parte della Presidenza del Consiglio) un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile. Insieme, dispone l'elevamento al 40 per cento della percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso (anziché il 30 per cento, com'è previsto in via generale per l'accesso alla dirigenza pubblica di seconda fascia).

Per il profilo finanziario, la spesa è quantificata dall'articolo in 1,76 milioni dal 2018. Per il 2017, l'importo è pari alla metà (dunque 880.000 euro), nel presupposto si abbia una conclusione delle procedure concorsuali entro il primo semestre del 2017, e già dall'avvio del secondo semestre si realizzino le assunzioni. Gli importi così quantificati sono attinti a valere sul Fondo per il pubblico impiego (istituito sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365 della legge n. 232 del 2016).

L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 21 detta disposizioni di coordinamento mentre l'articolo 22 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.**

**C. 4135 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, rileva che il disegno di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla XI Commissione Lavoro – contiene misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016 e si compone, a seguito dell'esame in prima lettura al Senato, di 22 articoli, suddivisi in 3 capi.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, limitandosi qui a richiamarne sinteticamente i contenuti.

Il Capo I (articoli 1-14) contiene le norme per la tutela del lavoro autonomo.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo, stabilendo che esse riguardano i rapporti di lavoro autonomo, mentre sono esclusi gli imprenditori (ivi compresi i piccoli imprenditori).

L'articolo 2 estende l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 (recante « Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ») anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi, nonché tra quelle tra lavoratori autonomi e imprese ed amministrazioni pubbliche.

L'articolo 3 riguarda le clausole e le condotte abusive, stabilendo al comma 1 che si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare uni-

lateralmente le condizioni del contratto o di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Il comma 2 prevede che sia abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta, mentre il comma 3 prevede che nelle ipotesi di violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno. Il comma 4 infine estende ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998 che vieta l'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova un'impresa cliente o fornitrice.

L'articolo 4 conferisce al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, facendo salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata.

Per finalità di semplificazione e di riduzione dei tempi di produzione degli atti pubblici, l'articolo 5 affida al Governo una delega – da esercitarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – in materia di rimessione degli atti pubblici alle professioni ordinistiche. Si tratta, sostanzialmente, della devoluzione agli iscritti alle professioni ordinistiche di una serie di funzioni della pubblica amministrazione, come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica.

L'articolo 6 contiene una delega al Governo – da esercitarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge – avente ad oggetto la sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche, volta ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli

iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

L'articolo 7 detta una serie di disposizioni di carattere fiscale e sociale, aventi ad oggetto la deducibilità di alcune spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., nonché la corresponsione dell'indennità di malattia.

L'articolo 8 rende integralmente deducibili ai fini Irpef dal reddito di lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Si prevede inoltre la integrale deducibilità, entro il limite di 5.000 euro all'anno, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità. Infine, si rendono integralmente deducibili i costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.

L'articolo 10, al comma 1, delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali. La delega deve essere esercitata mediante l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi, ed individua principi e criteri direttivi.

L'articolo 11 contiene disposizioni volte a favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca. Si prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano,

in qualità di stazioni appaltanti, tale partecipazione, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Il comma 2 equipara i lavoratori autonomi di cui al Capo I del provvedimento in esame alle PMI ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

L'articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

L'articolo 13 introduce una disciplina più favorevole per i lavoratori autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza.

L'articolo 14 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile, in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

Il Capo II (articoli 15-20) contiene le norme sul lavoro agile, relative all'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

L'articolo 15 definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi.

Gli articoli 16 e 18 dispongono che lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito accordo, specificandone forma, contenuto e modalità di recesso.

L'articolo 17 stabilisce che il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda e può essergli riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.

L'articolo 19 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

L'articolo 20 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.

Il Capo III (articoli 21-22) contiene le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore della legge.

L'articolo 21 contiene varie disposizioni finanziarie.

Il comma 1 prevede l'incremento (di 4,5 milioni per il 2017, 1,9 milioni per il 2018 e 4,5 milioni a decorrere dal 2019) della dotazione del Fondo per la « tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato ».

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri correlati al provvedimento (articoli 7, 8, 12 e 13), individuandone le corrispondenti coperture finanziarie.

Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della legge in esame.

Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui si evidenzino i suddetti scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle

previsioni, riferisce alle Camere con apposita relazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge di contabilità n. 196/2009.

Il comma 5 quale misura cautelativa, accantona e rende indisponibile per gli anni a decorrere dal 2018, a valere sul Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 208 del 2015, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 3.

L'articolo 22 dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Preso atto dei contenuti del provvedimento, che non reca aspetti critici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 13.10.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di una delegazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)  
(Svolgimento e conclusione) .....

175

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza  
del presidente Bruno TABACCI.

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Indagine conoscitiva sulle semplificazioni  
nel settore fiscale.**

**Audizione di una delegazione del Consiglio Nazio-  
nale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).**

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Luigi GABRIELE, *responsabile affari istituzionali del Centro per i diritti del cittadino (CODICI-ASSOUTENTI)*, Isabella MORI, *responsabile per la trasparenza di Cittadinanzattiva*, Michela D'ELIA, *esperta dell'Unione difesa consumatori (UDICON)*, e Antonio SERAFINI, *delegato Roma nord dell'Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi (ADUSBEP)* intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Si apre quindi un dibattito cui prendono parte il senatore Pasquale SOLLO (PD), Bruno TABACCI, *presidente*, e Michela D'ELIA, *esperta dell'Unione difesa consumatori (UDICON)*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE .....	176
--	-----

#### **COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

*Martedì 28 febbraio 2017.*

Il Comitato Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle ore 10.15 alle ore 11.



## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 ..... 177

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del dottor Stefano Grassi, *executive vice pre-*

*sident security* di Telecom Italia, accompagnato dall'ingegner Fabio Zamparelli e dal dottor Cristoforo Lignola i quali svolgono una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SI-SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 17.20.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	178
Sulla pubblicità dei lavori .....	178

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 28 febbraio 2017. – Presidenza della Vicepresidente Sandra ZAMPA.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.**

**Audizione della Ministra della salute,  
Beatrice Lorenzin.**

*(Svolgimento e conclusione).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne di-

sponde l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Beatrice LORENZIN, *Ministra della salute*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata Sandra ZAMPA, *presidente*, a più riprese, il deputato Giuseppe ROMANINI (PD) e la senatrice Donella MATTESINI (PD).

Beatrice LORENZIN, *Ministra della salute*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri**

---

#### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	179
AVVERTENZA .....	179

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 28 febbraio 2017.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Comunicazioni della presidente*

#### **AUDIZIONI**

*Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	180
Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Roberto Reggi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	180
Audizione dell'Assessore ai Lavori pubblici e Casa del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	181
AVVERTENZA .....	181

*Martedì 28 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono, per l'Agenzia del demanio, il direttore, Roberto Reggi, il direttore centrale legislativo e contenzioso, Anna Lilli, e la responsabile della comunicazione, Renza Malchiodi.*

#### **La seduta comincia alle 10.15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Roberto Reggi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Roberto REGGI, *direttore dell'Agenzia del demanio*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, le deputate Laura CASTELLI (M5S) e Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Roberto REGGI, *direttore dell'Agenzia del demanio*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare il dottor Reggi, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 11.15, è ripresa alle 11.35.**

*Martedì 28 febbraio 2017. – Presidenza del vicepresidente Roberto MORASSUT. – Intervengono, per il Comune di Milano, l'Assessore ai Lavori pubblici e Casa, Gabriele Rabaiotti, il direttore della direzione*

periferie, Francesco Tarricone, e il direttore di area pianificazione urbanistica generale, Simona Collarini.

**Audizione dell'Assessore ai Lavori pubblici e Casa del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto MORASSUT, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Gabriele RABAIOTTI, *Assessore ai Lavori pubblici e Casa del Comune di Milano*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, le deputate Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Mariastella GELMINI (FI-PdL), e i deputati Vincenzo PISO (Misto-USEI-IDEA) e Roberto MORASSUT, *presidente*.

Gabriele RABAIOTTI, *Assessore ai Lavori pubblici e Casa del Comune di Milano*, risponde ai quesiti posti.

Roberto MORASSUT, *presidente*, nel ringraziare l'Assessore Rabaiotti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14<sup>a</sup> Senato)

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle Politiche e agli Affari europei, Sandro Gozi, sulle priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### SEDE REFERENTE:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 9 novembre 2016 recante la Comunicazione 2016 sulla politica di allargamento dell'UE. COM(2016) 715 final ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	16
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	22
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	25

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche alla legge elettorale ( <i>Deliberazione</i> ) .....	27
Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini ( <i>Deliberazione</i> ) .....	28
ALLEGATO 1 ( <i>Programma</i> ) .....	33

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	28
-----------------------------------	----

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	34
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi e C. 4284 Turco.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4284</i> ) .....	31
Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». Testo base C. 3683, approvata dal Senato, C. 460 Speranza e C. 540 Verini ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Emendamenti C. 3772-A e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	32
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Emendamenti C. 3500-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	32
<b>II Giustizia</b>	
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Esame emendamenti C. 3772 ed abb./A .....	36
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Esame emendamenti C. 3500/A .	36
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico. C. 1142 Mantero ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. C. 2669 Morani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	39
AVVERTENZA .....	39
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sugli esiti della missione svolta a Pristina, Kosovo, in occasione del <i>Summit of the Foreign Affairs Committees of the Countries of Europe and Balkans</i> (19-21 febbraio 2017) .....	40

ALLEGATO 1 (Relazione di sintesi) .....	42
ALLEGATO 2 (Dichiarazione congiunta) .....	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
ERRATA CORRIGE .....	41

#### IV Difesa

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	51
Sui lavori della Commissione .....	51
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio. (Seguito dell'esame e rinvio) .....	51
ALLEGATO (Proposta di testo base) .....	56
ERRATA CORRIGE .....	55

#### V Bilancio, tesoro e programmazione

##### INTERROGAZIONI:

5-10202 Fassina: Sul ritardo nella trasmissione al Parlamento della relazione della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale .....	67
ALLEGATO (Testo della risposta) .....	85

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500-A (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio) .....	67
Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». C. 3683, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	68
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) .....	68
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato. (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio) .....	69
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) .	70
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 e abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio) .....	78
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	79
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	82
AVVERTENZA .....	84



**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

- Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) ..... 86

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

- Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 95

## SEDE REFERENTE:

- Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 97
- ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) ..... 98

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizioni, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 8/2017, C. 4286 Governo, recante « Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 » di rappresentanti dell'Ente Parco dei monti Sibillini, dell'Ente Parco della Laga e del Gran Sasso e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), Raffaele Cantone ..... 100

## SEDE REFERENTE:

- D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (*Seguito esame e rinvio*) ..... 100

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

- DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) . 102

## SEDE REFERENTE:

- Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 103
- ALLEGATO (*Nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla Commissione*) ..... 108

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione del Presidente di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, Evelina Christillin sulla riorganizzazione della struttura e sulle strategie di promozione del turismo in Italia .. 112

## SEDE CONSULTIVA:

- Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 112

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (COM(2016) 862 final) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .	117
---	-----

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	126
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate dal Relatore</i> ) .....	134
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	136

### SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative presentate dal Relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	143

## XIII Agricoltura

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4161</i> ) .....	148
---	-----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali (AISTEC) e del professor Antonello Paparella .....	149
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali (AISTEC) e del professor Antonello Paparella .....	149

### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	149
7-01081 Zanin e 7-01141 L'Abbate: Interventi a favore del settore pataticolo ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	149
7-01190 Russo: Interventi a favore del settore pataticolo ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	149
7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	150
7-01069 Venittelli: Iniziative per la prevenzione degli illeciti nel settore della pesca ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	150

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	151
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	152
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	153
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di	

bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	152
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di documento finale del relatore</i> ) .....	156
AVVERTENZA .....	152
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose COM(2016)750 final (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	161
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica di sei accordi di cooperazione in ambito culturale, scientifico, tecnologico e dell'istruzione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, Malta, il Montenegro, il Senegal, la Slovacchia e la Slovenia. Nuovo testo C. 3980 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	165
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	168
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	172
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.	
Audizione di una delegazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	175
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE .....	176
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	177
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	178
Sulla pubblicità dei lavori .....	178
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	179
AVVERTENZA .....	179

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	180
Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Roberto Reggi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	180
Audizione dell'Assessore ai Lavori pubblici e Casa del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	181
AVVERTENZA .....	181

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.



\*17SMC0007940\*